



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 13 giugno 2017 - n. X/1531

Mozione Concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse 3

Deliberazione Consiglio regionale 13 giugno 2017 - n. X/1532

Mozione concernente la criticità in relazione all'attività di volontariato 4

Deliberazione Consiglio regionale 13 giugno 2017 - n. X/1533

Mozione concernente le misure per la prevenzione dei fattori di rischio e la sicurezza nelle strutture di pronto soccorso. 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2017 - n. X/6755

Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio 7

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2017 - n. X/6756

Accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano-Q.re Lorenteggio: attuazione dell'accordo e conseguente variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 – Aggiornamento prospetto di raccordo attività 2017/2019 Infrastrutture Lombarde s.p.a. 25

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2017 - n. X/6757

Accordo di programma «PRU Q.re Ex Incis» in comune di Pieve Emanuele (MI) approvato con d.p.g.r.n. 8318 del 22 settembre 2003, integrato con d.p.g.r.n. 6368 del 13 giugno 2007 e successivamente integrato dai collegi di vigilanza del 4 giugno 2008, del 11 marzo 2009, del 18 dicembre 2012 e del 11 aprile 2017. Ridefinizione del cofinanziamento regionale, anche attraverso un intervento di housing sociale per la riqualificazione urbana dell'area ex-empam in via dei Tulipani in comune di Pieve Emanuele (MI) 38

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2017 - n. X/6758

Attuazione l.r. 29/2016 – Istituzione del premio «Lombardia è ricerca» anno 2017 41

Delibera Giunta regionale 22 giugno 2017 - n. X/6762

Adesione all'accordo di programma per le opere di ampliamento e miglioramento del centro sportivo «Aquagranda» in comune di Livigno (SO) 44

Delibera Giunta regionale 22 giugno 2017 - n. X/6767

Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016: proroga termini per l'attivazione di nuove reti e centri anti violenza; e in ordine alla d.g.r. n. 6079 del 29 dicembre 2016, proroga termini per la presentazione dei progetti di adeguamento dei requisiti strutturali di centri anti violenza e case rifugio 46

Delibera Giunta regionale 22 giugno 2017 - n. X/6768

Approvazione criteri PER la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline Sportive associate (DSA), agli Enti di promozione sportiva (EPS), alle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), alle Discipline sportive paralimpiche (DSP), alle Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP) e alle Discipline sportive associate paralimpiche (DSAP) – Anno 2017 48

Delibera Giunta regionale 22 giugno 2017 - n. X/6770

Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi 52

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Decreto dirigente struttura 22 giugno 2017 - n. 7480

Reddito di autonomia. Attuazione d.g.r.n. X/ 6711/2017 e d.g.r.n. X/6715/2017 per interventi a favore delle famiglie vulnerabili 57

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

Decreto dirigente struttura 22 giugno 2017 - n. 7501

P.O.R. FSE 2014-2020 – Rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13865 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 305.578,00 e impegno di € 359.500,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10226 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - Proroga data di chiusura dell'avviso di cui al d.d.g. n.10226 del 25 novembre 2015 95

Decreto dirigente struttura 22 giugno 2017 - n. 7502

P.O.R. FSE 2014-2020 – rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13868 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 671.115,00 e impegno di € 789.540,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10227 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - proroga data di chiusura dell'avviso di cui al ddg n.10227 del 25 novembre 2015 98

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 20 giugno 2017 - n. 7318

FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r.n.VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Non ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IV provvedimento 2017 101

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto n. 78 del 13 giugno 2017

Approvazione della rendicontazione finale del «Progetto per la riparazione della chiesa dei SS Erasmo e Agostino, campanile e sagrestia di governolo nel comune di Roncoferraro a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» ID96 – Art 2 del protocollo d'intesa tra commissario delegato e diocesi di Mantova del 17 novembre 2015 103

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 13 giugno 2017 - n. X/1531

Mozione Concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	64
Consiglieri votanti	n.	63
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	22
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 849 concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

il Governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sottoscritto il 29 maggio 2017, giornata della festa regionale, il decreto n. 683 avente per oggetto la «Fissazione della data di svolgimento del Referendum consultivo regionale concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, primo periodo, della l.r. n. 34/1983», individuando la data del referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia nel 22 ottobre prossimo, in concomitanza con l'analoga iniziativa referendaria promossa dalla Regione Veneto;

sottolineato che

- l'istituto del «regionalismo differenziato», deliberatamente ispirato al federoregionalismo spagnolo, è stato costituzionalizzato con la riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana nel 2001;
- tra il 2001 e il 2017 nessuna Regione virtuosa è mai riuscita a portare a compimento il percorso del «regionalismo differenziato» ex art. 116, c. 3, Cost., malgrado ci abbiano provato il Piemonte (2004), il Veneto e la Toscana (2007), con ciò evidenziando tutti i limiti insiti nel metodo, cioè nella trattativa tra la Regione interessata e lo Stato centrale;
- anche Regione Lombardia, nel 2007, ha provato a percorrere la strada del «regionalismo differenziato» ex art. 116, c. 3, Cost., aprendo la trattativa con il Governo centrale sulla base di un particolareggiato documento strategico in cui venivano indicate le materie oggetto del negoziato, senza tuttavia giungere al termine del percorso: così, le giuste e legittime ambizioni di autonomia di questa Regione sono state ancora una volta frustrate;

sottolineato, altresì, che

- tra il 2001 e il 2017 non è mai stata individuata né esplicitata alcuna prassi regolamentare allo scopo di rendere concretamente operativo il percorso ex art. 116, c. 3, Cost., che possono seguire le Regioni a Statuto ordinario virtuose e con i conti in ordine, rivendicando nuovi e più ampi margini di autonomia politica e amministrativa;
- la legittimità del referendum consultivo a monte della trattativa tra Regione Lombardia e il Governo centrale è confermata non solo dalla sentenza della Corte costituzionale 118/2015, ma anche dalla ordinanza 102/2001 della stessa Corte costituzionale;

ricordato che

- il 17 febbraio 2015 il Consiglio regionale lombardo ha approvato, a maggioranza assoluta (con 58 voti favorevoli e 20 voti contrari), l'atto dal titolo «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;
- il quesito referendario è stato così formulato: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua

specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

ribadito che

- è del tutto priva di credibilità l'apertura del Governo, per altro avvenuta solo verbalmente, ricorrendo a pubbliche dichiarazioni, non già inoltrata con un atto formale, attraverso le parole del Ministro Maurizio Martina, che si è battuto sino al 4 dicembre 2016 per la riforma neocentralista Renzi-Boschi, che revocava qualsiasi forma di autonomia regionale, politica e amministrativa, facendo leva sulla «clausola di supremazia», poi fortunatamente bocciata alle urne referendarie, e che ora gattopardescamente sostiene le ragioni dell'autonomia lombarda, auspicando l'apertura immediata della trattativa ex art. 116, c. 3, Cost., senza ricorrere alla preliminare consultazione referendaria;
- la disponibilità al dialogo da parte del Governo Gentiloni, che si colloca in una linea di perfetta continuità rispetto al Governo Renzi, esplicitata attraverso le informali dichiarazioni del Ministro Martina, è priva di credibilità anche per il fatto che con la legge di stabilità 2014 il Governo - allora guidato da Matteo Renzi - s'era dichiarato disponibile a fornire delle concrete risposte a quelle Regioni a Statuto ordinario che, attraverso l'istituto del «regionalismo differenziato» ex art. 116, c. 3, Cost., miravano al riconoscimento della propria virtuosità accedendo a maggiori margini di autonomia politica e amministrativa: le buone intenzioni di allora sono rimaste lettera morta, si sono rivelate promesse non mantenute, come del resto l'introduzione dei costi standard nella legge di stabilità 2015, come verbalmente garantito al Governatore Maroni;

valutato che

- la dottrina è ormai concorde nel ritenere che le materie oggetto della trattativa della Regione, successiva all'esito positivo del Referendum, con il Governo centrale siano espressamente indicate nel terzo comma dell'articolo 116 Cost. e, nella fattispecie, come per altro riassunto nell'o.d.g. 532 (a firma Galli) approvato il 17 febbraio 2015 a valle dell'approvazione della proposta di referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia, si tratta di quattro competenze esclusive dello Stato e di tutte le materie di legislazione concorrente ex art. 117, c. 3, Cost., nel rispetto dei principi iscritti nell'art. 119 Cost.;
- complessivamente, questo pacchetto di materie, coperte dalle relative risorse necessarie per gestirle, configura un'autonomia affine a quella del Friuli Venezia Giulia, come peraltro espressamente indicato nella riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana e confermato dalla dottrina;
- è quindi formalmente corretto che nel quesito referendario non siano dettagliatamente elencate le materie oggetto della trattativa ex art. 116, c. 3, Cost., successiva all'iniziativa referendaria, poiché si tratta su tutto: le materie sono già chiaramente indicate nel medesimo articolo della Costituzione repubblicana, che rimanda - sia per quanto riguarda le competenze esclusive dello Stato sia per quanto concerne le competenze concorrenti - al secondo e al terzo comma dell'articolo 117 Cost.;

considerato che

- la dimensione economico-produttiva e la capacità fiscale sono elementi che certificano l'oggettiva «diversità» della Lombardia, che possiede di gran lunga tutti i requisiti per meritarsi una maggiore autonomia politica e amministrativa poiché vanta degli ineguagliati e ineguagliabili tassi di virtuosità;
- la Lombardia è costituita da 10 milioni di abitanti, copre circa un quarto del PIL del Paese, ha una spesa pubblica - compresa quella previdenziale - del 34,6 per cento in rapporto al PIL regionale, ha un residuo fiscale di circa 56 miliardi di euro, è intensamente industrializzata e proprio per ciò è uno dei «Quattro motori per l'Europa» (insieme a Catalogna, Baden-Württemberg e Rhône-Alpes);
- come rilevato da una ricerca dell'Ufficio studi Confcommercio, se tutte le Regioni adottassero i criteri di spesa di Regione Lombardia - che è Regione benchmark per il calcolo degli sprechi, perché presenta livelli di servizio superiori a tutte le altre Regioni - vi sarebbe un risparmio, in termini

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

di spesa pubblica, di 74 miliardi di euro per il Paese (circa il doppio dell'Irpef pagata dai lombardi), che scendono a 23 netti se, oltre ai criteri di spesa, si volesse eguagliare la qualità dei servizi erogati in Lombardia;

- da qualche anno Moody's, nota agenzia internazionale di rating, riconosce come la Lombardia sia assai più virtuosa dello Stato italiano e l'ha confermato anche per il 2016 attribuendole il titolo di merito creditizio «Baa1», superiore a quello dello Stato centrale (che è «Baa2», con outlook negativo);
- la Lombardia è la Regione che ha meno dipendenti pubblici (circa 41 ogni mille abitanti, meglio della Germania, della Spagna e del Regno Unito) e il rapporto fra i dipendenti pubblici e la popolazione residente è del 4,02 per cento, contro il 5,18 per cento del resto del Paese;
- il costo del lavoro dei dipendenti pubblici di gran lunga più basso rispetto al resto del Paese: 18,75 euro (al secondo posto c'è il Veneto con 29,38 euro, al terzo c'è l'Emilia Romagna con 35,22 euro e il costo medio per le Regioni a Statuto ordinario è di circa 39 euro), a tanto ammonta infatti il costo della macchina amministrativa regionale per ogni cittadino lombardo;
- la Lombardia è la Regione che vanta la spesa statale per abitante, al netto degli interessi, più bassa in assoluto (2.447 euro, contro una media nazionale di 3.658 euro), nonostante sia la Regione più produttiva e la più generosa in termini di gettito fiscale;

sottolineato che

- è in via di definizione la costituzione di un Comitato unitario, composto dai presidenti dei gruppi consiliari che sostengono il Governatore Roberto Maroni e la Giunta regionale lombarda, per il «SI» al referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia;
- l'obiettivo di ottenere una maggiore autonomia regionale ex art. 116 c. 3, Cost., equiparabile al rango della specialità come confermato dalla dottrina, rappresenta oggi la migliore soluzione sia per fronteggiare con successo la crisi economica - facendo leva sulla virtuosità di Regione Lombardia - sia per inserire corretti meccanismi di responsabilità, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, a beneficio esclusivo del grande popolo lombardo che si vedrebbe così sgravato, grazie all'autonomia fiscale, di ampie porzioni di fiscalità regionale (bollo auto, aliquota regionale Irpef, ecc) e godrebbe di uno spettro maggiore di servizi e un'assistenza rafforzata;

impegna il Presidente di Regione Lombardia

- a istituire un Tavolo tecnico allo scopo di individuare il costo unitario e il costo complessivo dei servizi di fronte al pacchetto di materie negoziabili ex artt. 116 e 117 Cost., nell'ambito della trattativa con il Governo successiva al referendum;
- a svolgere la trattativa successiva al referendum possibilmente insieme al Governatore del Veneto, Luca Zaia, impegnato in un analogo percorso referendario, con il deliberato obiettivo di rafforzare la forza d'impatto nella trattativa interistituzionale con il Governo, che si troverebbe di fronte i rappresentanti di oltre 15 milioni di abitanti, circa 80 miliardi di euro di residuo fiscale e circa il 35 per cento del PIL del Paese;
- a convocare un Tavolo, dopo lo svolgimento del referendum, in seno alla Conferenza Stato-Regioni e in accordo con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, composto da tutte quelle Regioni che vantano un credito annuale nei confronti dello Stato centrale e che guidano la graduatoria del residuo fiscale, per costituire un «Fronte del Residuo Fiscale» e favorire il percorso ex art. 116, c. 3, Cost. anche per le altre Regioni virtuose;
- a negoziare, all'indomani dell'esito positivo del referendum, contestualmente alle nuove competenze e alle risorse relative, anche l'autonomia fiscale così come riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale, nel cui ambito sarebbe inserita la Lombardia all'indomani della conclusione positiva della trattativa con il Governo, applicando il sacrosanto principio, ormai non più trascurabile, che le risorse rimangano sui territori che le hanno generate.».

Il vicepresidente: Fabrizio Cecchetti

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quagliani

D.c.r. 13 giugno 2017 - n. X/1532

Mozione concernente la criticità in relazione all'attività di volontariato

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	55
Consiglieri votanti	n.	47
Non partecipano alla votazione	n.	8
Voti favorevoli	n.	32
Voti contrari	n.	15
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 831 concernente la criticità in relazione all'attività di volontariato, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia dell'impiego di richiedenti asilo in strutture e attività scolastiche rivolte a minori. In particolare la pagina di Bergamo de «Il Corriere della Sera» dell'11 marzo 2017, con il titolo «Geromina, ci sono i profughi volontari a scuola e qualcuno manda i carabinieri», racconta di un soggetto richiedente asilo operante come volontario nella scuola Bicetti, sita nella frazione Geromina di Treviglio; o ancora, il quotidiano «Il Giorno», pagina Monza e Brianza, del 10 marzo 2017 nell'articolo «A scuola accompagnati dai profughi, scoppia la bufera politica», segnala come tre giovani richiedenti asilo facciano parte dei volontari che ogni mattina accompagnano i bambini nelle tre scuole elementari (Bernate, via Edison e via Monginevro) camminando lungo sei piedi-linee, in quel di Arcore;
- la protezione del minore deve essere totalmente garantita e assicurata da parte delle istituzioni sia amministrative sia giudiziarie; le prime con funzione preventiva, le seconde con funzione repressiva;
- in data 18 aprile 2017 entrava in vigore il cosiddetto «decreto Minniti» con particolare attenzione all'impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili, dove a tal fine i comuni possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo;

considerato che

- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE, in vigore dal 6 aprile 2014, avente lo scopo di predisporre nuove norme per la lotta contro la pedopornografia, l'abuso e lo sfruttamento dei minori;
- il suddetto decreto all'articolo 2 introduce l'articolo 25-bis che novella il d.p.r. n. 313/2002, che stabilisce che coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra;
- tuttavia la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2014, n. 9 e la nota del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 escludono dall'ambito di applicazione della norma suddetta, in merito alla richiesta del casellario giudiziale penale, i rapporti di volontariato; con la conseguenza che, per le organizzazioni che esercitano tale tipologia di attività, l'obbligo sussiste solo nel caso in cui esse assumano la veste di datori di lavoro, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto instaurato. Ad ogni modo, la normativa prevede in capo alle suddette organizzazioni l'obbligo di assicurazione a favore dei soggetti esercenti la prestazione volontaria medesima;

- proprio in virtù però dell'alto e responsabile compito a cui sono chiamati i volontari nell'accompagnare i bambini è auspicabile che gli stessi vengano riconosciuti e identificati, al fine che l'istituzione comunale o scolastica abbia contezza dei soggetti che svolgono tale tipo di attività in contatto con i minori e in vista della stipula di protocolli di intesa;

valutato che

il bene giuridico tutelato è la salvaguardia del minore e che la direttiva UE stabilisce che l'interesse del minore deve essere sempre considerato preminente rispetto ad altri beni o valori coinvolti nelle dinamiche sopra descritte, e le amministrazioni locali devono essere tenute a conoscenza dei soggetti che hanno contatto coi minori, al fine di poter inibire occasioni potenzialmente rischiose o dannose per i minori stessi;

tenuto, inoltre, in conto che

- la suddetta direttiva stabilisce che l'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia dentro e fuori il contesto di internet; includendo pertanto qualsiasi contesto sociale, sia ovviamente lavorativo sia anche di volontariato;
- la natura del rapporto fra le organizzazioni e i lavoratori/volontari risulta del tutto indifferente rispetto al bene giuridico tutelato (l'integrità psico-fisica del minore), posto che un'eventuale condotta impropria o pregiudizievole può provenire sia dal lavoratore (autonomo o subordinato) sia dal volontario;
- il legislatore italiano ha disciplinato il rapporto di lavoro, ma ha tenuto maglie più larghe nell'ambito del volontariato, travisando (anzi, distorcendo) in parte la ratio della norma UE, ad oggi tra l'altro sempre più oggetto di infiltrazioni negative sotto molteplici punti di vista;

preso atto che

- l'articolo 2 della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) afferma che «per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà»;
- l'articolo 3 della stessa legge stabilisce che nel proprio statuto le organizzazioni di volontariato devono prevedere «la gratuità delle prestazioni dei loro aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti»; da ultimo, l'articolo 4 fissa che «le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato»;

sottolineato che

- l'attività di volontariato debba essere svolta tramite un'organizzazione di volontariato, così come stabilito dalla legge n. 266/1991;
- l'organizzazione di volontariato deve verificare che il soggetto che chiede di aderire all'organizzazione medesima abbia i requisiti per svolgere la propria opera volontaria;
- in concreto, un mero esercizio logico ed ermeneutico impone di porre, fra i requisiti di ammissibilità allo svolgimento di attività di volontariato a contatto con i minori, che i soggetti coinvolti non siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.;
- la verifica di tale idoneità si attua attraverso la produzione del casellario giudiziale così come previsto dalla legge, o di dichiarazione equipollente;

tenuto in conto che

- il decreto legislativo n. 39/2014 introduceva il cosiddetto certificato antipedofilia;
- tale provvedimento prescrive, appunto, che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare;
- il soggetto che intende prestare la propria opera a contatto coi minori possa provvedere anche in via di autocertificazione, con le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci;

tenuto, inoltre, in conto che

- la Corte dei Conti di Regione Lombardia, con parere n. 192 dell'11 maggio 2015, ha stabilito la legittimità per un ente locale di avvalersi delle prestazioni di volontariato di un singolo cittadino senza intermediazione di un'organizzazione di volontariato. Conseguentemente è l'ente locale che dovrà farsi carico della copertura assicurativa del volontario, nonché dei controlli atti ad assicurarsi che il volontario, nel caso operi a stretto contatto con minori, non sia gravato in Italia o all'estero di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.;
- il d.p.r. n. 445/2000 all'articolo 3 stabilisce che può essere utilizzata, da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, autocertificazione solo laddove il fatto o l'atto o lo status possa essere verificato dalle autorità italiane;

evidenziato, da ultimo, che

per quanto attiene ai migranti nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale qualora volessero prestare la propria attività di volontariato, come i cittadini aderenti alla UE si rimanda agli articoli 3 e 46 del d.p.r. 445/2000;

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti

- a informare i comuni e gli uffici scolastici del territorio della Lombardia in merito allo spirito della direttiva sopra citata n. 2011/93/UE, proprio in riferimento al concetto dell'interesse superiore del minore in ogni ambito sociale che deve essere pienamente attuato;
- a sensibilizzare gli stessi a verificare i requisiti dei volontari, in materia di controllo sulla assenza di precedenti penali in Italia o all'estero, con particolare attenzione ai reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p, anche attraverso una autocertificazione in capo a tutti i soggetti;
- per i volontari di nazionalità extra UE si rimanda agli articoli 3 e 46 del d.p.r. 445/2000.».

Il vicepresidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 13 giugno 2017 - n. X/1533

Mozione concernente le misure per la prevenzione dei fattori di rischio e la sicurezza nelle strutture di pronto soccorso

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	54
Consiglieri votanti	n.	53
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 838 concernente le misure per la prevenzione dei fattori di rischio e la sicurezza nelle strutture di pronto soccorso, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- nel corso dell'attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono esposti a numerosi fattori di rischio che possono essere dannosi per la sicurezza e l'incolumità personale. Sono infatti sempre più frequenti le denunce e segnalazioni di gravi episodi di aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario che opera nelle ore notturne presso le strutture di pronto soccorso, un problema ormai costantemente al centro della cronaca locale e nazionale;
- le ultime notizie su nuove gravi aggressioni a operatori sanitari presso importanti strutture ospedaliere di Milano (San Paolo, Niguarda, Fatebenefratelli, Policlinico ecc.), testimoniano il dilagare di un fenomeno aggravato anche dalle condizioni di lavoro particolarmente a rischio degli stessi

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

operatori, soprattutto del personale che opera nelle ore notturne nei locali del pronto soccorso, spesso lasciati soli ad affrontare questo problema in condizioni di degrado e scarsa sicurezza;

osservato che

- secondo un'indagine recente condotta dal NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, il fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sul posto di lavoro è ormai dilagante ed è correlato a problemi sistemici del servizio sanitario, accentuati in questo periodo di crisi per i continui tagli alle strutture e il sotto-finanziamento del SSN. In base agli ultimi dati rilevati dal NurSind attraverso un sondaggio effettuato in questi mesi a livello nazionale, risulta che nel primo quadrimestre del 2017 sono stati aggrediti 1.163 operatori sanitari a fronte dei 1.999 per l'intero anno 2016. Se il trend di inizio anno fosse confermato, ci sarebbe una crescita esponenziale delle aggressioni del 75 per cento rispetto al 2016. Altissimo anche il numero di infermieri che rivelano di essere stati aggrediti: ben il 60 per cento. Ancora maggiore la percentuale di chi ritiene che il fenomeno sia in aumento o forte aumento: il 77,3 per cento;

- secondo i dati rilevati, le strutture di pronto soccorso rimangono le unità operative in cui le aggressioni si manifestano più frequentemente (soprattutto a danno delle operatrici), a causa di disfunzioni organizzative che in molte strutture ospedaliere si sono tradotte nell'assenza dei servizi adeguati e in situazioni di pesante carenza d'organico;

considerato che

- data la rilevanza del fenomeno, il Ministero della Salute ha affrontato il problema emanando una «Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari» (Raccomandazione n. 8, novembre 2007), volta ad incoraggiare l'analisi dei fattori di rischio per la sicurezza del personale e l'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e attenuarne le conseguenze negative;
- con il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2009 è stato istituito il Sistema informativo per il monitoraggio degli eventi sentinella in sanità, fra cui rientrano anche gli «atti di violenza a danno di operatore», segnali della presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Tale sistema dovrebbe consentire a tutte le Regioni e aziende sanitarie di segnalare gli eventi occorsi, le cause e le azioni predisposte al fine di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento stesso. In tal senso, il Ministero ha elaborato un Protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella, con l'obiettivo di fornire alle Regioni e alle aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e di gestione degli eventi sul territorio nazionale;
- ad oggi, tuttavia, permangono diverse criticità dovute alla sotto-segnalazione e all'estrema variabilità del numero e della tipologia delle segnalazioni tra le diverse Regioni e strutture sanitarie. In molti casi si registra la totale assenza di segnalazione, mentre alcune realtà sanitarie si caratterizzano per una attenzione mirata solo a specifici eventi sentinella;
- nonostante i dati allarmanti sulle continue aggressioni, il fenomeno è ancora ad oggi tendenzialmente sottostimato e questa sottovalutazione si ripercuote negativamente sul buon funzionamento del sistema sanitario nel suo complesso;
- occorrerebbe una costante analisi delle situazioni lavorative, in modo da poter individuare i fattori di rischio, esistenti o potenziali, che aumentano la probabilità di occorrenza di episodi di violenza, affinché ogni azienda sanitaria sia messa nelle condizioni di valutare la vulnerabilità degli ambienti di lavoro e di determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare, individuando le più efficaci soluzioni strutturali e organizzative per contrastare il fenomeno;
- è necessario dare continuità agli impegni assunti dalla Giunta con la mozione n. 431, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2015, n. 689 (Più sicurezza nei pronto soccorso degli ospedali in prossimità di EXPO), incrementando, con misure efficaci e durature, la sicurezza dei presidi ospedalieri, in particolare la sorveglianza nei pronto soccorso nelle ore notturne, a prescindere da ragioni di opportunità legate a eventi

contingenti o da mere questioni ideologiche connesse al tema dell'immigrazione (si vedano le risposte fornite dalla Giunta il 27 ottobre 2015 alla ITR n. 2466 concernente «Sicurezza nei pronto soccorso»);

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a continuare ad attivarsi per incrementare il livello di sicurezza nei pronto soccorso del territorio, soprattutto durante le ore notturne, supportando le aziende sanitarie nell'analisi dei fattori di rischio per la sicurezza del personale e nell'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, attraverso l'implementazione di misure efficaci e durature che consentano l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio presenti e l'acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi, migliorando la sicurezza e la qualità nell'organizzazione dei servizi sanitari.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quagliani

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 giugno 2017 - n. X/6755

Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e in particolare:
 - il comma 3 dell'art. 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) che, al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio;
 - il comma 11 dell'art. 43 «Disposizioni transitorie e finali» secondo cui in fase di prima applicazione per l'anno 2016 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale;
- la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017» e in particolare l'art. 27 che ha modificato il citato comma 11 dell'art. 43 della l.r. 16/2016 estendendone l'applicazione anche all'anno 2017;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00;
- la d.g.r. n. 5802 del 18 novembre 2016, «Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016»;

Dato atto che la disponibilità finanziaria per l'anno 2017 ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che la sperimentazione 2016, come prima fase di applicazione della misura, ha tenuto conto per il riparto delle risorse regionali di criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori e alle condizioni di maggiore fragilità economica dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici e in particolare:

- a) quale criterio territoriale di riferimento della misura regionale: le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale n. 27/2009, di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456;
- b) quali soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà: i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, in condizioni di maggiore fragilità economica in quanto appartenenti, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009, alle aree della protezione e dell'accesso, ed estesa, con successiva d.g.r. 5802/2016, anche a quella della permanenza;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione della misura 2017 oltre che alle Aler e ai Comuni ad alta tensione abitativa, a tutti i restanti comuni lombardi;

Considerato che, in base ai primi esiti della sperimentazione 2016 e alla ritenuta opportunità di individuare, per il 2017, un criterio per il riparto delle risorse regionali che tenga conto del fabbisogno degli enti proprietari, è stata condotta una rilevazione in grado di raccogliere un set di dati rappresentativi;

Visti i dati pervenuti e validati dagli enti proprietari, si è predisposto il quadro di riparto delle risorse regionali di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero degli assegnatari nelle aree della protezione,

dell'accesso e della permanenza in situazione di difficoltà economica di carattere transitorio, identificata in un importo di morosità non superiore a 4.000,00 euro;

- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili;

Considerato che per il riparto delle risorse sono stati presi in esame solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati» e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero;

Ritenuto di confermare, anche per la sperimentazione 2017, i requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà approvati con la d.g.r. 5448/2016 come integrata e modificata con d.g.r. 5802/2016 e in particolare:

- la presenza di un disagio economico effettivo di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale, considerando come tali l'insieme delle spese per il canone di locazione sociale e per i servizi comuni;
- l'appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009;
- un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici individuabile in 18 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Ritenuto, altresì, di definire:

- quale valore economico del contributo regionale di solidarietà assegnabile a ciascun nucleo familiare, un importo massimo di euro 1.200,00, da destinare alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017;
- un regime di condizionalità cui subordinare l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio, di cui all'Allegato C parte integrante del presente provvedimento, tra l'ente proprietario e l'assegnatario dell'alloggio sociale, i cui elementi minimi comuni sono costituiti:
 - a) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a pagare il canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
 - b) dall'impegno dell'inquilino assegnatario a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
 - c) dall'impegno dell'inquilino assegnatario/componente nucleo familiare, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione e sia in età lavorativa, ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'Albo regionale per i servizi al lavoro, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio;

Dato atto che le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà di cui ai punti precedenti sono stati riportati nel documento «Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016», Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Preso atto delle premesse sopra riportate;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

DELIBERA

1. di approvare le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà 2017, ai sensi degli articoli 25, comma 3 e 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la disponibilità finanziaria per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

3. di approvare il quadro di riparto delle risorse finanziarie regionali disponibili tra le Aler e i comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di rinviare gli atti di impegno e liquidazione della somma di euro 20.996.400,00 a valere sul capitolo 12.06.104.11293 del bilancio di esercizio 2017, a successivi provvedimenti dirigenziali secondo le modalità e nei tempi previsti nell'Allegato A del presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;

7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura degli adempimenti di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016

Premesse

Il servizio abitativo, di cui all'articolo 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", rappresenta l'elemento di transizione da un modello di intervento pubblico basato sulla offerta abitativa (edilizia residenziale pubblica) ad un modello di intervento orientato al soddisfacimento della domanda abitativa. L'alloggio sociale costituisce la componente fisica - necessaria ma non esclusiva - di un servizio che ha il suo nuovo baricentro nella presa in carico della persona e nell'offerta di servizi abitativi e sociali che seguono l'evoluzione delle condizioni e dei bisogni della persona. In questa nuova configurazione il servizio abitativo si integra con gli altri servizi territoriali, sociali e lavorativi, in quanto finalizzato a promuovere l'autonomia economica e l'inclusione sociale della persona.

Coerentemente con questo nuovo impianto orientato sulla persona, la legge regionale prevede all'art. 25 commi 2 e 3, due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità, vale a dire:

- i nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici;
- i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio;

Entrambi le misure di sostegno sono a carattere temporaneo e sono riconosciute in regime di condizionalità.

Nel 2016, in attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, è stata realizzata un'iniziativa per il sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso due provvedimenti di Giunta regionale (dgr 5448 del 25 luglio 2016 e dgr 5802 del 18 novembre 2016). In particolare, anche in considerazione delle risorse stanziare a bilancio (11,2 Mln€) si è provveduto, in via sperimentale, ad un riparto basato su criteri di concentrazione territoriale (133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016) e di priorità di bisogni con riferimento alle fasce d'utenza maggiormente disagiate da un punto di vista economico e sociale.

Con l'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è stato esteso anche all'anno 2017 il regime sperimentale previsto per l'anno 2016 dall'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 al fine di concludere il monitoraggio della misura 2016 e meglio definire in via sperimentale una più compiuta ed organica disciplina regolamentare per il contributo regionale di solidarietà.

La sperimentazione avviata nel 2017 è coperta con risorse regionali pari a 20.996.400,00 euro ed è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (art. 25, comma 3, l.r. 16/2016). A sostegno di tali nuclei familiari è istituito un contributo regionale di solidarietà, di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei servizi comuni a rimborso.

Il primo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è la condizione di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso).

Attualmente il valore economico del canone sociale, così come definito ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009, è determinato in base ad un indice di sopportabilità commisurato alla condizione economica del nucleo familiare. Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso - rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni - sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi (quote millesimali/consumi individuali) che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono tali spese comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, maggiore è il rischio di morosità.

La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare.

La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini.

Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - *ab origine* - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare.

Il secondo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata attraverso due elementi:

- la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro);
- la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 4.000. Tale importo è stato stimato calcolando un valore medio dei costi della locazione sociale su due annualità. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore.

Il terzo ed ultimo elemento evidenziato dall'articolo 25, comma 3, è il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà; tale aspetto si ricollega direttamente alla finalità ultima della misura regionale, vale a dire il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discende un'importante conseguenza, cioè che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità.

La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo che si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero dell'autonomia economica e sociale della persona.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

Il valore unitario del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un importo massimo di euro 1.200 per singolo nucleo familiare.

Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017.

3. Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni

Per il 2017, le risorse, pari a euro 20.996.400,00, sono state ripartite sulla base di alcuni indicatori richiesti agli enti proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici.

Per la determinazione del riparto delle risorse stanziate, è stata condotta una rilevazione del fabbisogno, attraverso la compilazione da parte degli enti proprietari/gestori, di un modulo informatizzato predisposto da Regione Lombardia (trasmesso il 4 aprile 2017), contenente un set di dati volti a conoscere la composizione degli assegnatari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici rispetto a due fasce di morosità.

Il quadro di riparto delle risorse regionali è stato determinato sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero complessivo degli assegnatari in condizione di difficoltà economica di carattere transitorio, rappresentata da un importo di morosità non superiore a 4.000 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1.200,00;
- dalle risorse regionali disponibili.

Per il riparto sono stati considerati solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero.

Le risorse regionali saranno trasferite agli enti proprietari entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016".

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi DGR 5802 del 18 novembre 2016 rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento.

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui al comma 3 dell'art. 25 della l.r. 16/2016.

4. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà

In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 30 giugno 2017:

1. essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
2. appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;
3. possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo complessivo di morosità superiore a euro 4.000,00 alla data del 30 giugno 2017. Per gli enti beneficiari della precedente misura di cui alla DGR 5802/2016 tale data di riferimento è fissata alla data di chiusura del relativo procedimento.

Condizione per accedere al contributo regionale di solidarietà è la sottoscrizione del "Patto di servizio" tra l'ente proprietario e l'assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

1. corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare ulteriori contenuti del patto di servizio personalizzandolo.

5. Accesso al contributo regionale di solidarietà

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria composizione con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente e, in caso di medesimo valore ISEERP, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni di cui al punto 4 posseduti e, conseguentemente, valuta la sussistenza del carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare secondo quanto indicato nel punto 1 - "Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà".

Il nucleo di valutazione assegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione

svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli enti, le Aler trasmettono ai rispettivi Comuni di residenza l'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà.

6. Rendicontazione

Il responsabile del procedimento, entro il 30 giugno 2018, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese:

una Relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale; limitatamente alle ALER, alla Relazione **è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento.**

Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali.

La Giunta regionale pubblica sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it) i dati e le informazioni raccolte del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

— • —

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Abbiategrasso	MI	19.700
Acquanegra sul Chiese	MN	2.400
Agrate Brianza	MB	17.800
Albairate	MI	7.500
Albano Sant'Alessandro	BG	2.400
Albiate	MB	2.400
Albino	BG	8.400
Albiolo	CO	2.800
Albonese	PV	2.400
Albuzzano	PV	2.400
Almè	BG	2.400
Almenno San Bartolomeo	BG	2.800
Alzano Lombardo	BG	3.700
Alzate Brianza	CO	2.400
Arcisate	VA	2.400
Arconate	MI	2.800
Arcore	MB	15.000
Ardesio	BG	5.600
Arese	MI	8.400
Arluno	MI	3.700
Arosio	CO	7.500
Arsago Seprio	VA	2.800
Asola	MN	4.700
Assago	MI	4.700
Asso	CO	6.600
Azzano San Paolo	BG	14.100
Bagnolo Cremasco	CR	2.400
Bagnolo Mella	BS	6.600
Bagnolo San Vito	MN	11.200
Baranzate	MI	2.400
Barbianello	PV	2.400
Bareggio	MI	17.800
Barlassina	MB	6.600
Barzago	LC	5.600
Bassano Bresciano	BS	4.700
Bellano	LC	2.400
Bellinzago Lombardo	MI	3.700
Bellusco	MB	4.700
Bergamo	BG	65.600
Berlingo	BS	2.400
Bernareggio	MB	3.700
Besana in Brianza	MB	4.700
Besate	MI	7.500
Besozzo	VA	4.700
Biassono	MB	10.300

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Bigarello	MN	2.800
Bodio Lomnago	VA	2.400
Boffalora sopra Ticino	MI	2.400
Bollate	MI	48.700
Bonate Sopra	BG	2.400
Bonate Sotto	BG	2.400
Bordolano	CR	2.400
Borgarello	PV	2.400
Borghetto Lodigiano	LO	7.500
Borgo Virgilio	MN	18.700
Borgofranco sul Po	MN	2.800
Borgosatollo	BS	5.600
Botticino	BS	4.700
Bovegno	BS	3.700
Bovezzo	BS	2.400
Brandico	BS	2.400
Braone	BS	2.800
Bregnano	CO	2.400
Brembate di Sopra	BG	2.400
Breme	PV	5.600
Breno	BS	2.800
Brescia	BS	410.400
Bressana Bottarone	PV	2.800
Bresso	MI	36.500
Brezzo di Bedero	VA	2.400
Brignano Gera d'Adda	BG	2.400
Briosco	MB	10.300
Brissago-Valtravaglia	VA	2.800
Broni	PV	14.100
Brugherio	MB	9.400
Brunello	VA	2.400
Buccinasco	MI	2.800
Buguggiate	VA	3.700
Burago di Molgora	MB	8.400
Buscate	MI	3.700
Busnago	MB	2.400
Bussero	MI	7.500
Busto Arsizio	VA	84.300
Busto Garolfo	MI	31.900
Cadegliano-Viconago	VA	4.700
Cadorago	CO	3.700
Cadrezzate	VA	3.700
Cairate	VA	6.600
Calcinata	BG	2.800
Calcinato	BS	9.400
Calvagese della Riviera	BS	4.700
Calvenzano	BG	2.800

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Cambiago	MI	4.700
Campodolcino	SO	2.400
Canegrate	MI	2.800
Canneto sull'Oglio	MN	3.700
Canonica d'Adda	BG	2.800
Cantù	CO	19.700
Canzo	CO	2.800
Capo di Ponte	BS	2.800
Caponago	MB	3.700
Caprino Bergamasco	BG	2.400
Carate Brianza	MB	18.700
Caravaggio	BG	10.300
Carbonara di Po	MN	3.700
Cardano al Campo	VA	15.900
Carimate	CO	14.100
Carnate	MB	6.600
Caronno Pertusella	VA	2.400
Carpenedolo	BS	2.400
Carugate	MI	13.100
Carugo	CO	3.700
Carvico	BG	2.400
Casalbuttano ed Uniti	CR	7.500
Casale Cremasco-Vidolasco	CR	2.400
Casaletto Ceredano	CR	2.400
Casaletto di Sopra	CR	2.400
Casalmoro	MN	2.800
Casatenovo	LC	12.200
Casatisma	PV	2.400
Casciago	VA	2.800
Casei Gerola	PV	5.600
Casnate con Bernate	CO	2.400
Casnigo	BG	2.400
Casorate Primo	PV	6.600
Casorate Sempione	VA	2.400
Cassano d'Adda	MI	41.200
Cassano Magnago	VA	13.100
Cassina de' Pecchi	MI	2.400
Cassina Rizzardi	CO	4.700
Cassolnovo	PV	2.800
Castano Primo	MI	4.700
Casteggio	PV	4.700
Castegnato	BS	2.400
Castel d'Ario	MN	2.400
Castel Goffredo	MN	2.400
Castelbelforte	MN	7.500
Castelcovati	BS	5.600
Castellanza	VA	45.000

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Castelleone	CR	14.100
Castelli Calepio	BG	4.700
Castello Cabiaglio	VA	5.600
Castello d'Agogna	PV	2.400
Castelveciana	VA	2.400
Castelverde	CR	4.700
Castenedolo	BS	2.400
Castiglione d'Adda	LO	2.400
Castiglione delle Stiviere	MN	5.600
Castiglione Olona	VA	2.400
Castrezzato	BS	5.600
Cavenago di Brianza	MB	7.500
Cavernago	BG	2.400
Cavriana	MN	2.400
Cellatica	BS	5.600
Cenate Sopra	BG	2.400
Ceresara	MN	2.400
Cerete	BG	4.700
Ceriano Laghetto	MB	4.700
Cermenate	CO	2.400
Cernobbio	CO	2.800
Cernusco Lombardone	LC	4.700
Cernusco sul Naviglio	MI	60.000
Cero Maggiore	MI	15.900
Cervesina	PV	2.400
Cervignano d'Adda	LO	2.400
Cesano Maderno	MB	13.100
Cesate	MI	15.900
Chiari	BS	14.100
Chiavenna	SO	9.400
Chiuro	SO	2.400
Cinisello Balsamo	MI	58.100
Cisano Bergamasco	BG	2.800
Cislago	VA	2.800
Cisliano	MI	3.700
Clusone	BG	6.600
Coccaglio	BS	7.500
Codogno	LO	2.400
Cologne	BS	3.700
Cologno Monzese	MI	44.000
Colturano	MI	2.400
Colverde	CO	2.400
Como	CO	59.000
Concesio	BS	2.800
Concorezzo	MB	12.200
Confienza	PV	5.600
Corbetta	MI	23.400

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Cormano	MI	15.000
Cornaredo	MI	18.700
Cornate d'Adda	MB	2.400
Corsico	MI	47.800
Corte de' Frati	CR	2.800
Cortenuova	BG	2.400
Corteolona e Genzone	PV	3.700
Cosio Valtellino	SO	2.400
Costa de' Nobili	PV	2.400
Costa Masnaga	LC	2.400
Costa Volpino	BG	2.800
Crema	CR	51.500
Cremona	CR	177.100
Cucciago	CO	7.500
Curno	BG	9.400
Curtatone	MN	27.200
Cusano Milanino	MI	3.700
Cuvio	VA	2.400
Dalmine	BG	23.400
Darfo Boario Terme	BS	12.200
Dello	BS	6.600
Derovere	CR	2.400
Desenzano del Garda	BS	14.100
Desio	MB	63.700
Dosolo	MN	6.600
Dumenza	VA	2.400
Edolo	BS	2.400
Erba	CO	14.100
Erbusco	BS	2.400
Faloppio	CO	2.400
Ferno	VA	2.800
Fiesse	BS	15.000
Figino Serenza	CO	2.400
Filago	BG	2.400
Fino Mornasco	CO	2.800
Fontanella	BG	2.400
Frascarolo	PV	4.700
Gadesco-Pieve Delmona	CR	3.700
Gaggiano	MI	10.300
Gallarate	VA	100.300
Gambara	BS	4.700
Gambarana	PV	2.400
Gandino	BG	2.400
Garbagnate Milanese	MI	29.000
Gardone Val Trompia	BS	14.100
Garlasco	PV	7.500
Garlate	LC	2.400

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Gavardo	BS	4.700
Gavirate	VA	4.700
Gazoldo degli Ippoliti	MN	2.400
Gerenzano	VA	2.800
Germignaga	VA	2.400
Gerre de' Caprioli	CR	2.400
Gessate	MI	4.700
Ghedi	BS	4.700
Ghisalba	BG	2.800
Gianico	BS	2.400
Giussano	MB	13.100
Goito	MN	4.700
Golasecca	VA	2.800
Gonzaga	MN	7.500
Gorgonzola	MI	25.300
Gorla Maggiore	VA	10.300
Gorla Minore	VA	8.400
Gottolengo	BS	7.500
Grantola	VA	2.400
Grassobbio	BG	4.700
Grontardo	CR	2.400
Gropello Cairoli	PV	2.400
Guanzate	CO	2.800
Guidizzolo	MN	3.700
Gussola	CR	2.400
Inarzo	VA	2.400
Induno Olona	VA	2.400
Inveruno	MI	11.200
Inzago	MI	15.000
Iseo	BS	2.800
Isorella	BS	2.400
Ispra	VA	2.400
Jerago con Orago	VA	2.400
Lainate	MI	11.200
Lallio	BG	2.800
Lambrugo	CO	2.800
Lasnigo	CO	5.600
Lavena Ponte Tresa	VA	2.400
Lecco	LC	26.200
Lefte	BG	2.400
Legnano	MI	124.600
Leno	BS	6.600
Lesmo	MB	13.100
Limbate	MB	40.300
Limido Comasco	CO	2.400
Lipomo	CO	2.800
Liscate	MI	7.500

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Lissone	MB	102.100
Locate Varesino	CO	2.400
Lodi	LO	80.600
Lograto	BS	6.600
Lomazzo	CO	2.800
Lomello	PV	2.800
Lonate Pozzolo	VA	8.400
Lonato del Garda	BS	6.600
Luino	VA	26.200
Lumezzane	BS	18.700
Lurate Caccivio	CO	2.400
Maccagno con Pino e Veddasca	VA	2.400
Maclodio	BS	2.400
Madesimo	SO	2.400
Madone	BG	2.400
Magenta	MI	8.400
Magnacavallo	MN	2.800
Magnago	MI	8.400
Mairano	BS	3.700
Malagnino	CR	2.400
Malgrate	LC	3.700
Malnate	VA	8.400
Manerba del Garda	BS	2.800
Manerbio	BS	2.800
Mantova	MN	28.100
Marcallo con Casone	MI	3.700
Marcaria	MN	6.600
Mariano Comense	CO	22.500
Marmirolo	MN	29.000
Marnate	VA	5.600
Marone	BS	2.400
Martinengo	BG	7.500
Mazzano	BS	2.400
Meda	MB	18.700
Mede	PV	2.400
Mediglia	MI	10.300
Medole	MN	2.400
Melegnano	MI	2.800
Melzo	MI	35.600
Merate	LC	7.500
Mesero	MI	7.500
Milano	MI	1.598.400
Miradolo Terme	PV	2.400
Montalto Pavese	PV	2.400
Montano Lucino	CO	2.400
Montevecchia	LC	2.400
Monticello Brianza	LC	2.400

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Montichiari	BS	32.800
Montorfano	CO	2.400
Monza	MB	208.000
Morimondo	MI	3.700
Mozzate	CO	9.400
Muggiò	MB	25.300
Mulazzano	LO	9.400
Musso	CO	2.400
Nave	BS	6.600
Nerviano	MI	3.700
Nibionno	LC	2.400
Novate Milanese	MI	15.900
Novedrate	CO	2.400
Offlaga	BS	2.400
Olgiate Comasco	CO	15.000
Olgiate Olona	VA	15.900
Opera	MI	17.800
Orio al Serio	BG	2.400
Ornago	MB	2.400
Orsenigo	CO	3.700
Orzinuovi	BS	30.900
Orzivecchi	BS	2.400
Osio Sopra	BG	4.700
Osnago	LC	2.400
Ospitaletto	BS	3.700
Ossona	MI	2.400
Ostiglia	MN	2.800
Ozzero	MI	8.400
Paderno d'Adda	LC	2.400
Paderno Dugnano	MI	35.600
Paderno Ponchielli	CR	2.400
Palazzolo sull'Oglio	BS	5.600
Palosco	BG	2.400
Pandino	CR	2.400
Parabiago	MI	10.300
Parre	BG	2.800
Passirano	BS	2.400
Paullo	MI	3.700
Pavia	PV	154.600
Pegognaga	MN	3.700
Peschiera Borromeo	MI	17.800
Pessano con Bornago	MI	4.700
Pessina Cremonese	CR	2.400
Pian Camuno	BS	4.700
Piancogno	BS	4.700
Pieve Albignola	PV	2.400
Pieve del Cairo	PV	2.400

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Pieve Emanuele	MI	12.200
Pioltello	MI	23.400
Pisogne	BS	10.300
Pizzighettone	CR	2.400
Poggio Rusco	MN	6.600
Poggiridenti	SO	2.400
Pognano	BG	2.400
Pompiano	BS	11.200
Pomponesco	MN	2.400
Ponte San Pietro	BG	10.300
Pontirolo Nuovo	BG	2.400
Porto Mantovano	MN	15.900
Porto Valtravaglia	VA	2.400
Pozzaglio ed Uniti	CR	2.400
Pozzo d'Adda	MI	2.400
Pozzuolo Martesana	MI	5.600
Pradalunga	BG	2.400
Prata Camporaccio	SO	2.400
Pregnana Milanese	MI	10.300
Presezzo	BG	2.400
Pumenengo	BG	2.800
Quingentole	MN	4.700
Quinzano d'Oglio	BS	6.600
Quistello	MN	2.400
Ranica	BG	2.400
Remedello	BS	3.700
Rescaldina	MI	5.600
Revere	MN	3.700
Rezzato	BS	6.600
Rho	MI	60.000
Rivarolo del Re ed Uniti	CR	2.400
Rivarolo Mantovano	MN	4.700
Rivolta d'Adda	CR	8.400
Robbio	PV	3.700
Robecco sul Naviglio	MI	2.800
Roccafranca	BS	5.600
Rodengo Saiano	BS	2.400
Rodero	CO	2.400
Rodigo	MN	3.700
Roè Volciano	BS	11.200
Romanengo	CR	2.400
Roncadelle	BS	2.800
Ronco Briantino	MB	2.400
Roncoferraro	MN	7.500
Rosate	MI	8.400
Rovato	BS	4.700
Rovellasca	CO	6.600

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Rovello Porro	CO	5.600
Roverbella	MN	4.700
Roverbella	MN	2.400
Rozzano	MI	20.600
Rudiano	BS	14.100
Sabbioneta	MN	10.300
Sale Marasino	BS	2.400
Salò	BS	11.200
Samarate	VA	23.400
San Benedetto Po	MN	16.900
San Donato Milanese	MI	30.900
San Felice del Benaco	BS	2.400
San Giacomo delle Segnate	MN	5.600
San Giorgio di Lomellina	PV	2.400
San Giorgio di Mantova	MN	10.300
San Giorgio su Legnano	MI	3.700
San Martino dall'Argine	MN	2.800
San Paolo	BS	3.700
San Paolo d'Argon	BG	2.800
San Vittore Olona	MI	10.300
San Zeno Naviglio	BS	2.400
San Zenone al Lambro	MI	2.800
Santa Giuletta	PV	2.800
Sant'Angelo Lodigiano	LO	9.400
Santo Stefano Ticino	MI	2.800
Sarezzo	BS	2.800
Saronno	VA	26.200
Secugnago	LO	2.400
Sedriano	MI	10.300
Segrate	MI	45.000
Semiana	PV	3.700
Senago	MI	26.200
Seniga	BS	2.800
Seregno	MB	57.200
Seriate	BG	14.100
Sermide e Felonica	MN	9.400
Serravalle a Po	MN	2.400
Sesto Calende	VA	20.600
Sesto ed Uniti	CR	2.400
Sesto San Giovanni	MI	99.300
Settimo Milanese	MI	31.900
Seveso	MB	8.400
Sirmione	BS	7.500
Solaro	MI	24.400
Somaglia	LO	2.800
Somma Lombardo	VA	6.600
Soncino	CR	15.000

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Sondrio	SO	8.400
Soresina	CR	14.100
Sorisole	BG	2.800
Sotto il Monte Giovanni XXIII	BG	2.400
Sovere	BG	2.800
Sovico	MB	3.700
Spinadesco	CR	2.400
Stagno Lombardo	CR	2.400
Stezzano	BG	7.500
Suisio	BG	2.400
Sulbiate	MB	2.800
Sumirago	VA	2.400
Sustinente	MN	2.800
Suzzara	MN	14.100
Taino	VA	2.400
Talamona	SO	2.400
Tavazzano con Villavesco	LO	2.400
Tavernerio	CO	2.400
Telgate	BG	2.400
Terno d'Isola	BG	5.600
Torbole Casaglia	BS	5.600
Torre Boldone	BG	3.700
Torre d'Isola	PV	2.400
Toscolano-Maderno	BS	13.100
Tradate	VA	7.500
Travagliato	BS	5.600
Trescore Cremasco	CR	3.700
Treviglio	BG	46.800
Treviolo	BG	6.600
Trezzano sul Naviglio	MI	3.700
Trezzo sull'Adda	MI	27.200
Tribiano	MI	2.400
Triuggio	MB	4.700
Tromello	PV	2.800
Truccazzano	MI	2.800
Turate	CO	2.400
Uboldo	VA	9.400
Usmate Velate	MB	3.700
Vaiano Cremasco	CR	2.800
Vailate	CR	2.400
Val Brembilla	BG	2.800
Valmadrera	LC	6.600
Vanzago	MI	2.400
Vaprio d'Adda	MI	7.500
Varedo	MB	11.200
Varese	VA	37.500
Varzi	PV	2.400

COMUNE BENEFICIARIO	PROVINCIA	RIPARTIZIONE RISORSE
Vedano al Lambro	MB	23.400
Vedano Olona	VA	15.900
Veduggio con Colzano	MB	9.400
Venegono Inferiore	VA	6.600
Venegono Superiore	VA	2.400
Verano Brianza	MB	2.400
Verdello	BG	2.800
Vergiate	VA	2.400
Verolanuova	BS	2.800
Viadana	MN	11.200
Vidigulfo	PV	2.800
Vigano San Martino	BG	2.400
Vigevano	PV	44.000
Villa Carcina	BS	4.700
Villa Cortese	MI	8.400
Villa d'Almè	BG	2.800
Villa Poma	MN	2.400
Villanuova sul Clisi	BS	3.700
Villasanta	MB	14.100
Villimpenta	MN	12.200
Vimercate	MB	48.700
Vimodrone	MI	11.200
Voghera	PV	40.300
Volongo	CR	2.400
Volta Mantovana	MN	3.700
Zanica	BG	2.400
Zerbolò	PV	2.800
Zibido San Giacomo	MI	20.600
Zogno	BG	2.400
TOTALE		7.504.400

ENTE BENEFICIARIO	RIPARTIZIONE RISORSE
ALER MILANO	7.026.000
ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA	2.361.100
ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	2.265.900
ALER PAVIA - LODI	1.020.200
ALER BERGAMO - LECCO- SONDRIO	818.800
TOTALE	13.492.000

PATTO DI SERVIZIO**TRA**

Il sig./sig.ra _____ codice inquilino _____

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in:

via _____ N _____

comune _____ provincia _____ CAP _____

E

(Ente proprietario ovvero ente gestore)

rappresentato da _____

RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e in particolare l'art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, che copre il pagamento dei servizi a rimborso;

PREMESSO CHE:

- la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare;
- a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig/la Sig.ra _____ risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di euro ____ destinato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le eventuali spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue:

Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a:

1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del presente Patto di Servizio;
2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
3. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato.

Il COMUNE/ALER _____ ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003.

Luogo _____, lì _____

Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà _____

Firma del rappresentante del COMUNE/ALER _____

Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Firma _____

D.g.r. 21 giugno 2017 - n. X/6756

Accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel comune di Milano-Q.re Lorenteggio: attuazione dell'accordo e conseguente variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 - Aggiornamento prospetto di raccordo attività 2017/2019 Infrastrutture Lombarde s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia Comune di Milano e ALER Milano finalizzato all'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio, promosso con d.g.r. del 24 luglio 2015 n. X/3893 e approvato con decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 428 del 26 maggio 2016, ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6 comma 8, l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 e che costituisce attuazione dell'Asse V «Sviluppo Urbano Sostenibile» del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che tra le diverse azioni in esso contenute è prevista la realizzazione di opere di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER Milano, a valere sull'Asse V «Sviluppo urbano sostenibile» POR FESR Azione V.9.b.1.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi destinati a persone e nuclei familiari fragili per ragioni economiche e sociali, di cui all'art. 5 (tabella 1) dell'Accordo di Programma per un importo complessivo pari a 45.000.000,00 euro;

Richiamate :

- la d.g.r. del 14 luglio 2015 n. X/3829 con cui si dà atto della copertura finanziaria pari a 45.000.000,00 euro per le opere di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER Milano, di cui sopra e si individua Infrastrutture Lombarde s.p.a. quale soggetto cui affidare, tramite convenzione, l'incarico di riqualificazione del patrimonio ALER del quartiere erp sito in Lorenteggio - Milano;
- la lettera del 29 luglio 2015 con cui è stato affidato ad Infrastrutture Lombarde s.p.a l'incarico di riqualificazione del patrimonio ALER del quartiere erp sito in Lorenteggio - Milano per un importo complessivo pari a 45.000.000,00 euro, a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020;
- la d.g.r. del 29 dicembre 2016 n. X/6101 «Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - piano studi e ricerche 2017/2019» in cui, tra gli altri, è inserita tra le attività affidate a Infrastrutture Lombarde s.p.a l'attuazione dell'Asse V «Sviluppo Urbano Sostenibile» POR FESR nel quartiere Lorenteggio (azione n. 36);

Preso atto che nel corso del Collegio di Vigilanza del 13 settembre del 2016 è stato definito lo Scenario 2) del masterplan quale ambito su cui attivare gli interventi a valere sul POR-FESR, Azione V.9.b.1.1 e in quanto presenta:

- il maggior numero di risoluzione di situazioni con criticità edilizie e sociali, rafforzando l'integrazione del quartiere con il contesto urbano ;
- un numero contenuto di alloggi in proprietà da acquisire;

Visto il verbale della seduta del 12 aprile 2017 con cui il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma in argomento ha approvato:

- i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione dello scenario 2 del Masterplan, comprese le specificazioni funzionali degli spazi del civico Giambellino 150 per la realizzazione dell' Hub di Comunità (il cui obiettivo è dare attuazione alle azioni PON-METRO POR-FESR e FSE), come di seguito elencati e come illustrati nell' Allegato 1) del verbale del Collegio di Vigilanza:
 - demolizione e ricostruzione del civico Lorenteggio 181 - 5 piani fuori terra (3 edifici);
 - demolizione e ricostruzione del civico Lorenteggio 179 - 4 piani fuori terra (4 edifici);
 - demolizione dei 4 edifici del civico Manzano 4 e la ricostruzione di due soli edifici - 4 piani fuori terra e sistemazione aree;

- demolizione del civico Segneri 3 e sistemazione dell'area;
- ristrutturazione del civico Giambellino 150, comprensiva della realizzazione di spazi - a primo piano con accesso dallo stesso civico - per l'attuazione sinergica di azioni PON METRO, POR-FESR ed POR-FSE;

- il Quadro Tecnico Economico (QTE) degli interventi previsti, di cui sopra, per un ammontare complessivo di euro 49.957.604,00, comprendente la quota parte comunale per la realizzazione degli spazi del primo piano del fabbricato di via Giambellino 150 con accesso dallo stesso civico, stimata per un importo di circa euro 1.500.000,00 (oneri complementari compresi) - Allegato 2) del verbale del Collegio di Vigilanza;

- il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano relativo alla realizzazione e all'utilizzo degli spazi dell'Hub di comunità previsto all'interno di una porzione dell'immobile di via Giambellino 150, di proprietà Aler Milano, nell'ambito della riqualificazione complessiva del quartiere Lorenteggio di cui al soprarichiamato Accordo di Programma - Allegato 3) del verbale del Collegio di Vigilanza;

Impegnando altresì:

- il Comune di Milano ad assicurare la copertura dei costi dell'intervento di ristrutturazione edilizia degli spazi di cui sopra, quale quota parte delle risorse a valere sul proprio bilancio indicate all'art. 5), tab. 4) dell'Accordo di Programma, per un ammontare complessivo di circa euro 1.500.000,00;
- i referenti di Regione Lombardia a procedere all'integrazione dell'incarico già affidato con lettera del 29 luglio 2015 a Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la realizzazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel quartiere Lorenteggio, al fine di aggiornarlo secondo i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione dello scenario 2 del Masterplan di cui all'Allegato 1), le indicazioni del nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) di euro 49.957.604,00, di cui all'Allegato 2) e tenendo conto della ristrutturazione degli spazi del 1° piano di via Giambellino 150 ed accesso dallo stesso per la realizzazione dell'Hub di Comunità;
- Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano, attraverso i propri referenti tecnici a sottoscrivere, entro il 15 maggio, il Protocollo d'Intesa - Allegato 3);

Preso atto delle motivazioni tecniche della Segreteria Tecnica dell'Accordo di programma del 4 aprile scorso e fatte proprie dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 12 aprile sopraccitata, come desumibili dal verbale, che hanno portato ad un incremento pari a 4.957.604,00 meuro dell'importo delle opere da realizzare per la riqualificazione degli edifici del quartiere Lorenteggio in capo a Infrastrutture Lombarde spa, quindi da un importo indicato all'art. 5 dell'Accordo di programma di 45.000.000,00 euro per la riqualificazione degli alloggi erp ad un importo complessivo pari a 49.957.604,00;

Valutato che le opere di cui all'Allegato 1) del verbale del Collegio di Vigilanza non possono che costituire integrazione della lettera d'incarico precedentemente sottoscritta, in quanto si tratta di un aggiornamento finanziario delle opere precedentemente affidate e che risultano coerenti con quanto disciplinato dalla Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde, repertoriata al n 19154 del 4 aprile 2016;

Visti altresì:

- il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 »Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009», ed in particolare l'art. 51, comma 2;
- l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori ed il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2 comma 5 della legge regionale;
- la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» ed in particolare l'art., comma 4 che, nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con delibera di Giunta;
- la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017- 2019;

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

Valutato che occorre altresì rimodulare le risorse indicate per le annualità 2017, 2018 e 2019 nel prospetto di raccordo approvato con d.g.r. del 29 dicembre 2016 n. X/6101 a seguito dell'evoluzione delle attività progettuale;

Considerato che:

- l'incremento di 4.957.604,00 euro costituisce modifica del prospetto di raccordo delle attività di Infrastrutture Lombarde s.p.a., di cui alla d.g.r. del 29 dicembre n. X/6101;
- il Gruppo di Lavoro PRS ha preso atto in data 18 maggio 2017 dell'informativa, presentata dalla DG Casa, Housing Sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese, di modifica del prospetto di raccordo delle attività di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

Verificata la disponibilità finanziaria per le risorse mancanti pari a 4.957.604,00 euro sul capitolo 11992 esercizi finanziari 2018 e 2019;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato A) che aggiorna il prospetto di raccordo delle attività 2017-2019 di Infrastrutture Lombarde s.p.a., parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Finanza e Controllo di Gestione la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Visti:

- il Decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni e responsabilità in capo alle Direzioni Generali e Centrali per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea» con il quale sono definite le funzioni in capo all'Autorità di Gestione e alle Direzioni Generali per l'attuazione del POR, aggiornato con successivo Decreto del Segretario Generale n. 390/2016;
- il Decreto dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 n. 7161 del 21 luglio 2016 di nomina del responsabile dell'Asse V Por FESR;

Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano relativo alla realizzazione e all'utilizzo degli spazi dell'Hub di comunità, allegato al verbale del Collegio di Vigilanza del 12 aprile scorso Allegato B) parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A) che aggiorna il prospetto di raccordo delle attività 2017-2019 di Infrastrutture Lombarde s.p.a., di cui alla d.g.r. del 29 dicembre n. X/6101, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano relativo alla realizzazione e all'utilizzo degli spazi dell'Hub di comunità, Allegato B) parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare al Responsabile d'Asse V POR FESR 2014-2020 la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano relativo alla realizzazione e all'utilizzo degli spazi dell'Hub di comunità previsto all'interno di una porzione dell'immobile di via Giambellino 150, di proprietà Aler Milano, nell'ambito della riqualificazione complessiva del quartiere Lorenteggio di cui al soprarichiamato Accordo di Programma - Allegato 3) del verbale del Collegio di Vigilanza;

4. di demandare al Responsabile d'Asse V POR FESR 2014-2020 i provvedimenti necessari all'integrazione dell'incarico in essere ad Infrastrutture Lombarde s.p.a. con l'integrazione finanziaria pari a pari a 4.957.604,00 euro a valere sul capitolo 11992, che presenta la necessaria capienza, oltre alle opere di riqualificazione degli spazi di via Giambellino 150, previsti nel Protocollo d'Intesa soprarichiamato;

5. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dal l'ordinamento contabile regionale;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei Conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 del regolamento del 10 giugno 2013, n. 1, di attuazione dell'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.a. - Prospetto di raccordo Attività 2017-2019 aggiornato con la presente DGR														
Attività (breve descrizione attività)	Importo anno 2017			importo anno 2018			importo anno 2019			Capitolo	Corrente/ Capitale	Missioni	Programmi	Direzione Generale Competente
	COSTI INTERNI	COSTI ESTERNI	TOTALE	COSTI INTERNI	COSTI ESTERNI	TOTALE	COSTI INTERNI	COSTI ESTERNI	TOTALE					
Azioni per l'attuazione dell'Asse V "Sviluppo Urbano Sostenibile". POR FESR 2014-2020 quartiere Lorenteggio (MI) e quartiere e.r.p.Bollate	188.356,80	1.695.211,20	1.883.568,00	381.185,90	3.430.673,10	3.811.859,00	478.252,90	4.304.276,10	4.782.529,00	10848	Capitale	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.06 Interventi per diritto alla casa	U1. DG Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese
	131.849,76	1.186.648,24	1.318.498,00	266.830,13	2.401.470,87	2.668.301,00	334.777,03	3.012.992,97	3.347.770,00	10864	Capitale	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.06 Interventi per diritto alla casa	U 1. DG Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese
	56.507,04	508.562,96	565.070,00	114.355,77	1.029.202,23	1.143.558,00	143.475,87	1.291.283,13	1.434.759,00	10882	Capitale	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.06 Interventi per diritto alla casa	U1.DG Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese
				10.000,00	90.000,00	100.000,00	485.760,40	4.371.843,60	4.857.604,00	11992	Capitale	[8] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[8.02] Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	U1.DG Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

ALLEGATO 3

**ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE IN MILANO -
QUARTIERE LORENTEGGIO
ACCORDO DI PROGRAMMA 3 MAGGIO 2016**

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Regione Lombardia – con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona dell'assessore alla Casa, Housing Sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese, Fabrizio Sala

Comune di Milano - con sede in Milano, via Larga 12, nella persona dell'Assessore Casa e Lavori Pubblici, Gabriele Rabaiotti e dell'Assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano - ALER Milano, con sede in Milano, Viale Romagna 26, nella persona del Presidente Angelo Maria Sala

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Regionale (POR) sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 prevede uno specifico "Asse V" dedicato allo "Sviluppo urbano sostenibile", per l'attuazione di obiettivi di inclusione sociale mediante la rigenerazione urbana dei quartieri di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano, caratterizzati da grave disagio edilizio e sociale, attraverso azioni materiali ed immateriali diversificate volte a garantire strategie di azioni integrate finalizzate al miglioramento delle condizioni di contesto e di vita degli abitanti;
- il POR ha indicato il Comune di Milano come uno dei territori beneficiari di tale Asse e l'area d'intervento è stata individuata nel quartiere ERP Lorenteggio e nel più ampio ambito urbano all'intorno;
- in data 03/05/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano – proprietaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, finalizzato all'attuazione del "Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di Milano – Quartiere Lorenteggio", i cui interventi di rigenerazione, sono finanziati a valere sui fondi POR e POR_FSE, con risorse proprie della Regione Lombardia e del Comune di Milano nonché, con risorse del PON METRO Città Metropolitane, del PNEA e della Legge n. 80/2014 e risorse per la bonifica e smaltimento amianto, il tutto nell'ottica di un più efficace raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione da perseguire;



- tale Accordo ed in esito al perfezionamento della convenzione di delega in data 30 marzo 2017, prevede all'art. 4 - *Ruolo ed impegni dei soggetti sottoscrittori*, punto 4.2.1 lett. c) e lett. e) l'impegno del Comune di Milano – Autorità Urbana ed Organismo Intermedio a:
- attuare l'azione per il sostegno sociale all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato, in attuazione all'Azione V.3.c.1.1 del POR FESR – Azione 3.7.1 dell'Accordo di Partenariato;
 - attuare e coordinare l'azione di sostegno a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica – Azione 9.1.3 POR_FSE;
- ed al punto 4.3.3 lett. a) e lett. e) impegna Aler Milano:
- a mettere a disposizione di Regione Lombardia – Autorità di Gestione, e per suo tramite, a Infrastrutture Lombarde S.p.A. – soggetto esecutore degli interventi di riqualificazione edilizia, nei tempi coerenti con il crono programma dell'Accordo di Programma, gli immobili ERP interessati dalle opere a valere sulle risorse POR_FESR;
 - a mettere a disposizione, nello stato di fatto ed in relazione alle disponibilità presenti nell'ambito oggetto dell'Accordo, spazi a titolo gratuito (ad eccezione dei costi gestionali e dei servizi quali luce, gas, riscaldamento ecc.), per l'attivazione di progetti sociali e/o avvio di imprese sociali di cui alla citata lett. C dell'art. 4.2.1 e per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico da parte del Comune;
- in conformità ai disposti dell'Accordo di Programma, il Comune di Milano si è impegnato a dedicare una quota parte delle risorse PON-METRO – pari a 5 meuro – per la realizzazione di specifici interventi che trovino localizzazione e/o abbiano ricadute sul comparto urbano Lorenteggio. In particolare il Comune, in sinergia con le azioni POR_FESR V.3.c.1.1 e POR_FSE 9.1.3 ad esso delegate, intende dedicare una quota delle risorse PON-METRO per l'attuazione nel contesto ERP dei progetti denominati *“Gli Hub dell'innovazione inclusiva – individuazione ed implementazione di nuovi servizi in aree degradate”* e *“Gli Hub dell'innovazione inclusiva - piattaforma per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro”*, volti ad avviare e consolidare processi d'innovazione sociale attraverso il rafforzamento di reti/piattaforme di relazioni tra attori diversi per aumentare la coesione sociale. I progetti, il cui obiettivo è dare attuazione alle azioni PON METRO e POR_FESR ed FSE sopra citate, attraverso un'unica strategia integrata, richiede la disponibilità di spazi di una superficie consistente stimata in circa 650/700 mq. complessivi, avrà una valenza territoriale, in quanto basato sui bisogni del quartiere, ma con una forte vocazione sovra locale, in quanto diventerà il centro di sperimentazioni e “incubatore” di processi d'innovazione;
- il Comune di Milano non possiede all'interno del quartiere spazi o strutture di proprietà in grado di soddisfare tali esigenze e pertanto, è risultato essere strategico allo scopo - in quanto rispondente a specifiche caratteristiche tipologiche, funzionali e logistiche ritenute indispensabili per l'attrattività dell'obiettivo – l'edificio di proprietà Aler Milano localizzato in via Giambellino 150, angolo via Segneri con affaccio sulla piazza Tirana, vista la sua collocazione di “ingresso al quartiere”, la sua conformazione edilizia, la presenza di attività commerciali al piede e l'alta accessibilità con il resto della città data dalla immediata adiacenza alle linee di trasporto pubblico, sia extraurbano (stazione

ferroviaria San Cristoforo), sia locale (autobus e linea tramviaria), a cui si aggiungerà, nel 2021, l'apertura della nuova stazione Segneri della Metropolitana M4;


- l'Aler Milano, in forza di atto in data 21 dicembre 1939 notaio Giuseppe Quadri rep. n. 3745/1740 è divenuta proprietaria dell'area su cui è stato edificato l'immobile, con Licenza Atti n. 203268/33562=1938 del 28 gennaio 1939, di via Giambellino 150 – scale I ed L, meglio individuato al successivo articolo 2
- l'edificio sopra indicato è inserito nel vigente P.G.T. del Comune di Milano all'interno del Piano delle Regole, nel Tessuto Urbano Consolidato, fra gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile, Tessuti Urbani a Impianto Aperto (NdA art. 15.3);
- gli spazi di interesse del Comune sono posti al piano rialzato ed al piano primo dell'edificio, risultano idonei a costituire una struttura unitaria, seppur articolata su differenti livelli e potranno pienamente rispondere anche ad indipendenti esigenze progettuali e funzionali. Le opere di recupero edilizio di tali porzioni immobiliari, dovranno necessariamente coordinarsi con il più ampio intervento di ristrutturazione della rimanente parte dell'edificio ERP via Giambellino 150 in capo a Infrastrutture Lombarde S.p.A., così come già programmato nell'ambito dell'attuazione dell'Azione V.9.b.1.1 *"Riqualificazione degli alloggi ERP"*, in coerenza con gli impegni in capo a Regione Lombardia di cui al punto 4.1.1 dell'Accordo – c.d. invariante del Masterplan approvato il 22/12/2015 - e parte integrante dell'Accordo di Programma;
- la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli spazi di cui al punto precedente, collocandosi all'interno di un edificio già oggetto di ristrutturazione degli alloggi ERP posti ai piani superiori, dovrà pertanto costituire integrazione dell'incarico in essere affidato da Regione Lombardia ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. con lettera del 29 luglio 2015 – Prot. U1.2015.0014755;
- i costi per la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli spazi di interesse del Comune di Milano, saranno completamente a carico dello stesso e costituiranno una contabilizzazione distinta e separata rispetto alle risorse POR_FESR di cui alla più ampia azione V.9.b.1.1, relative alle altre parti dell'immobile in argomento - via Giambellino 150.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra i Soggetti sopra indicati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a collaborare, ciascuno per la propria parte e competenza, per addivenire da parte del Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro, all'attuazione delle azioni PON METRO denominate *"Gli Hub dell'innovazione inclusiva – individuazione ed implementazione di nuovi servizi in aree degradate"* e *"Gli Hub dell'innovazione inclusiva - piattaforma per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro"*, in sinergia con le azioni POR_FESR V.3.c.1.1 e POR_FSE 9.1.3 di cui in premessa, all'interno di una porzione dell'immobile di proprietà Aler



Milano, civico 150 di via Giambellino, localizzata al piano rialzato ed al piano primo, previa ristrutturazione edilizia della stessa, nell'ambito della riqualificazione complessiva del quartiere Lorenteggio prevista dal vigente sopra richiamato Accordo di Programma del 03/05/2016.

Il valore stimato complessivo delle azioni a valere sulle risorse PON Metro è pari a euro 3.899.235,43.

I soggetti si impegnano a far approvare il presente Protocollo dai propri rispettivi organismi competenti e, successivamente a tale approvazione, ad addivenire alla consequenziale integrazione dell'Accordo di Programma, al fine di formalizzare la definizione degli obiettivi ed impegni perseguiti con il presente Protocollo, oltre al perfezionamento di un comodato d'uso che regoli i rapporti tra Comune di Milano ed Aler Milano in relazione all'utilizzo degli spazi di proprietà dell'Azienda da parte del Comune stesso.

Art. 2 – Impegni dei Soggetti sottoscrittori

Art. 2.1 Disponibilità e utilizzo degli immobili

L'Aler Milano proprietaria, si impegna a concedere al Comune di Milano, che si impegna ad accettare, in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 20 (venti), la porzione immobiliare interessata dall'attuazione dei progetti *“Gli Hub dell'innovazione inclusiva – individuazione ed implementazione di nuovi servizi in aree degradate”* e *“Gli Hub dell'innovazione inclusiva - piattaforma per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro”* in argomento, della superficie complessiva pari a mq 659,00, così come composta attualmente di n. 14 (quattordici) unità destinate a residenza pubblica, con accesso dalle parti comuni site al piano terra dello stesso civico 150 di via Giambellino. Attualmente il fabbricato è censito al Catasto fabbricati al Foglio 509 mappale 73, sub, il tutto come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie.

Aler si impegna a concedere altresì al Comune le relative pertinenze.

L'Aler Milano si impegna a mettere a disposizione di Regione Lombardia e per suo tramite a Infrastrutture Lombarde S.p.A., contestualmente alla consegna dell'intero immobile ERP oggetto del più ampio intervento di riqualificazione, garantendo che al momento della consegna le stesse saranno libere da persone e cose, sia per quanto attiene alle unità immobiliari locate, sia per quanto attiene alla eventuale presenza di porzioni di proprietà privata, in esito all'esecuzione del previsto piano di mobilità di cui ai art. 7 dell'Accordo di Programma, che sarà attuato in conformità alle fasi operative definite nel *“Programma di Mobilità”* approvato fra i soggetti sottoscrittori in 12/05/2016 ed alle connesse *“Linee guida per l'individuazione del riconoscimento economico dovuto per l'acquisto/permuta degli alloggi di proprietà privata in edifici interessati dalle opere di riqualificazione”*.

(allegate: planimetrie catastali, dello stato di fatto e pertinenze, delle ipotesi di fattibilità – allegati n.)

Art. 2.2 – Progettazione e Realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia delle unità site nell'immobile ERP – civico 150 di via Giambellino


La Regione Lombardia si impegna a conferire entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, specifico incarico integrativo ad Infrastrutture Lombarde S.p.A., soggetto attuatore di tutti gli interventi da realizzare per la riqualificazione degli alloggi sociali programmati: progettazione, stazione appaltante e direzione dei lavori, finalizzato alla progettazione e realizzazione delle opere di ristrutturazione degli spazi di interesse comunale siti al piano rialzato ed al piano primo del civico 150 di via Giambellino, con accesso dalle parti comuni site al piano terra di via Giambellino n. 150, sulla base delle indicazioni tecnico-progettuali che saranno puntualmente definite dal Comune di Milano entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tramite le Direzioni competenti, tenuto conto altresì che la proposta dell'impianto progettuale illustrata da Infrastrutture Lombarde durante la Segreteria Tecnica del 04/04/2017, ha già ottenuto una condivisione di massima da parte dello stesso Comune di Milano.

Regione Lombardia si impegna a porre in essere, nell'ambito del conferimento di incarico ad Infrastrutture Lombarde, tutte le clausole atte a garantire al Comune di Milano la progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia a perfetta regola d'arte e, nel pieno rispetto di tutte le normative e procedure vigenti in materia.

Il Comune di Milano si impegna a rendere disponibili a copertura dei costi dell'intervento di ristrutturazione edilizia degli spazi di proprio interesse, quota parte delle risorse a valere sul bilancio comunale indicate all'art. 5), tab. 4) dell'Accordo di Programma, pari a 20 meuro, per un ammontare complessivo di € 1.471.613,00 sulla base della stima dei costi fornita da Regione Lombardia con riferimento alla quantificazione parametrica costo/mq. pari a € 1.630,00 più oneri complementari di incidenza pari al 37%, relativa al complessivo intervento di ristrutturazione dell'intero immobile ERP di via Giambellino 150, e dalla stessa dichiarata congrua con comunicazione in data

Regione Lombardia, si impegna affinché il Direttore Lavori, per tramite di Infrastrutture Lombarde, rediga stati di avanzamento lavori individuando la quota parte a carico del Comune di Milano in funzione della percentuale di s.i.p. destinata all'attuazione delle azioni di cui al precedente art. 1, rispetto alla s.i.p. totale dell'edificio di via Giambellino 150 oggetto di ristrutturazione, tenuto conto della diversa fonte di finanziamento delle opere - POR_FESR e Bilancio comunale - che soggiacciono a diversi meccanismi di controllo della spesa. Dovrà inoltre essere specificato che il parametro di costo al metro quadro ad oggi utilizzato, sarà oggetto di verifica a consuntivo sulla base dei costi derivanti dal certificato di collaudo e dal Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento che dovrà essere condiviso dal Comune di Milano per la quota parte delle opere di proprio interesse e comunque fino alla concorrenza massima dell'ammontare complessivo del costo di intervento come sopra stimato. Eventuali modifiche in corso d'opera, ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e se condivise, ove richiedessero costi aggiuntivi, poste a carico dello stesso esclusivamente per la quota parte relativa alla porzione di interesse di quest'ultimo.

Regione Lombardia, per le parti finanziate con contributo del Comune di Milano, si impegna a garantire lo stesso, quale beneficiario della cauzione definitiva rilasciata in conformità ai disposti del vigente codice dei contratti pubblici.



Regione Lombardia, prende atto che il Comune di Milano, tramite le proprie unità tecniche competenti, si riserva l'attivazione di una stretta sorveglianza durante tutte le fasi di sviluppo dei lavori, al fine di verificarne la rispondenza con le indicazioni tecnico-progettuali pre-pattuite come risultanti dal conferimento di incarico ad Infrastrutture Lombarde.

Art. 2.3–Modalità contrattuali

Aler Milano e Comune di Milano si impegnano reciprocamente a sottoscrivere, alla fine dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'intero dell'edificio ERP, così come sarà certificata da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A. soggetto esecutore, un contratto di comodato d'uso, all'interno del quale Aler Milano assumerà il ruolo di soggetto "Comodante" ed il Comune di Milano il ruolo di soggetto "Comodatario".

Art. 3 – Rapporti economici

Regione Lombardia e Comune di Milano danno reciprocamente atto che tutti i rapporti economici afferenti al trasferimento delle risorse a copertura dei costi di ristrutturazione stimati ad oggi in € 1.471.613,00 interverranno esclusivamente fra i due stessi Enti, dando atto pertanto che ogni rapporto di qualsiasi natura afferente al rimborso dei costi sostenuti da Infrastrutture Lombarde sarà in capo direttamente a Regione.

Il Comune, tenuto conto del cronoprogramma delle diverse fasi di sviluppo dell'intervento di ristrutturazione (dalla progettazione al collaudo) che Regione consegnerà entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Protocollo, si impegna a trasferire alla stessa Regione, le connesse risorse come segue:

- 60% del costo complessivo parametrico stimato quale anticipazione, all'avvio delle opere di ristrutturazione dell'edificio di via Giambellino 150;
- quota a saldo del costo complessivo a fine lavori come derivante dal certificato di collaudo – ad esito positivo dello stesso - e dal Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento condiviso dal Comune di Milano relativo alle opere di suo interesse

Le risorse saranno trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla relativa formale richiesta al Comune di Milano da parte di Regione Lombardia.

Art. 3 – Condizioni contrattuali

Aler Milano e Comune di Milano si impegnano reciprocamente a sottoscrivere un contratto di comodato conforme alle seguenti condizioni:

a) Costituzione e durata del comodato, consegna, custodia, possesso e godimento

Aler Milano si impegna a costituire a favore del Comune di Milano che si impegna ad accettare, il comodato d'uso gratuito sulle unità immobiliari di interesse, con decorrenza dalla data sottoscrizione fra le Parti del relativo Contratto e con facoltà di richiedere il rinnovo per ulteriore periodo (che sarà concordato al momento) agli stessi patti e condizioni, dando atto che la custodia, il possesso e il godimento delle stesse saranno trasferite al Comune – tramite apposito verbale – solo al momento della consegna degli immobili ristrutturati ad avvenuta ultimazione dei lavori e previo esito positivo del relativo collaudo tecnico-amministrativo.

Aler si impegna altresì, a propria cura e spesa, al perfezionamento delle procedure di accatastamento delle nuove unità immobiliari coerente con la intervenuta nuova destinazione d'uso delle stesse.

All'atto della consegna degli immobili ristrutturati al Comune di Milano, Infrastrutture Lombarde in forza dell'incarico conferito da Regione Lombardia in qualità di soggetto attuatore degli interventi, si impegna per conto di Aler Milano a certificare l'assenza di rischi specifici ai sensi dell'art. 26 – Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e dovrà consegnare altresì, gli as-built ed il piano di manutenzione delle porzioni oggetto di comodato.

Dalla data del verbale di consegna degli immobili ristrutturati, passeranno in capo al Comune di Milano tutte le responsabilità di legge attribuite al proprietario/legale rappresentante, per le sole parti non in contrasto con gli obblighi di prassi in carico al soggetto Comodatario. Il Comune si impegna a custodire e conservare gli spazi concessi con la maggior diligenza prevista dall'art.1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l'uso per cui gli stessi saranno ristrutturati.

b) Restituzione delle unità immobiliari

Alla scadenza del termine di comodato pattuito, il Comune di Milano si impegna a restituire a Aler Milano le porzioni immobiliari oggetto di comodato - tramite apposito verbale - nello stato di fatto relativo alla destinazione d'uso non residenziale per la quale le unità verranno ristrutturate e sino a quella data fruite dal Comune stesso.

Il Comune si impegna a restituire dette unità in perfetto stato di manutenzione e libere da persone o cose, correlate da tutte le certificazioni che dimostrino la piena e conforme agibilità dei beni ed eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo degli immobili, dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.


Aler Milano qualora richiedesse la restituzione anticipata degli immobili, per cause sopravvenute di inderogabile necessità, dovrà restituire al Comune la quota parte di contributo per investimento non ammortizzata ed ogni ulteriore onere e/o costo che il Comune andrà a sostenere per la rescissione dei contratti che nel frattempo potrà avere sottoscritto, anche con terzi.

Qualora, il Comune di Milano valutasse essere venuto meno l'interesse a mantenere l'utilizzo delle unità immobiliari oggetto di comodato, le stesse saranno restituite ad Aler, libere da cose e persone, nello stato di fatto relativo alla destinazione d'uso non residenziale per la quale le unità verranno ristrutturate e sino a quella data fruite dal Comune stesso, senza aggravio economico alcuno a carico di Aler.

c) Spese ordinarie e straordinarie per l'utilizzo delle porzioni immobiliari

Dalla data del verbale di consegna, il Comune si impegna ad assumere a proprio carico le spese ordinarie per il godimento delle unità immobiliari oggetto di comodato, le spese di pulizia e le utenze, sulla base dei relativi consumi come risultanti dai dispositivi separati che verranno installati nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione, per la quantificazione degli stessi da parte degli enti erogatori/distributori dei servizi a rete: luce, acqua, riscaldamento, gas e/o quant'altro inerente e conseguente alla nuova destinazione funzionale degli spazi.

Per quanto riguarda le spese afferenti alla gestione e manutenzione degli spazi comuni, nonché degli impianti tecnologici ad essi connessi, il Comune si impegna al



rimborso delle stesse ad Aler Milano, anch'esse sulla scorta della lettura dei dispositivi che saranno installati a seguito delle opere di riqualificazione dell'intero immobile ERP.

Il Comune si impegna ad addivenire al pagamento delle quote che saranno di propria spettanza con cadenza bimestrale, a seguito di regolare fattura emessa da Aler, fermo restando il dovuto conguaglio a conclusione degli esercizi annuali di gestione. A tal fine Aler dovrà procedere, a sua cura e spese, alla redazione delle relative tabelle millesimali per la ripartizione pro-quota delle spese che rimarranno di competenza della proprietà Aler e di quelle che saranno di competenza del Comune di Milano – o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Richiamando il principio di redditività dei beni pubblici ovvero la necessità che Aler sia esentata, per l'intero periodo di durata del Comodato e per le sole porzioni oggetto dello stesso, dall'assunzione di qualunque manutenzione, nessuna esclusa¹, le spese ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie per la conservazione delle porzioni immobiliari consegnate, saranno di competenza del Comune.

Alla scadenza del Comodato, eventuali migliorie, riparazioni o modifiche che verranno eseguite dal Comune resteranno a favore di Aler senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della proprietà.

d) Imposte

Il Comune di Milano si impegna, ad attivare tutte le misure di propria spettanza volte ad autorizzare il Comodante all'esenzione – dalla data di perfezionamento del Comodato d'uso e per tutta la sua durata - dal pagamento della tassa patrimoniale (IMU/Tasi) eventualmente connessa alla nuova destinazione d'uso degli spazi concessi sulla base della normativa che sarà a quella data vigente e fatta salva qualsiasi diversa imposizione sovraordinata, tenuto conto che le unità immobiliari saranno concesse in comodato per l'attuazione di progetti pubblici e/o di interesse pubblico.

Modalità d'uso, divieto di cessione del contratto e risoluzione.

Il Comune nella fruizione degli spazi concessi, dovrà adottare tutte le misure più idonee a garantire la corretta convivenza della nuova destinazione d'uso con le funzioni residenziali collocate nello stesso edificio e, salvo il consenso scritto da parte di Aler, non potrà cedere il contratto a terzi. Il Comune si impegna inoltre a definire un Regolamento d'uso degli spazi che consenta la convivenza con le funzioni residenziali collocate nello stesso edificio; tale Regolamento dovrà essere trasferito, nel caso di concessione degli spazi anche parziale, in capo anche ai soggetti terzi.

Il Comune si impegna altresì a:

- non servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti;
- non utilizzare le parti comuni in modo tale da arrecare disturbo e/o pregiudicare l'uso degli stessi da parte degli altri aventi diritto.

La violazione da parte del Comune di qualsiasi regola o norma d'uso degli spazi stabilita nel contratto, potrà comportare la risoluzione *ipso jure* dello stesso e la richiesta da parte di Aler di immediato rilascio dei beni oltre che il risarcimento dell'eventuale danno subito, previo accertamento dello stesso in contraddittorio con il Comune.

¹ Orientamento della Sezione Regionale della Corte dei Conti FVG prot. 7491 del 08/04/2015

Per ogni controversia il foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano.

e) Ispezioni

Sarà diritto di Aler ispezionare o far ispezionare l'immobile concesso da suoi incaricati, previo preavviso scritto inviato al Comodatario con congruo anticipo.

f) Garanzie - assicurazioni

Dalla data di consegna delle unità immobiliari, il Comune dovrà garantire Aler per eventuali danni derivanti dall'uso delle porzioni immobiliari concesse, o che potranno derivare da fatto, omissione o colpa propria, dei propri dipendenti o di terzi in genere. Il Comune si impegna a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi contro il rischio di incendio e furto, mantenendola in vigore per l'intera durata contrattuale.

Il Comune dovrà consegnare copia della polizza ad Aler Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna delle porzioni immobiliari concesse.

g) Spese di registrazione e tasse

Le spese di registrazione e di trascrizione del contratto, nonché le spese notarili e gli oneri connessi, anche fiscali, saranno interamente a carico del Comune di Milano - oltre che dei suoi eventuali aventi causa.


Milano, _____

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI MILANO

ALER MILANO





Ma af

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.g.r. 21 giugno 2017 - n. X/6757

Accordo di Programma «PRU Q.re Ex Incis» in comune di Pieve Emanuele (MI) approvato con d.p.g.r. n. 8318 del 22 settembre 2003, integrato con d.p.g.r. n. 6368 del 13 giugno 2007 e successivamente integrato dai collegi di vigilanza del 4 giugno 2008, del 11 marzo 2009, del 18 dicembre 2012 e del 11 aprile 2017. Ridefinizione del cofinanziamento regionale, anche attraverso un intervento di housing sociale per la riqualificazione urbana dell'area ex-empamp in via dei Tulipani in comune di Pieve Emanuele (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamato l'art. 1, 1° e 2° comma della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30;

Visto il d.p.g.r. 22 maggio 2003 n. 8318 di approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex-Enpamp di via dei Tulipani, in Comune di Pieve Emanuele, al fine di prevedere l'inserimento di nuovi interventi di edilizia residenziale, sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Pieve Emanuele e Aler Milano;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. VII/19613 del 26 novembre 2004 di approvazione del «Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004», nella quale si prevedeva di utilizzare un importante compendio immobiliare di proprietà E.N.P.A.M. in comune di Pieve Emanuele per realizzare 375 alloggi a canone sociale, mettendo a tal fine a disposizione di ALER Milano un cofinanziamento di euro 41.435.200,00 e prevedendo altresì la possibilità per ALER di acquistare e rivendere a terzi la quota di immobili a destinazione residenziale, e la quota residua di destinazione direzionale non utilizzata per l'E.R.P. senza richiedere contributi alla Regione, eventualmente costituendo apposita società di scopo;

Considerato che con d.g.r. n. 8/1091 del 16 novembre 2005 Regione Lombardia ha autorizzato Aler Milano alla costituzione della Società «Asset S.r.l. - Aler Milano Iniziative e Sviluppo», con lo scopo principale di valorizzare il patrimonio acquisito dall'ENPAM;

Visto il d.p.g.r. n. 6368 del 13 giugno 2007 di approvazione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma unitamente ai relativi allegati, sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Pieve Emanuele, Aler Milano e per adesione da ASSET Milano, in data 10 maggio 2007;

Preso atto che con d.d. n. 6504 del 15 giugno 2007 si è provveduto ad una prima liquidazione ad Aler Milano per un importo pari a euro 8.578.594,90 per l'acquisto delle aree;

Considerato che il Collegio di Vigilanza nella seduta del 04 giugno 2008 ha deciso di approvare:

- l'adesione all'Accordo di Programma in oggetto di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
- l'integrazione all'Accordo di Programma;
- lo schema di Convenzione tra ALER Milano, Asset e Infrastrutture Lombarde in attuazione dei contenuti dell'Accordo;

Preso atto che con d.d. n. 12940 del 12 novembre 2008 si è provveduto ad una seconda liquidazione ad Aler Milano per un importo pari a euro 1.900.000,00 a copertura degli oneri di urbanizzazione II° e monetizzazioni a favore del Comune di Pieve Emanuele e compensi a Infrastrutture Lombarde Spa per la redazione del masterplan;

Vista la d.g.r. n. VII//9062 del 4 marzo 2009 con la quale veniva rideterminato il cofinanziamento regionale a favore di Aler Milano, in euro 36.356.223,50, dei quali euro 31.288.230,50 a fondo perduto per l'acquisto delle aree e per la realizzazione di circa 375 alloggi di e.r.p. ed euro 5.067.993,00 quale anticipazione, da restituire secondo modalità e tempi da definirsi, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto di e.r.p.;

Considerato che il Collegio di Vigilanza nella seduta del 11 marzo 2009 ha approvato e sottoscritto l'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma «Schema di atto integrativo e modificativo della Convenzione di attuazione dell'Accordo di Programma «P.R.U. quartiere ex-Incis» congiuntamente al prospetto del cofinanziamento regionale a favore dell'intervento e.r.p. e suo cronoprogramma;

Considerato inoltre che nel corso degli anni, anche per effetto del susseguirsi di diverse Amministrazioni, il planivolumetrico e le

opere di urbanizzazione connesse all'attuazione del PRU hanno subito diversi aggiornamenti e ridefinizioni, nei limiti delle prerogative e competenze del Collegio di Vigilanza, attribuite dall'art. 6 della l.r. n. 2/2003;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza ha assunto le seguenti decisioni, nelle proprie sedute:

- 8 novembre 2010 la definizione delle tempistiche e modalità di demolizione di quattro torri presenti sull'area di Aler Milano e oggetto di successivo intervento di e.r.p.;
- 21 giugno 2011 l'approvazione del nuovo planivolumetrico relativo all'intervento di e.r.p. su area di proprietà Aler Milano in Via delle Rose;
- 17 ottobre 2012 l'approvazione della versione definitiva del masterplan;
- 18 dicembre 2012 l'approvazione della pubblicazione della gara per l'affidamento, tramite appalto integrato complesso, per la realizzazione di tre delle quattro corti di e.r.p. in locazione a canone sociale e a canone moderato per un importo di euro 18.089.391,97 liquidate ad Aler nel 2013, dando atto che l'importo pari ad euro 1.632.000,00 disponibile per la realizzazione della quarta corte in locazione con «patto di futura vendita» veniva temporaneamente accantonato;

Preso atto che con d.d. n. 10170 del 13 novembre 2012 si è provveduto ad una terza liquidazione ad Aler Milano per un importo pari a euro 1.088.243,63 a copertura dei costi per la demolizione delle quattro torri direzionali presenti sull'area di Aler Milano, in attuazione della decisione del Collegio di Vigilanza dell'8 novembre 2010;

Richiamata inoltre la comunicazione in data 28 gennaio 2014 con la quale Ilspa ha comunicato ad Aler Milano di aver disposto la revoca della gara di appalto in autotutela, a seguito della nota di Aler del 13 gennaio 2014 di non procedere alla conclusione della procedura della gara di appalto per la realizzazione dell'e.r.p., in considerazione della difficile situazione economico finanziaria dell'Azienda;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza nella propria seduta del 6 novembre 2014 ha deciso di approfondire la situazione economica finanziaria tra Regione Lombardia e Aler Milano rispetto al finanziamento concesso ad Aler Milano di euro 18.089.391,97 per la realizzazione delle 3 (tre) corti di e.r.p. oltre a impegnare Comune, Asset e Aler Milano ad affrontare il tema della sicurezza delle aree predisponendo un impianto di videosorveglianza;

Visto il Piano di Risanamento di Aler Milano approvato con d.g.r. n. X/2835 del 5 dicembre 2014 che evidenzia la situazione di difficoltà finanziaria di Aler Milano e prevede la restituzione delle risorse anticipate da Regione Lombardia con riferimento agli Accordi di Programma di Pieve Emanuele e Quartiere Zama/Salomone secondo modalità definite da Regione Lombardia;

Preso atto inoltre che il Collegio di Vigilanza nella propria seduta del 3 novembre 2015 ha deciso di:

- procedere al recupero delle risorse anticipate pari a euro 18.089.391,97, così come previsto dal Piano di Risanamento sopra richiamato;
- impegnare Comune, Aler Milano e Asset a sostenere congiuntamente i costi di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza delle aree;

Preso atto che con successivo decreto dirigenziale n. 1060 del 17 febbraio 2016, Regione Lombardia ha definito le modalità per il recupero del cofinanziamento anticipato ad Aler Milano pari a euro 18.089.391,97 oltre a quello di Zama/Salomone, per un totale di euro 24.551.858,00, comprensivo di interessi legali, da restituire in cinque quote annuali, e verificato che nel mese di ottobre 2016 Aler Milano ha provveduto a restituire la prima quota di euro 4.890.827,00;

Richiamata la Segreteria Tecnica del 26 settembre 2014 dove veniva evidenziato, anche a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 approvato con d.g.r. n. X/1979 del 20 giugno 2014, l'interesse del Fondo Immobiliare di Lombardia per un possibile sviluppo progettuale di housing sociale sul 50% di aree di proprietà di Aler Milano;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza nelle proprie sedute ha assunto le seguenti decisioni:

- 3 novembre 2015 di avviare un approfondimento con il Fondo Immobiliare di Lombardia per verificare la possibilità di sviluppare un intervento di housing sociale su parte dell'area di proprietà di Aler Milano;
- 8 marzo 2016 di proseguire nelle valutazioni relative ad av-

viare una proposta di intervento tramite il Fondo Immobiliare Lombardia, e di procedere ad una rivisitazione e aggiornamento del piano generale delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

Accertato che la fattibilità dell'intervento di housing sociale sull'area di Aler Milano è stata condivisa e supportata anche dal parere giuridico del 14 aprile 2016 nel quale veniva chiarito che l'area oggetto dell'Accordo ricade nell'ambito di applicazione indicato dalla legge n. 80/2014, dell'art. 10, comma 10/bis, rendendo quindi possibile l'ipotesi di valorizzazione di parte dell'area, attraverso il ricorso al sistema dei fondi immobiliari a condizione che vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento;

Verificato inoltre che anche la l.r. n. 24/2014, art. 14, comma 8/bis, stabilisce che in vigore del piano straordinario di vendite, Aler Milano, al fine di favorire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, può ricorrere ai fondi comuni di investimento;

Verificato che nel corso della Segreteria tecnica del 14 aprile 2016 è stata confermata la possibilità di mantenere l'assegnazione a suo tempo prevista del finanziamento di euro 1.632.000,00 (art. 10, comma 10 bis, legge n. 80/2014), per la realizzazione di un intervento attraverso il sistema dei fondi in locazione con patto di futura vendita, accertando che le demolizioni hanno di fatto determinato l'inizio dei lavori e che pertanto trattasi di completamento, ai sensi del citato art. 10 l.n. 80/2014;

Richiamate inoltre le Segreterie Tecniche del 4 novembre 2010 e del 29 novembre 2016 e i Collegi di Vigilanza in data 4 novembre 2010 e 20 dicembre 2016, nelle quali si conferma che a seguito delle verifiche urbanistiche e giuridiche operate con le Direzioni competenti, le modifiche planivolumetriche contenute negli aggiornamenti dei masterplan di intervento, non hanno alterato il perimetro dell'Accordo, le caratteristiche tipologiche, le capacità edificatorie, le destinazioni d'uso, le previsioni del P.G.T. comunale, escludendo quindi il ricorso alla procedura di una nuova approvazione dell'Accordo di Programma secondo le procedure previste dalla legge, ma autorizzate dal Collegio ai sensi della l.r. n. 2/2003, art 6, comma 9;

Visto altresì che il Collegio di Vigilanza del 20 dicembre 2016 ha deciso di:

- approvare l'aggiornamento del masterplan, che non ha comportato modifiche agli impegni primari (nuovi perimetri, nuove volumetrie, ...);
- approvare la previsione all'interno del comparto di proprietà Aler Milano di un intervento di housing sociale (RP2 per 16.200 mq di s.l.p.) su 50% dell'area di Aler Milano, che ha in dotazione il finanziamento disponibile di euro 1.632.000,00 per la realizzazione di un intervento residenziale di mq. 7.191,00 di superficie commerciale, in locazione con patto di futura vendita;
- assentire alla ridefinizione del finanziamento di euro 5.067.993,00 già disposto a favore di Aler Milano per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto di e.r.p., a favore di un intervento destinato a servizio abitativo pubblico sulla restante 50% di area dell'Aler, con le modalità del fondo perduto;

Visto inoltre il Collegio di Vigilanza che nella seduta del 11 aprile 2017 ha deciso di:

- approvare lo schema del «2° atto integrativo alla Convenzione di attuazione dell'Accordo di Programma «PRU quartiere ex INCIS» in Pieve Emanuele» (sottoscritta il 1 luglio 2008 così come integrata in data 1 marzo 2012);
- approvare il «cronoprogramma» per l'esecuzione di tutte le attività previste dall'Accordo e delle relative opere di urbanizzazione previste;
- specificare che l'intervento di housing sociale da sviluppare sul 50% dell'area di Aler Milano, approvato nella precedente seduta del Collegio del 20 dicembre 2016, che si avvale del finanziamento di euro 1.631.997,00 per garantire la realizzazione di un intervento residenziale di mq. 7.191,00 di superficie complessiva commerciale, è da considerarsi prioritariamente destinato alla locazione con patto di futura vendita, ovvero, nel caso di difficoltà di assorbimento da parte del mercato, destinato alla locazione;
- approvare la relazione tecnico-illustrativa, con valenza di capitolato prestazionale, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al computo parametrico definito nelle tavole 17) del masterplan già approvato nella precedente seduta del 20 dicembre 2016;

Preso atto che rispetto alla dotazione delle risorse individuate con la d.g.r. n. 9062/2009, ad oggi risulta essere non ancora utilizzato l'importo di euro 6.699.993,00, come meglio indicato nella seguente tabella:

Finanziamento concesso con d.g.r.	euro	euro
9062/2009		
realizzazione di circa 375 alloggi di e.r.p.	31.288.230,50	
realizzazione opere urbanizzazione comparto e.r.p.	5.067.993,00	
Totale	36.356.223,50	36.356.223,50
Liquidazioni a favore di Aler Milano	euro	euro
1° liquidazione per l'acquisizione delle aree	8.578.594,90	
2° liquidazione per la copertura degli oneri di urbanizzazione II° e monetizzazioni a favore del Comune di Pieve Emanuele e compensi a Ilspa Spa per la redazione del masterplan;	1.900.000,00	
3° liquidazione per la demolizione delle 4 torri direzionali	1.088.243,63	
sommano	11.566.838,53	
liquidazione a favore Aler Milano n. 750 del 15 febbraio 2013, a sostegno della realizzazione di 3 corti a «canone sociale» e «canone moderato»	18.089.391,97	(*)
(*) già oggetto di accertamento con d.d. n. 1060 del 17 febbraio 2016 e oggetto di piano di rientro		
Totale	29.656.230,50	29.656.230,50
Risorse		6.699.993,00

Verificato che il Collegio di Vigilanza nelle ultime sedute del 20 dicembre 2016 e 11 aprile 2017 ha deciso di dare nuovo impulso allo sviluppo della riqualificazione e valorizzazione delle aree di Aler Milano e di Asset, ed in particolare di avviare quanto prima un intervento di housing sociale attraverso il ricorso al sistema dei fondi immobiliari nonché realizzare un intervento di e.r.p. (ora servizi abitativi pubblici l.r. n.16/20016), come da tabella seguente:

Risorse assegnate dal Collegio di Vigilanza con decisioni del 20 dicembre 2016 e del 11 aprile 2017 a:	euro
intervento di Housing sociale su 50% dell'area di Aler per la locazione con patto di futura vendita (8 anni), ovvero in caso di difficoltà, in locazione 12 anni	1.632.000,00
realizzazione di un intervento di e.r.p. (ora s.a.p. l.r. 16/2016) a cura di Aler sulla restante area di proprietà	5.067.993,00
Totale	6.699.993,00

Ritenuto necessario precisare le condizioni di utilizzo delle risorse pari a euro 1.632.000,00 confermate ad Aler per un intervento di housing sociale sul 50% di aree di sua proprietà, attraverso il ricorso al sistema dei fondi immobiliari ai sensi della legge n. 80/2014, che risultano in linea con la fonte di finanzia-

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

mento previste e con la normativa nazionale e regionale di riferimento vigente;

Verificato che l'importo di euro 6.699.993,00, trova copertura nei seguenti capitoli:

- 8.02.203.8195 per euro 5.349.451,51;
- 8.02.203.6869 per euro 1.350.541,49;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare le decisioni adottate nel corso del tempo dal Collegio di Vigilanza nelle sedute sopra indicate, con particolare riferimento alle ultime decisioni assunte il 20 dicembre 2016 e 11 aprile 2017, finalizzate a dare nuovo impulso allo sviluppo della riqualificazione e valorizzazione delle aree di Aler Milano e di Asset, ed in particolare ad avviare quanto prima un intervento di housing sociale attraverso il ricorso al sistema dei Fondi immobiliari nonché realizzare un intervento di e.r.p. (ora servizi abitativi pubblici l.r. n.16/20016), sulle aree di proprietà Aler Milano;

2. di rideterminare il cofinanziamento regionale pari a euro 6.699.993,00 a favore di AlerMilano, per la valorizzazione delle aree secondo la seguente tabella:

Risorse assegnate dal Collegio di Vigilanza con decisioni del 20 dicembre 2016 e del 11 aprile 2017 a:	euro
intervento di Housing sociale su 50% dell'area di Aler per la locazione con patto di futura vendita (8 anni), ovvero in caso di difficoltà, in locazione 12 anni	1.632.000,00
realizzazione di un intervento di e.r.p. (ora s.a.p. l.r. 16/2016) a cura di Aler sulla restante area di proprietà	5.067.993,00
<i>Totale</i>	6.699.993,00

3. di stabilire che la copertura finanziaria dell'importo indicato al precedente punto 2) è garantita dai seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2018:

- per l'importo di euro 1.632.000,00 suddiviso in euro 1.350.541,49 sul capitolo 8.02.203.6869 ed euro 281.458,51 sul capitolo 8.02.203.8195;
- per l'importo di euro 5.067.993,00 sul capitolo 8.02.203.8195;

4. di definire le condizioni di utilizzo delle risorse pari a euro 1.632.000,00, per un intervento di housing sociale sul 50% di aree di proprietà di Aler Milano, attraverso il ricorso al sistema dei Fondi immobiliari ai sensi della legge n. 80/2014, che può essere in locazione con patto di futura vendita o in locazione a termine come di seguito riportato:

INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE DA AVVIARE SUL 50% DELL'AREA DI ALER MILANO			
Finanziamento disponibile		euro	1.632.000,00
Tipologia	l o c a z i o n e con patto di futura vendita	anni	8
	o in locazione a termine	anni	12
Superficie commerciale	almeno pari a	m2	7.191,00
Canone locativo annuo	massimo	valore convenzionale alloggio	4,5% (escluse imposte di legge)
Rivalutazione canone di locazione	in base ai valori ISTAT	max	75%
Reddito (d.d. n.1519 del 14 febbraio 2017)	massimo	euro	45.042,00

Anticipo nel caso di locazione con patto di futura vendita	compreso	valore convenzionale alloggio	da 5% a 10%
Prezzo di vendita	massimo	euro/m2	1750,00 (escluse imposte di legge)

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 21 giugno 2017 - n. X/6758
Affuazione l.r. 29/2016 - Istituzione del premio «Lombardia è ricerca» anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

Ricordato che da sempre le azioni di Regione sono volte a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e a contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;

Richiamata la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che:

- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

Richiamato, in particolare, l'articolo 2, comma 6 lettera e) della l.r. 29/2016 che istituisce l'8 novembre la giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;

Stabilito pertanto che la prima giornata della ricerca intitolata al prof. Umberto Veronesi avrà luogo l'8 novembre 2017;

Valutata quindi l'opportunità di prevedere un nuovo Premio «Lombardia è Ricerca» con la funzione di riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una persona che ha apportato un significativo contributo per le sue ricerche, scoperte e invenzioni nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone;

Precisato che il Premio consiste nell'erogazione di una somma pari a 1.000.000,00 di euro;

Dato atto che, per dare attuazione all'art. 2 comma 6 lettera e) della l.r. 29/2016 che prevede che la giornata della ricerca è intitolata al prof. Umberto Veronesi, alla progettazione dell'evento collabora a titolo gratuito la Fondazione Umberto Veronesi e che la stessa metterà a disposizione una scultura che rappresenterà il pensiero del Prof. Veronesi e richiama la giornata della ricerca;

Stabilito che per l'anno 2017 le risorse economiche per la valorizzazione del Premio corrispondono ad euro 1.000.000,00 a valere sul fondo «Lombardia è ricerca e innovazione» istituito con l'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2016 e costituito con decreto 30 dicembre 2016 n. 14087, che presenta la necessaria capienza;

Stabilito che la selezione del vincitore è affidata ad una Giuria che verrà nominata, secondo le modalità di cui all'art. 2 del regolamento allegato, con decreto del Direttore Generale pro tempore della DG Università, Ricerca e Open Innovation;

Dato atto che la Direzione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul BURL sui siti istituzionali, su www.openinnovation.regione.lombardia.it e di darne la più ampia diffusione a livello internazionale anche tramite le Università, i centri di ricerca nazionali e internazionali, le principali riviste scientifiche;

Richiamate:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vagliate ed Assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di indire il Premio «Lombardia è Ricerca» per l'anno 2017;
2. di approvare il regolamento del Premio «Lombardia è Ricerca», di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la consegna del Premio «Lombardia è Ricerca» avverrà in occasione della Giornata della Ricerca l'8 novembre 2017;
4. di stabilire che la copertura finanziaria del premio di euro 1.000.000,00 è a valere sul fondo «Lombardia è ricerca e innovazione» istituito a norma dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2016 e costituito con decreto 30 dicembre 2016 n. 14087, che presenta la necessaria capienza e disponibilità;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

**Giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi
ex art.2, comma 6 lett. e) della l.r. 29/2016
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO
"LOMBARDIA È RICERCA" PER L'ANNO 2017**

Art. 1

(Premio Lombardia è Ricerca)

1. Nell'ambito della giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi ai sensi dell'art. 2, comma 6 lett. e) della l.r. 29/2016 la Giunta regionale, per l'anno 2017, istituisce il Premio "Lombardia è Ricerca" per riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una persona che tramite le sue ricerche, scoperte e invenzioni ha apportato un significativo contributo nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica.
2. Il premio è assegnato ad un ricercatore di fama internazionale che si è particolarmente distinto nell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito "Scienze della vita", con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone.
3. Il premio consiste nell'assegnazione di 1 milione di euro secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale della Lombardia e in una scultura, che rappresenterà il pensiero del Prof. Veronesi, accompagnata da una pergamena recante la motivazione dell'attribuzione;
4. La realizzazione della scultura e i costi connessi sono a cura di Fondazione Umberto Veronesi.
5. Il premio è consegnato l'8 novembre 2017 dal Presidente della Regione, affiancato dal Presidente della Fondazione U. Veronesi, in occasione della giornata della Ricerca.
6. Il premio deve essere ritirato personalmente dal vincitore tramite la partecipazione all'evento di premiazione.

Art. 2

(Giuria)

1. Per la selezione del vincitore è individuata una Giuria di selezione quale organo straordinario e temporale.
2. Tale organo si configura come un collegio imperfetto che seleziona il vincitore fra una rosa di 10 candidati.
3. Risulta vincitore chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Giuria.
4. La Giuria è costituita da 14 componenti individuati dalla lista ufficiale c.d. "top italian scientists" della VIA- Academy (www.topitalianscientists.org), impegnati nell'ambito delle scienze della vita.
Per scienze della vita si intendono le seguenti aree della lista dei "top italian scientists":
 - ✓ Biomedical sciences
 - ✓ Chemistry
 - ✓ Clinical Sciences
 - ✓ Computer Sciences
 - ✓ Material & Nano Sciences
 - ✓ Natural & Environmental Sciences
 - ✓ Neurosciences & Psychology
5. Nell'ambito di ciascuna area verranno individuati, tra i primi 10 nominativi in ordine di H-Index, i primi 2 afferenti agli enti di ricerca con sede in Regione Lombardia o, in assenza, con sede in Italia.
6. In caso di mancata accettazione della proposta di essere componente della Giuria di selezione da parte del nominativo individuato, Regione procederà con lo scorrimento della lista.
7. La Giuria nomina al suo interno un Presidente e redige per ogni seduta il processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti dell'organo.
8. Il presidente convoca la prima riunione della giuria. Una volta insediata la giuria, accerta la regolarità della costituzione e l'insussistenza di cause di incompatibilità, individua i criteri di selezione, i termini e le modalità entro i quali devono essere presentate le candidature.
9. Tutti i processi verbali della Giuria, firmati dal Presidente e da tutti i componenti, sono trasmessi alla DG Università, Ricerca e Open Innovation per le determinazioni conseguenti.
10. La nomina a giuria di selezione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione.
11. E' causa di incompatibilità per il ruolo di componente della giuria la situazione di conflitto di interesse rispetto ai partecipanti alla selezione.
12. Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di selezione avvengono con l'utilizzo dello strumento mail.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature al premio possono essere presentate esclusivamente dai primi 10 top scientists sulla base dell'H-Index della lista "top italian scientists" di ciascuna delle aree di cui al punto 2 (escludendo i 2 nominativi che rientrano nella Giuria).
2. Ciascun soggetto di cui al comma precedente può presentare al massimo 3 candidature;
3. Le candidature non possono essere presentate da coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione e che si trovano in conflitto di interessi con la giuria e con il candidato;

Art. 4

(Candidati al premio)

1. Possono partecipare alla selezione tramite il meccanismo della candidatura tutti coloro che si sono particolarmente distinti

nell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito "Scienze della vita", con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone e di cui sono noti:

- ✓ Originalità, forza innovativa e impatto scientifico del lavoro di ricerca;
 - ✓ Collocazione nel panorama scientifico internazionale;
 - ✓ Potenziali di sviluppo del lavoro di ricerca e delle scoperte effettuate, con particolare riferimento all'impatto sulla qualità della vita;
2. Tali elementi devono essere evidenziati nella motivazione della candidatura;
 3. Sono trasmesse alla Giuria per la selezione del vincitore del premio i 10 nominativi che ottengono in valore assoluto il maggior numero di candidature.
 4. La selezione può avvenire solo tra i soggetti che hanno formalmente accettato di partecipare alla selezione successivamente alla candidatura;

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.g.r. 22 giugno 2017 - n. X/6762
Adesione all'accordo di programma per le opere di ampliamento e miglioramento del centro sportivo «Aquagranda» in comune di Livigno (SO)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2016 per il triennio 2017-19, approvato con risoluzione dal Consiglio regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. 1315/2016;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55);

Vista la nota del Comune di Livigno prot. 7355 del 11 aprile 2017 con la quale il Sindaco informa dell'approvazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 32 / 2017 relativa alla promozione di un Accordo di Programma con Regione Lombardia, Comune di Livigno e CONI per la realizzazione del Centro Sportivo d'altura di allenamento in quota «Aquagranda» con pista di atletica e campo da calcio (Lotto I) e Piscina Olimpionica (Lotto II), e chiede a Regione Lombardia ed al Comitato Olimpico Nazionale - Comitato Regionale Lombardia - l'adesione, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 2/2003, al citato Accordo di Programma, da realizzarsi in Comune di Livigno (SO) e, contestualmente, richiede un contributo finanziario a Regione Lombardia pari a 300.000 € per la realizzazione degli interventi, a parziale copertura dei costi;

Visti:

- la successiva nota del Comune di Livigno prot. 7510 del 12 aprile 2017, con la quale si trasmette a Regione Lombardia ed al Comitato Olimpico Nazionale CONI Lombardia la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 10 aprile 2107, depositata agli atti dell'ufficio, che dispone la promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del centro sportivo in oggetto,
- i seguenti documenti ad essa allegati:
 - Relazione tecnica illustrativa redatta dall'ufficio tecnico Lavori Pubblici (marzo 2017), contenente anche il Piano Economico Finanziario ed aiuti di Stato;
 - Relazione tecnica Vasca Olimpionica;

Rilevato dalla sopracitata deliberazione comunale che:

- il Comune di Livigno ha in previsione la realizzazione dell'opera pubblica denominata Centro sportivo «Aquagranda» con pista d'atletica e campo da calcio» adiacente al complesso esistente, di proprietà del Comune di Livigno, al fine di migliorare e completare l'offerta delle attrezzature di carattere turistico e sportive presenti sul territorio;
- il Centro sportivo Aquagranda è diventato un punto di riferimento per l'allenamento in quota, offrendo i più moderni macchinari di preparazione, sale dedicate, una piscina di 25 metri e, a seguito dei lavori citati in premessa, anche una pista di atletica con campo da calcio centrale in erba naturale;
- la preparazione atletica in altura è particolarmente indicata in quegli sport che richiedono un'intensa e costante attività aerobica e che Livigno, con i suoi 1816 metri di altitudine, è un luogo ideale per questo tipo di allenamento, tanto da essere diventata una delle località più ricercate e richieste dagli atleti e dalle federazioni sportive di tutto il mondo in tema di stage in quota;
- il costo per la realizzazione del Centro Sportivo Aquagranda con pista di atletica e campo da calcio (lotto I) e piscina olimpionica (lotto II) è stato stimato complessivamente in circa € 2.755.000,00 (IVA compresa), di cui € 1.955.000,00 per il lotto I (Pista di atletica e campo di calcio) e € 800.000,00 per il lotto II (Piscina olimpionica);

- con riferimento alla realizzazione del Centro Sportivo «Aquagranda», la Giunta comunale con deliberazione n. 70 del 31 maggio 2016 ha approvato il progetto definitivo dell'intervento, ed il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Livigno con Determinazione n. 13 del 13 gennaio 2017 ha affidato l'incarico inerente la progettazione esecutiva e la direzione dell'esecuzione dell'intervento;
- con riferimento all'inquadramento degli interventi previsti dall'Accordo di programma rispetto alla normativa aiuti di Stato, dalle prime verifiche effettuate, nel rispetto delle «Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato», gli stessi risulterebbero compatibili con il reg. UE n. 651/2014;

Dato atto che tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, nell'area economica (142), è, tra l'altro, compreso «l'adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi di base»;

Preso atto che con d.l. 25 novembre 2015, n. 185 «Misure urgenti per interventi nel territorio», convertito in legge con legge 22 gennaio 2016, n. 9, all'art. 15 è stato istituito il Fondo «Sport e Periferie», da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, ed al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale, prevedendo la presentazione da parte del Coni di un Piano pluriennale degli interventi, da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Preso atto che il d.p.c.m. 5 dicembre 2016 ha disposto:

- l'approvazione del Piano pluriennale degli interventi, di cui alla citata legge, tra i quali figura un contributo di 500.000 € per la realizzazione del Centro Sportivo polivalente - allenamento d'altura in Comune di Livigno (SO);
- la previsione che gli stessi progetti ammessi non possano essere già finanziati con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziare attraverso il CONI, pena l'esclusione dal Piano pluriennale stesso;

Considerato che la realizzazione dell'intervento proposto dal Comune di Livigno, del costo complessivo stimato di 2.755.000,00 €, avverrà in due lotti 2 funzionali, e nei seguenti termini:

- Lotto I (Pista di atletica e campo di calcio) - costo complessivo di € 1.955.000,00 finanziato dal Comune di Livigno e dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri per un importo di € 500.000,00 assegnato con d.p.c.m. 5 dicembre 2016;
- Lotto II (Piscina olimpionica) - costo complessivo di € 800.000,00, finanziato dal Comune di Livigno;
- Per la realizzazione della Piscina Olimpionica (Lotto II) il Comune di Livigno ha richiesto a Regione Lombardia un cofinanziamento pari ad un importo di € 300.000,00;

Tenuto conto della valutazione effettuata dal Comune (d.g.c. n. 32 del 10 aprile 2017), che ha inquadrato l'intervento, nell'ambito della disciplina sugli Aiuti di Stato, come «aiuto in esenzione», ai sensi dell'art. 55, reg (UE) 651/2014, in quanto:

- l'intervento previsto è di rilievo economico e di valenza internazionale per l'utenza coinvolta (si tratta di utilizzo aperto e non discriminatorio sulla base delle richieste per allenamenti qualificati in alta quota anche di squadre nazionali e professionistiche);
- ha calcolato, mediante il metodo del funding gap su business plan complessivo stante la gestione unica, il risultato operativo pluriennale (10 anni) dell'investimento complessivo sui due lotti previsti;

Vista la nota trasmessa con posta elettronica in data 30 maggio 2015, con la quale Regione Lombardia comunicava all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Servizio per il coordinamento dei rapporti con le istituzioni europee in materia di aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere all'inserimento nel sistema SANI2, ai sensi dell'art. 11 del reg.(UE) n. 651/2014, dell'aiuto in esenzione del finanziamento pubblico complessivo di € 2.755.000,00, adempiendo a tale onere sia per la quota di finanziamento di competenza comunale, che per quella di competenza regionale e per la quota statale già assegnata al Comune di Livigno, specifich

cando nella medesima nota che successivamente al 16 giugno 2017 Regione Lombardia avrebbe proceduto con tale modalità;

Ritenuto necessario subordinare la definizione dell'ipotesi di Accordo di programma e la conseguente approvazione, all'applicazione del Regolamento di esenzione n. 651 del 17 giugno 2014, ed in particolare al rispetto:

- dei principi generali (campo di applicazione e principi generali, soglia di notifica, trasparenza) mediante pubblicazione sul sito della Regione Lombardia a garanzia dell'accesso pubblico alle informazioni relative al progetto, invio, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 11, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione europea, delle informazioni relative alla misura di aiuto esentata, effetto di incentivazione secondo cui non sono avviati i lavori prima della definizione dell'accordo;
- della categoria specifica di cui all'art. 55 del Reg. 651/2014 riguardante gli aiuti per le infrastrutture sportive con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva ed alle modalità di utilizzo e fruizione aperta e non discriminatoria dell'infrastruttura (par. 2 e 4), modalità di affidamento trasparente (par. 6), costi ammissibili di investimento (par. 7a e 8) nonché metodo di calcolo, prescelto dal Comune con propria delibera n. 32 del 10 aprile 2017 come metodo del funding gap per l'intero progetto di due lotti, e relativo monitoraggio (par. 10); il Comune nei successivi atti definirà i criteri / linee guida / elementi utili per garantire il rispetto dei par. 2, 4 e 6 nonché il monitoraggio negli anni a venire del metodo di calcolo preventivato;

Dato atto che nelle more dell'entrata in funzione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) sarà garantito il corretto utilizzo della Banca Dati Agevolazioni (BDA) reingegnerizzata nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni, sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dei contributi attraverso gli uffici da individuare a tal fine con successivo provvedimento della Giunta regionale;

Preso atto che il Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 147/2015, ha espresso parere nella seduta del 14 giugno 2017;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di ampliamento e miglioramento del Centro Sportivo «Aquadrandà» di proprietà del Comune Livigno, finalizzate a realizzare un centro sportivo d'altura di allenamento in quota e costituire un modello di riferimento per la preparazione sportiva a livello nazionale;
- cofinanziare le opere per la realizzazione del Centro Sportivo «Aquadrandà», con un importo di €. 300.000,00 a favore del Comune di Livigno a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive, e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» a valere sull'esercizio finanziario 2018 del Bilancio Pluriennale 2017/2019;
- di trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste dal modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della commissione Europea e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;
- di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani per gli adempimenti di pubblicazione dei dati, inerenti alla presente deliberazione ed ai conseguenti provvedimenti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di regione lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione verrà:

- trasmessa in copia al Consiglio regionale;
 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1-quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di programma per la realizzazione del Centro Sportivo Polivalente di allenamento d'altura «Aquadrandà», di proprietà del Comune di Livigno, attraverso gli interventi di ampliamento e miglioramento dell'impianto sportivo esistente (Realizzazione di pista di atletica e campo da calcio - Lotto I e di Piscina Olimpionica - Lotto II), che verrà definito entro il 31 dicembre 2017;

2. di cofinanziare la realizzazione delle opere relative alla realizzazione del lotto II (Piscina Olimpionica) per un importo di € 300.000,00 a favore del Comune di Livigno, a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive, e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» a valere sull'esercizio finanziario 2018 del Bilancio Pluriennale 2017/2019;

3. di dare atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'accordo di programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Livigno;
- CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

4. di prevedere che la presente misura sarà attuata ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 e dei relativi principi generali ivi applicabili e della categoria di esenzione di cui all'art. 55 del regolamento stesso;

5. di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

7. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione al Consiglio regionale;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

9. di provvedere con successivo atto alla delega allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi a suddetto Accordo di programma all'Assessore allo sport e Politiche per i Giovani Antonio Rossi;

10. di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani per gli adempimenti di pubblicazione dei dati, inerenti alla presente deliberazione ed ai conseguenti provvedimenti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.g.r. 22 giugno 2017 - n. X/6767**Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016: proroga termini per l'attivazione di nuove reti e centri antiviolenza; e in ordine alla d.g.r. n. 6079 del 29 dicembre 2016, proroga termini per la presentazione dei progetti di adeguamento dei requisiti strutturali di centri antiviolenza e case rifugio**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art.1 - Principi e finalità;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri antiviolenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, che indica i requisiti minimi, anche strutturali, dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1 prevede tra le sue finalità strategiche di «incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio»;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la d.g.r.n. 5878 del 28 novembre 2016, «Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e all'attivazione di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»;

Considerato che la d.g.r.n. 5878/2016 destinava all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive risorse per euro 1.328.200,00, nell'ambito dell'assegnazione alla Regione Lombardia effettuata con d.p.c.m. del 24 luglio 2014, assegnandole alle Agenzie di tutela della salute (ATS) secondo i criteri di cui all'allegato C) della delibera;

Dato atto che le risorse sono state trasferite alle ATS con decreto n. 13333 del 15 dicembre 2016 e che pertanto sono disponibili nei bilanci delle stesse;

Richiamato il d.d.u.o n. 2167/2017 con il quale sono state definite le modalità di attuazione della d.g.r.n. 5878/2016;

Preso atto che l'allegato A) della suindicata d.g.r.n. 5878/2016 definiva le modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e indicava nel 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di sottoscrizione degli accordi di collaborazione da parte dei Comuni capofila delle Reti interessate a collaborare con la Regione Lombardia;

Preso atto inoltre che la succitata d.g.r. sempre nell'allegato A) demandava alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi e più precisamente, l'attività concernente il ricevimento, l'istruttoria la verifica dei requisiti formali delle domande presentate dai Comuni capifila delle Reti Interistituzionali antiviolenza;

Richiamate la d.g.r. 4134 dell'8/10/2015, «Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale 2015», e la d.g.r.n. 4531 del 10 dicembre 2015, «Determinazioni

conseguenti alla d.g.r. n. 4134/2015 di riparto delle risorse del F.S.R. 2015 in conto capitale»;

Visto il successivo d.d.g. 11934 del 30 dicembre 2015, «Determinazioni conseguenti alla d.g.r. 4131/2015 di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale in conto capitale», con il quale si è provveduto alla riassegnazione alle ATS delle risorse già assegnate alle ASL, secondo la nuova organizzazione territoriale definita dalla l.r. 23/2015;

Preso atto che con la d.g.r.n. 6079 del 29 dicembre 2016 venivano destinati euro 3.294.253,60 a valere sulle economie registratesi di cui alle risorse trasferite con d.g.r. 4531/2015 e già disponibili sui bilanci delle ATS, a incrementare il numero delle sedi di centri antiviolenza e di case-rifugio, nonché a migliorare le condizioni strutturali di quelle già disponibili nelle reti territoriali antiviolenza e che veniva data indicazione alle ATS di pubblicare i bandi entro il 28 dicembre 2017, assicurando un'apertura di 120 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi;

Preso atto che le ATS, come da indicazioni regionali, hanno tutte pubblicato il bando entro la data del 28 febbraio 2017, e che pertanto i bandi in questione scadevano tutti entro il 28 giugno 2017;

Considerato che in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle domande e dei progetti di cui alle citate dd.g.r. 5878/2016 e 6079/2016 diversi Comuni già capifila di Reti territoriali antiviolenza sono coinvolti nelle elezioni amministrative;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire una più ampia partecipazione, di prorogare il termine per la presentazione della domanda di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui alla richiamata d.g.r. 5878/2016 dal 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017 e di ridefinire i termini temporali di cui al punto 8 dell'allegato A) alla d.g.r.n. 5878/2016 e la tempistica di cui al punto D9) dell'allegato A) del d.d.u.o.n. 2167/2017, come sotto indicata:

- entro 29 settembre 2017: presentazione delle domande;
- entro 31 ottobre 2017: trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
- entro 30 novembre 2017: analisi condivisa dei progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali;
- entro dicembre 2017: sottoscrizione accordi di collaborazione ed erogazione prima quota pari al 60% del budget condiviso;
- entro novembre 2018: conclusione dei progetti;
- entro dicembre 2018: trasmissione della rendicontazione;

Ritenuto altresì, sempre al fine di consentire una più ampia partecipazione, di prorogare il termine per la presentazione delle domande di cui alla richiamata d.g.r.n. 6079/2016 dal 28 giugno 2017 al 29 settembre 2017 e di dare indicazione alle ATS di pubblicare entro e non oltre il 28 giugno 2017 la nuova tempistica dei rispettivi bandi, così come sotto indicata:

- entro 29 settembre 2017: presentazione delle domande;
- entro il 30 novembre 2017: trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
- entro il 28 febbraio 2018: definizione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo in ciascuna ATS di riferimento;
- entro il 31 marzo 2018: i beneficiari del contributo dovranno inviare la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato e sottoscrivere la convenzione con la Regione Lombardia e l'ATS di riferimento;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari del contributo dovranno inviare all'ATS di riferimento la documentazione già prevista al capitolo «Tempistica» dell'all. A) alla d.g.r.n. 6079/2016;

Dato atto che tutte le parti dell'allegato A) alla d.g.r. 5878/2016 e dell'allegato A) alla d.g.r.n. 6079/2016 non espressamente modificate dal presente atto restano invariate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito ufficiale di Regione Lombardia nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare il termine per la presentazione della domanda per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e all'attivazione di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5878 dal 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017;

2. di ridefinire la tempistica per l'attuazione della citata d.g.r. n. 5878/2016 come sotto indicata:

- entro 29 settembre 2017 presentazione delle domande;
- entro 31 ottobre 2017 trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
- entro 30 novembre 2017 analisi condivisa dei progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali;
- entro dicembre 2017 sottoscrizione accordi di collaborazione ed erogazione prima quota pari al 60% del budget condiviso;
- entro novembre 2018 conclusione dei progetti;
- entro dicembre 2018 trasmissione della rendicontazione;

3. di ridefinire la tempistica per l'attuazione della citata d.g.r. 6079/2016 come sotto indicata:

- entro 29 settembre 2017: presentazione delle domande;
- entro il 30 novembre 2017: trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
- entro il 28 febbraio 2018: definizione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo in ciascuna ATS di riferimento;
- entro il 31 marzo 2018: i beneficiari del contributo dovranno inviare la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato e sottoscrivere la convenzione con la Regione Lombardia e l'ATS di riferimento;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari del contributo dovranno inviare all'ATS di riferimento la documentazione già prevista al capitolo «Tempistica» dell'all. A) alla d.g.r. n. 6079/2016;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito ufficiale della Regione Lombardia nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.g.r. 22 giugno 2017 - n. X/6768
Approvazione criteri PER la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA), agli Enti di promozione sportiva (EPS), alle Federazioni sportive paralimpiche (FSP), alle Discipline sportive paralimpiche (DSP), alle Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP) e alle Discipline sportive associate paralimpiche (DSAP) - Anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, che evidenzia il ruolo prioritario dell'attività sportiva, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita ed in particolare il risultato atteso Econ. 6.1.137, che stabilisce di perseguire l'obiettivo del sostegno delle realtà sportive di base;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 nel quale vengono evidenziate l'importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura sportiva anche in contesti montani;
- la d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017» che, in attuazione della l.r. n. 26/2014;

Richiamate inoltre:

- la legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale n. 1/2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria», che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Rilevato che nel corso del triennio 2014/2016 sono state realizzate iniziative a sostegno delle attività ordinarie svolte dai Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dalle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche lombarde (ASD/SSD) senza scopo di lucro che hanno permesso complessivamente di finanziare n. 793 soggetti per oltre 4,5 milioni di euro;

Ritenuto pertanto di proporre, a seguito della positiva valutazione degli esiti delle misure attivate negli anni precedenti:

- l'attivazione anche per l'anno in corso di misure a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (linea 1) e a sostegno delle ASD/SSD Lombarde affiliate alle FSN, DSA, EPS (linea 2);
- l'introduzione, quale elemento innovativo, della possibilità da parte degli EPS di presentare richieste anche a valere sulla Linea 1;
- l'introduzione di una premialità pari al 20% sul punteggio complessivo ottenuto a favore delle ASD/SSD aventi sede legale o operativa nei Comuni montani con svantaggio, come individuati dalla d.g.r. n. 1794/14, e nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
- la ripartizione dell'importo riservato alle FSN per la linea 2, sulla base di elementi oggettivi e di carattere dimensionale da comunicarsi da parte di CONI e da indicarsi nel succes-

sivo bando attuativo del presente provvedimento;

- la riserva di una parte di risorse per entrambe le Linee 1-2 al settore dello sport dei disabili, in considerazione dell'importanza sociale ed agonistica assunta dall'ambito sportivo paralimpico;

Ritenuto inoltre di stabilire che la dotazione finanziaria delle misure ammonti a 1.600.000,00 euro, la cui copertura è data dal capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla annualità 2018 del Bilancio di esercizio e che tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo provvedimento del Dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, fino a euro 2.500.000,00 in caso di ulteriori disponibilità;

Dato atto, per le motivazioni sopra espresse di prevedere, come meglio esplicitato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'attivazione di due linee di intervento così suddivise:

- Linea 1 «Comitati/Delegazioni regionali»: rivolta a Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) del CIP con risorse complessive pari a 350.000,00 euro così ripartite:
 - euro 200.000,00 per Comitati/Delegazioni regionali di FSN;
 - euro 100.000,00 per Comitati/Delegazioni regionali di DSA/EPS;
 - euro 50.000,00 per Comitati/Delegazioni regionali di FSP, DSP, FSNP, DSAP del CIP;
- Linea 2 «ASD/SSD Lombarde»: rivolta ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche lombarde (ASD/SSD) con risorse complessive pari a 1.250.000,00 euro così ripartite:
 - euro 900.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a FSN;
 - euro 250.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a FSN e a DSA/EPS;
 - euro 100.000,00 per Associazioni/Società Sportive affiliate a FSP, DSP, FSNP e DSAP del CIP;

È fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le diverse linee e le diverse categorie in presenza di economie;

Considerato che i contributi oggetto del presente Bando saranno concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), e 6 (controllo) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013;
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del reg. UE 651/2014, ove tale definizione sia applicabile;

Ritenuto altresì che le agevolazioni concesse ai sensi del citato reg. 1407/2013 non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti, che svolgono attività economica relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non locale, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; in base al regolamento (UE) 1407/2013, art. 2 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a

un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7);

- attestati di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del reg. UE 651/2014;

Visti

- il d.l. 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
- la legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Dato atto che, nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale Aiuti) gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (banca dati agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni sia nella fase di istruttoria sia nella fase di concessione dei contributi a valere sul presente bando;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua i criteri per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, delle DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP) e delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche lombarde senza scopo di lucro (ASD/SSD) delle FSN, DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP) - anno 2017;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione aiuti di stato nella seduta del 16 maggio 2017;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo gli adempimenti in materia di BDA sopra richiamati;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Dato atto che entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione deve essere emanato il bando attuativo e che tale bando deve rispettare i tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, delle DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP) e delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche lombarde senza scopo di lucro (ASD/SSD) delle FSN, DSA/EPS, del CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP) - anno 2017;

2. di dare atto che gli oneri derivati dalla realizzazione della presente iniziativa pari a complessivi euro 1.600.000,00, eventualmente incrementabili fino a euro 2.500.000,00 in funzione delle disponibilità del Bilancio regionale, a valere sul cap. 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» trovano la necessaria disponibilità nel bilancio 2018;

3. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica, i contributi oggetto del Bando saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), e 6 (controllo);

4. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

5. di stabilire che entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione deve essere emanato il bando attuativo e che tale bando deve rispettare i tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

6. di dare mandato alla competente Struttura della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani per la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA), DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE (FSP), DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI PARALIMPICHE (FSNP), DELLE DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (DSP) E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PARALIMPICHE (DSAP) – ANNO 2017

1. FINALITÀ	<p>Sostenere l'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo sia per il valore di rappresentanza territoriale nella promozione e attuazione di iniziative a livello regionale, sia per il valore di diffusione dello sport per tutti, favorendo l'inclusione e coesione sociale, oltre che la crescita della persona anche con riferimento agli stili di vita sani.</p> <p>A tal fine verranno attivate due linee di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali": rivolta a Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle FSP, DSP, FSNP, DSAP del CIP; ➤ Linea 2 "ASD/SSD Lombarde": rivolta a Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche lombarde (ASD/SSD) affiliate a FSN, DSA/EPS e FSP, DSP, FSNP, DSAP del CIP;
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria è pari a complessivi 1.600.000,00 euro di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali": 350.000,00 euro suddivisi come segue: <ul style="list-style-type: none"> - FSN: 200.000,00 euro - DSA/EPS: 100.000,00 euro - CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 50.000,00 euro ➤ Linea 2 "ASD/SSD Lombarde": 1.250.000,00 euro suddivisi come segue: <ul style="list-style-type: none"> - FSN: 900.000,00 euro - DSA/EPS: 250.000,00 euro - CIP (FSP, DSP, FSNP, DSAP): 100.000,00 euro <p>E' fatta salva la possibilità di operare compensazioni tra le diverse linee e le diverse categorie in presenza di economie.</p> <p>La dotazione finanziaria potrà essere incrementata in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio fino ad un massimo di 2.500.000,00 euro.</p>
3. REGIME DI AIUTO	<p>I contributi saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis") e 6 (controllo).</p> <p>Tale regime si applica ai soggetti con finalità economica e relativamente ad un bacino di utenza di rilevanza non locale.</p> <p>In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 2 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7).</p>
4. SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali" con sede legale o operativa in Lombardia appartenenti a: <ul style="list-style-type: none"> - Federazioni Sportive Nazionali (FSN); - Discipline Sportive Associate (DSA); - Enti di Promozione Sportiva (EPS); - Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP); - Discipline Sportive Paralimpiche (DSP); - Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP); - Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP). ➤ Linea 2 "ASD/SSD lombarde", senza scopo di lucro, con sede legale o operativa in Lombardia con la seguente iscrizione/affiliazione: <ol style="list-style-type: none"> a. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); b. iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS); c. iscrizione al Registro CONI sezione parallela CIP e/o affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) a Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); <p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013; - siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	<p>I soggetti potranno richiedere un contributo come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali": il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse e va da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro. ➤ Linea 2 "ASD/SSD lombarde": il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse e va da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
6. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO	<p>Le spese ammissibili per entrambe le Linee dovranno essere strettamente e oggettivamente connesse all'attività ordinaria e continuativa quali a titolo di esempio: affitto strutture, acquisto abbigliamento sportivo, noleggio veicoli, iscrizioni campionati, polizze infortuni, rimborsi per allenatori, trasporti, manutenzioni, spese generali di consumo.</p> <p>Il dettaglio delle singole voci verrà descritto nel bando attuativo.</p>
7. PERIODO DI RICONOSCIMENTO SPESE	<p>Le spese ammesse a contributo dovranno essere sostenute (quietanzate ovvero pagate) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.</p>
8. CRITERI DI SELEZIONE	<p>I criteri di selezione per entrambe le Linee si riferiscono alla stagione agonistica 2016-2017 sino al 31/8/2017 o anno solare 2017 sino al 31 agosto 2017.</p> <p>Di seguito i criteri per ciascuna Linea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali": <ul style="list-style-type: none"> a) Presenza di squadre di categoria giovanile maschile/femminile; b) Presenza di squadre di categoria assoluta maschile/femminile; c) Organizzazione diretta per assegnazioni di titolo federali di livello regionale/nazionale/internazionale/mondiale; ➤ Linea 2 "ASD/SSD lombarde": <ul style="list-style-type: none"> a) Numero complessivo di tesserati; b) Numero di tesserati di età inferiore a 18 anni; c) Titoli sportivi conseguiti individuali/squadra di livello regionale/nazionale/internazionale; d) Presenza di collaboratori/tesserati in possesso di attestazione rilasciata dai centri di formazione BLS, riconosciute da AREU, sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali (l.r. n. 34/2004, così come modificata dalla l.r. n. 7/2015). <p>PREMIALITÀ Linea 2: per le ASD/SSD con sede legale o operativa nei comuni montani con svantaggio, individuati dalla DGR n. 1794/14, e per i comuni inferiori ai 1000 abitanti è prevista una premialità consistente nell'aumento del 20% sul punteggio conseguito sulla base dei succitati criteri.</p>

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.g.r. 22 giugno 2017 - n. X/6770
Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 recante: «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;

Considerato che gli oratori rappresentano un luogo di incontro per adolescenti e giovani diffusi capillarmente su tutto il territorio lombardo;

Evidenziato che in Lombardia risultano attivi oltre 2.300 oratori e che tale dato garantisce un'ampia offerta in Regione Lombardia, rendendo gli oratori un ambito rilevante per l'incontro dei giovani;

Considerato che le funzioni sociali ed educative degli oratori promosse dalla citata l.r. 22/2001 rappresentano una forma importante di aggregazione e di partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, nonché un'occasione di incontro utile per la maturazione di esperienze e competenze per lo sviluppo dei giovani stessi;

Rilevato che la Regione Ecclesiastica Lombardia ai sensi del Diritto canonico è chiamata a favorire il raccordo delle attività diocesane;

Vista l'Intesa sancita il 21 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, che ha definito:

- il totale della quota del «Fondo Nazionale Politiche Giovanili», esercizio finanziario 2016, da ripartire fra le Regioni e le Province Autonome per complessivi euro 1.530.133,00;
- la quota spettante ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

Richiamato il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 23 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016 al n. 2861, che, in attuazione dell'Intesa n. 96/CU del 21 luglio 2016, ha provveduto al riparto del «Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2016», assegnando alle Regioni ed alle Province Autonome risorse per un ammontare complessivo di euro 1.530.133,00 e a Regione Lombardia risorse per un ammontare complessivo di euro 216.514,00;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al sopra citato decreto ministeriale del 23 settembre 2016, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a impegnare contabilmente, a favore di Regione Lombardia, l'importo di euro 216.514,00 (FPG 2016);

Vista la d.g.r. n. 5885 del 28 novembre 2016 «Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla ripartizione del «Fondo nazionale per le politiche giovanili» per l'anno 2016. Approvazione della proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi», con cui:

- è stata approvata una proposta progettuale, da realizzarsi nel periodo 1 marzo 2017-31 agosto 2018, finalizzata a realizzare forme di aggregazione giovanile negli oratori lombardi aumentando l'offerta delle attività e sostenendo le attività già in corso attraverso l'inserimento di figure di riferimento, capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei giovani allo stare insieme;
- è stato previsto un riconoscimento economico ai giovani per lo svolgimento di tali attività, attraverso lo strumento del voucher;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 5885 del 28 novembre 2016 prevede la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi, in collaborazione con Regione Ecclesiastica Lombardia;

Vista la legge 241 /90 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati sono predeterminati, con ap-

posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Rilevato che la citata d.g.r. n. 5885 del 28 novembre 2016 ha fissato il contributo da destinare alla realizzazione della proposta progettuale nella quota pari a euro 766.514,00 di cui:

- euro 216.514,00 dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016 a valere su un capitolo di nuova istituzione dell'esercizio 2017;
- euro 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul capitolo 6.02.104.10450 «Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell'esercizio 2018;

Ritenuto che la dotazione finanziaria complessiva pari a euro 766.514,00 potrà essere incrementata fino ad un massimo di Euro 900.000,00 in caso di ulteriori disponibilità di bilancio;

Visto che con d.g.r. n. 6283 del 6 marzo 2017 sono stati istituiti i capitoli per introitare le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili (Intesa 2016), pari a € 216.514,00 e più precisamente:

- cap. di entrata 11866 «Assegnazioni statali per interventi nell'ambito dell'accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2016»;
- cap. di spesa 11867 «Cofinanziamento statale per il progetto «Giovani Insieme» nell'ambito dell'accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2016 - trasferimenti a istituzioni sociali private»;

Vista la comunicazione prot. N1.2017.0015983 del 13 marzo 2017, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a trasmettere l'Accordo di collaborazione che disciplina le modalità di realizzazione e monitoraggio del progetto denominato «Giovani Insieme», sottoscritto da entrambe le parti e registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 2017 al numero 518;

Dato atto che con quietanza n. 18465 del 4 aprile 2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha trasferito a Regione Lombardia le risorse pari a 216.514,00 euro;

Considerato che la comunicazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sopra indicata è pervenuta formalmente in data 13 marzo 2017;

Considerato altresì che con la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio sono stati aboliti i buoni lavoro «voucher» già previsti dalla sopra citata d.g.r. n. 5885, creando di fatto un mutamento sostanziale relativamente alla forma contrattuale da utilizzare nell'ambito del progetto «Giovani insieme»;

Preso atto che tali condizioni hanno determinato la necessità di prevedere l'avvio della I fase del progetto (attività per l'individuazione dei giovani e per la loro assegnazione agli oratori lombardi) entro l'8 agosto 2017;

Ritenuto di individuare i criteri e le modalità con cui Regione Lombardia intende dare seguito alla realizzazione della proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2012 e dell'art. 12 della l. 241/1990 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) «Criteri e modalità per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori Lombardi», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare alla realizzazione del progetto di cui al punto 1. la quota pari a euro 766.514,00 (che potrà essere incrementata fino ad un massimo di euro 900.000,00 in caso di ulteriori disponibilità di bilancio) di cui:

- euro 216.514,00 dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016, a valere sul capitolo di spesa 11867 «Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2016 - trasferimenti a istituzioni sociali private» dell'esercizio 2017;
- euro 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul capitolo 6.02. 104.10450 «Cofinanziamento Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell'esercizio 2018;

3. di disporre ai sensi dell'art. 12 della l. 241/1990 e dell'art. 8 della l.r. n. 1/2012 la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito generale www.regione.lombardia.it;

4. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione, nonché gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NELL' AMBITO DEGLI ORATORI LOMBARDI**I. CONTESTO**

La D.G.R. n. 5885 del 28/11/2016 ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi, col contributo del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui all'Intesa sancita il 21/07/2016 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali.

La proposta consente di proseguire le politiche intraprese nelle passate annualità (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 a valere sui Fondi Intesa 2013, 2014 e 2015), a favore dei giovani nell'ambito degli oratori lombardi, mettendo a sistema un'iniziativa che ha prodotto un impatto consistente in materia di aggregazione giovanile.

Sin dalla prima annualità, infatti, i giovani hanno svolto il loro servizio nei diversi oratori delle Diocesi lombarde, cercando di realizzare strategie educative confacenti alla realtà in cui sono inseriti. Per questo motivo, le singole Diocesi hanno realizzato, per i loro giovani, una formazione specifica con temi relativi alle dinamiche di gruppo, alla gestione dei conflitti e all'approfondimento di alcune tematiche (adolescenza, animazione, gioco...).

L'inserimento di giovani con funzioni educative e di animazione, ha altresì contribuito a qualificare la proposta delle realtà oratoriane, che in Lombardia rappresentano uno dei principali luoghi di incontro per i ragazzi e per le loro famiglie. Sono state, ad esempio, ampliate le fasce orarie di apertura degli oratori; sono aumentate le proposte ludico-ricreative; è stato possibile incentivare alcune proposte formative per le fasce di preadolescenti ed adolescenti. Inoltre, nel periodo estivo, sono state implementate, proprio grazie alla presenza dei giovani, attività a favore di tantissimi adolescenti che hanno animato gli oratori feriali delle Diocesi.

Il progetto ha così consentito ai giovani che annualmente partecipano con un ruolo attivo alla sua realizzazione, di vivere un'esperienza significativa per la maturazione di competenze e di responsabilità al servizio della comunità, che potrà essere utilmente capitalizzata per il loro futuro personale e professionale.

Sulla scia dei risultati raggiunti, anche per il 2017-2018 la finalità sarà quella di incrementare l'offerta aggregativa a disposizione dei giovani.

2. SOGGETTO AMMISSIBILE

Ai sensi del punto 15 dell'Allegato alla D.G.R. n. 5885/2016, Regione Ecclesiastica Lombardia è individuata quale soggetto partner del progetto, che dovrà essere realizzato secondo una proposta da approvarsi da parte di Regione Lombardia, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel presente atto.

Regione Ecclesiastica Lombardia potrà contribuire con addizionalità di risorse proprie al potenziamento del progetto, incrementando il numero dei giovani chiamati a realizzare forme di aggregazione presso gli oratori.

3. REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

La proposta, presentata da Regione Ecclesiastica Lombardia, dovrà essere finalizzata alla realizzazione di forme di aggregazione giovanile negli oratori lombardi, in grado di aumentare l'offerta delle attività, attraverso l'inserimento di giovani capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme.

Dall'attuazione del progetto è atteso un aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio su cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative.

I giovani da individuare, secondo forme di trasparenza e uniformità di trattamento, dovranno:

- avere una età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

Le attività per la realizzazione delle forme di aggregazione dovranno svolgersi nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018 ed essere riconosciute economicamente.

La proposta, rispondente ai requisiti di cui sopra, dovrà prevedere:

- il numero di giovani da inserire negli oratori, in grado di animare, promuovere e sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme;
- il tipo di attività che tali giovani svolgeranno negli oratori, nel periodo sopra indicato;
- il monte ore che i giovani dovranno dedicare al progetto, da individuare in modo da assicurare significatività alle attività nel periodo di svolgimento dello stesso;
- la fattispecie contrattuale e il compenso economico quale riconoscimento dell'attività svolta, tenendo conto che il compenso orario netto non potrà essere inferiore a € 7,50 ;
- la pubblicizzazione dell'iniziativa, finalizzata a raccogliere le candidature dei giovani interessati a partecipare al progetto;
- le modalità di selezione dei giovani, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento;
- il rispetto delle tempistiche indicate al successivo punto 4 "Tempistica"
- le modalità di comunicazione volte a dare visibilità all'impegno, non solo economico, di Regione Lombardia, nel sostenere attività di aggregazione a favore dei giovani.

Ulteriori indicazioni sono riportate al successivo punto 6 "Presentazione della domanda".

4. TEMPISTICA

L'articolazione del progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- Avvio della fase di individuazione dei giovani per la loro assegnazione agli oratori lombardi: entro l'8/08/2017;
- Assegnazione agli oratori lombardi: entro il 1/09/2017 e in ogni caso in tempo utile all'avvio delle attività presso gli oratori;
- Realizzazione delle forme aggregative negli oratori attraverso la presenza dei giovani individuati: dal 1/09/2017 al 31/08/2018

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla remunerazione dei giovani all'interno degli oratori come facilitatori dell'aggregazione, comprensive degli oneri amministrativi e fiscali sostenuti dalle parrocchie per l'erogazione dei corrispettivi.

Come indicato al precedente punto 3 "Requisiti e caratteristiche della proposta", il compenso orario netto riconosciuto a ciascun giovane non potrà essere inferiore a € 7,50.

6. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it a Regione Lombardia entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.

La proposta dovrà essere indirizzata alla Direzione Sport e Politiche per i Giovani - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato che, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

A. **Informazioni identificative del soggetto richiedente:**

A.1 denominazione e sede legale;

A.2 eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;

B. **Descrizione dettagliata del progetto in cui si evidenzino, in particolare:**

B.1 Indicazioni di contenuto:

- obiettivi generali e specifici;
- cronoprogramma del progetto, che evidenzia l'articolazione dello stesso e relative attività nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente punto 4 "Tempistica";
- modalità di selezione dei giovani coinvolti;
- numero dei giovani coinvolti e monte orario previsto, indicando anche modalità di compensazione di ore tra giovani e/o tra parrocchie, in modo da assicurare il pieno svolgimento delle attività;
- numero delle parrocchie aderenti suddivise per provincia con specificato il numero di giovani per ogni singola parrocchia
- fattispecie contrattuale ed entità del compenso economico, quale riconoscimento dell'attività svolta

B.2 Piano economico nel quale siano indicati:

- il costo complessivo stimato del progetto, con descrizione delle voci di spesa previste dalle quali rilevare, in modo distinto, il costo orario per ogni ragazzo e i costi previsti per la gestione amministrativa e fiscale che verrà sostenuta dalle parrocchie per l'erogazione del corrispettivo economico ai giovani;
- l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia;
- le entrate previste da parte di eventuali soggetti pubblici (con esclusione delle risorse di Regione Lombardia) e/o privati.
- il cofinanziamento del soggetto proponente.

7. VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con Decreto del Dirigente competente, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale Sport e politiche per i giovani.

Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani provvedono alle attività istruttorie e alla successiva determinazione in merito alla finanziabilità del progetto. Le risorse saranno destinate nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza.

8. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 novembre 2017 Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia una comunicazione di inizio delle attività che descriva le azioni fino ad allora realizzate, con particolare riferimento alla selezione dei giovani, alla loro formazione e all'assegnazione agli oratori, nonché le eventuali compensazioni relative al numero di giovani coinvolti e di ore dedicate al progetto.

Entro il 30 aprile 2018, Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà produrre un rendiconto economico che riporti il numero dei giovani impegnati, il numero degli oratori coinvolti e la spesa sostenuta dal 1 settembre 2017 al 28 febbraio 2018. A richiesta dovrà inoltre presentare i dati statistici relativi al progetto, secondo modalità e contenuti indicati da Regione Lombardia.

A conclusione del progetto dovrà infine presentare la seguente documentazione:

- Relazione finale dettagliata, coerente con quanto riportato nella descrizione del progetto e da cui sia possibile rilevare l'impatto del progetto stesso in termini di aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio in cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative;
- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Regione Ecclesiastica Lombardia, o da suo delegato, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate;
- Copia dei contratti e di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili quietanzati e riconducibili in modo inequivocabile alle azioni previste dal progetto. Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, salvo casi motivati in cui, per ragioni oggettive e vincolanti, connesse alla natura del soggetto, debbano essere sostenute da altro soggetto delegato dal beneficiario. In tal caso, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione la denominazione del soggetto delegato e le relative motivazioni in fase di richiesta di contributo.

Saranno considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3 comma 1 e 3 e suc-

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

cessive modificazioni); non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra soggetto attuatore e ragazzo (es. permuta con altri beni, lavori, servizi, ecc.) e qualsiasi forma di autofatturazione;

- Dichiarazione dei giovani impegnati nel progetto relativamente all'effettivo percepimento delle quote di retribuzione spettanti;
- Altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte

All'atto di approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia, saranno definite le tempistiche e modalità dettagliate di rendicontazione e monitoraggio relative al progetto stesso, il cui resoconto finale non potrà comunque comprendere spese per attività svolte oltre la data del 31 agosto 2018. A tale scopo, saranno definite, con atto del Dirigente competente, le **"Linee Guida per la rendicontazione e l'erogazione delle risorse regionali"**.

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione.

Regione Lombardia provvederà a liquidare al soggetto proponente le quote di cofinanziamento secondo le seguenti modalità:

- Euro 216.514,00 derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016, a titolo di acconto, entro il 31 dicembre 2017, previa presentazione di una relazione di inizio delle attività di selezione dei giovani e abbinamento alle parrocchie;
- Fino ad un massimo del 50% del contributo regionale, al netto dell'acconto versato, previa verifica delle attività svolte e dell'avanzamento contabile sino al 28/02/2018 e comunque in misura non superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute;
- Saldo a conclusione del progetto e previa verifica contabile e di attività entro il 31 dicembre 2018.

9. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata alla Direzione Sport e Politiche per i Giovani, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;
- b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti il progetto ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, garantendo la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;
- c) dare evidenza del ruolo e dell'impegno di Regione Lombardia nel sostenere e promuovere le attività di aggregazione a favore dei giovani, nelle comunicazioni che intercettano il progetto;
- d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione, fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario che può essere concessa dal Dirigente competente nella misura massima di 30 giorni;
- e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;
- f) segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del Legale Rappresentante

10. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- e) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- f) assenza assoluta di spesa

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

11. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La Regione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di cui al presente atto e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Politiche Giovanili e Programmi Europei per i Giovani e lo Sport della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

D.d.s. 22 giugno 2017 - n. 7480

Reddito di autonomia. Attuazione d.g.r. n. X/ 6711/2017 e d.g.r. n. X/6715/2017 per interventi a favore delle famiglie vulnerabili

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

Visto l'art. 2, comma 4, lett. B) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamate le leggi regionali:

- 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura» che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto familiare;

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale nel 2016:

- n. X/5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016 n. X/5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative «che ha definito i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare e la metodologia d'intervento, descrivendo sinteticamente per misura, il target dei beneficiari, i principi chiave, dei requisiti di accesso che loro 1 insieme, costituiscono il Reddito di Autonomia per l'anno 2016»;
- n. X/5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili con attenzione specifica alla gravidanza e al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni, famiglie adottive, definendo i criteri di accesso e le modalità operative di accesso alla misura»;

Richiamata la d.g.r. n. X/6711/2017 «Determinazioni in ordine alla misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia- anno 2017» che, tra altro:

- rinvia a provvedimenti attuativi la modalità di gestione del Bonus Famiglia 2017 ed il riparto delle risorse a favore delle ATS;
- affida alle ATS ed alle ASST l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione e collaborazione tra loro ed i diversi soggetti istituzionali del territorio;
- rinvia la piena operatività della misura a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo sul BURL;

Richiamata la d.g.r. n. X/6715 /2017 «Determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse relative al sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità» che, promuove la realizzazione di azioni volte a:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità;

Rilevato che la d.g.r. n. X/6711/2016 declina i contenuti della misura Bonus Famiglia ed identifica la titolarità della gestione in capo agli enti del sistema socio sanitario, mentre la d.g.r. n. X/6715/2016 identifica nei Comuni e negli Ambiti il supporto al cittadino per garantire la fruibilità della sopracitata misura;

Richiamato che le modalità operative:

- per il riconoscimento del Bonus Famiglia ed il piano di riparto delle risorse di cui alla d.g.r. 67185/2016 sono contenute nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- per la realizzazione del sostegno alle famiglie ed i suoi componenti di cui alla d.g.r. n. X/67185/2016 sono contenute nell'allegato B, parte integrante del presente atto;

Vista la comunicazione del 22 giugno 2017 della Direzione competente in materia di Semplicazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G della d.g.r. n. X/6642 del 29 maggio 2017;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avviene contestualmente all'adozione del presente decreto;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l'incarico di dirigente alla dott.ssa Marina Matucci sulle misure attuative del sostegno ai componenti fragili delle famiglie;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente atto - che definisce le modalità operative per il riconoscimento del Bonus Famiglia 2017 e il piano di riparto delle risorse in attuazione della d.g.r. n. X /6711/2017;

2. di approvare l'Allegato B parte integrante del presente atto - che definisce le modalità operative per la realizzazione del sostegno alle famiglie ed i suoi componenti in attuazione della d.g.r. n. X /6715/2017;

3. che la decorrenza della misura BONUS FAMIGLIA 2017, come previsto dalla d.g.r. n. X /6711/2017 coincide con la pubblicazione del presente atto sul BURL;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avviene contestualmente all'adozione del presente decreto

La dirigente
Marina Matucci

_____ . _____

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA BONUS FAMIGLIA 2017

Sommario

1. Finalità ed obiettivi
2. Soggetti destinatari
3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra le Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
4. Caratteristiche dell'agevolazione
5. Presentazione e schema di domanda
6. Soggetti gestori
7. Progetto personalizzato presso i Consulenti di riferimento
8. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
9. Monitoraggio e verifica dei risultati
10. Responsabile del procedimento
11. Trattamento dati personali
12. Pubblicazione, informazione e contatti

1. Finalità ed obiettivi

Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così articolata:

- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un'unica rata.

In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.

2. Soggetti destinatari

I destinatari sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive.

In caso di **gravidanza** per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori;
- b. avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 20.000,00 (*);
- c. trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità indicate nello schema di domanda;
- d. essere in stato di gravidanza in base a documento rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private con l'indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza.

In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. Al richiedente che presenta domanda dopo la nascita del neonato non è riconosciuto alcun contributo, tranne nel caso indicato al successivo paragrafo 5. In caso di **adozione** per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- e. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori;
- f. avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 20.000,00 (*);
- g. avere sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del minore in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2017.

(*)Se non si dispone dell'ISEE, si può presentare domanda anche con la Dichiarazione Sostitutiva Unica- DSU. In tal caso nella procedura on line sarà inserito - nel campo dedicato al valore dell'ISEE - un qualsiasi importo minore di € 20.000,00. Una volta che l'ISEE sarà disponibile occorrerà concordare la trasmissione con i referenti dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competenti. Tali riferimenti saranno stati inviati al richiedente nella mail di conferma di avvenuta protocollazione della domanda.

3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra le Agenzia di Tutela della Salute (ATS)

Le risorse per sostenere la misura "Bonus Famiglia 2017", sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della DGR n.5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16.12.2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017.

La ripartizione delle ulteriori risorse è effettuata in base ai criteri indicati dalla DGR 6711/2017 ed è riportata in tabella:

cod. ATS	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS	RIPARTIZIONE RISORSE PER ATS			TOTALE ASSEGNAZIONE
		a	b	c	
		donne in età tra i 15 e 49 anni - fonte Istat al 2016	numero nascite - fonte Istat al 2016	numero disoccupati - fonte Istat al 2016	
321	Città metropolitana di Milano	€ 981.785	€ 978.592	€ 1.019.696	€ 2.980.073,00
322	Insubria	€ 403.416	€ 407.758	€ 445.153	€ 1.256.326,00
323	Montagna	€ 92.729	€ 89.232	€ 49.875	€ 231.835,00
324	Brianza	€ 339.336	€ 346.307	€ 320.113	€ 1.005.756,00
325	Bergamo	€ 318.121	€ 320.671	€ 215.701	€ 854.493,00
326	Brescia	€ 334.922	€ 344.502	€ 405.358	€ 1.084.782,00
327	Val Padana	€ 212.618	€ 203.249	€ 238.049	€ 653.916,00
328	Pavia	€ 150.407	€ 143.023	€ 139.389	€ 432.819,00
	Totale	€ 2.833.333	€ 2.833.333	€ 2.833.333	€ 8.500.000,00

Le domande che soddisfano tutti i requisiti previsti, saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse, in base all'ordine di protocollazione delle stesse.

Nell'ipotesi di domande che non trovano piena copertura verrà riconosciuta la quota parte del contributo disponibile nel budget residuo di ciascuna ATS.

Tale eventualità si potrà verificare verosimilmente all'avvicinarsi della scadenza del bando del 31 ottobre 2017.

4. Caratteristiche dell'agevolazione

La misura Bonus Famiglia 2017 prevede:

✓ in caso di gravidanza:

- l'erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato in due rate di pari importo, rispettivamente entro 60 giorni dalla validazione della domanda ed entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato, a nascita avvenuta;

- la definizione di un progetto personalizzato utile nella gestione della specifica situazione conseguente alla natalità. Gli elementi del progetto, ivi compresa la sua durata, sono condivisi tra richiedente e personale del consultorio di riferimento e

prevede anche il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita, in base alla DGR 6715/2017 di cui al successivo allegato B.

✓ in caso di adozione l'erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato entro 60 giorni dalla validazione della domanda. Non è previsto il progetto personalizzato.

5. Presentazione e schema di domanda

Le domande devono essere presentate on line sull'applicativo accessibile alle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte della madre o del padre del nascituro/figlio adottato. Nel caso in cui la richiedente sia minorenni, la domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Non sono previste altre modalità di presentazione delle domande.

La domanda una volta compilata in ogni sua parte e sottoscritta, in modo olografo o digitale, da parte del richiedente è caricata sul sistema SIAGE on line ed è inviata telematicamente, con tutti i documenti richiesti. Il genitore che presenta la domanda on line del bonus famiglia 2017 può non essere il genitore cui è stata rilasciata la scheda attestante le condizioni di vulnerabilità; comunque entrambi devono appartenere allo stesso nucleo familiare di cui alla residenza anagrafica e quindi all'ISEE di riferimento.

La domanda non richiede il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

La piattaforma informatica per l'invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al 31/10/2017 ore 17.00.

Al richiedente che presenta domanda dopo la nascita del neonato non è riconosciuto alcun contributo, tranne nel caso di seguito indicato.

Possono presentare domanda anche le famiglie che nel periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 dimostrano che la gravidanza era in corso sulla base del documento di cui al precedente paragrafo 2, lettera d.

In tal caso dovranno comunque essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando e dovranno essere rispettate le stesse modalità di presentazione della domanda on line. In questo caso la liquidazione della rata sarà unica, previa sottoscrizione del progetto personalizzato.

Non si riterranno ammissibili le domande che perverranno prive dei requisiti e/o con documentazione difforme o non completa.

Solo uno dei genitori può ricevere il contributo. Nel caso di domande presentate da ambedue i genitori per lo stesso figlio, non verrà liquidata la seconda rata e ATS procederà al recupero di ambedue le rate liquidate. Il sistema informatico attua il controllo sul codice fiscale del neonato, una volta che questo è inserito nel sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento " eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione,

Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà indicare la propria casella di posta elettronica. Il richiedente deve inoltre:

- consultare periodicamente lo stato di avanzamento a sistema della propria domanda on line e procedere a quanto eventualmente indicato;
- rivolgersi al Consultorio di riferimento per la stesura del progetto personalizzato;
- collaborare attivamente alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante la propria condizione di vulnerabilità;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli.

Di seguito è allegato il fac simile del modulo per la presentazione delle domande on line sulla piattaforma informatica di cui all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Sigla internazionale	Numeri di controllo	Cin	ABI	CAB	Numero corrente	di	conto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DICHIARA

- ✓ di essere residente in Lombardia nel Comune di _____(precompilato in base alla dichiarazione del paragrafo precedente);
- ✓ di essere residente da cinque anni continuativi in Lombardia;
- ✓ che l'altro genitore è residente in Lombardia nel Comune di _____precompilato in base alla dichiarazione del paragrafo precedente);
- ✓ che l'altro genitore è residente da cinque anni continuativi in Lombardia
- ✓ di essere unico genitore (nucleo mono genitoriale)³;
- ✓ di possedere un ISEE/DSU in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a € 20.000,00. Indicare:
 - ❖ la data _____di rilascio dell'ISEE/DSU;
 - ❖ il numero identificativo _____;
 - ❖ il valore ISEE ⁴ pari a _____;
- ✓ di non aver già beneficiato del Bonus Famiglia 2016 di cui alla DDGRR X/5060 e X/5095 del 2016;
- ✓ che l'altro genitore non ha presentato domanda per il Bonus Famiglia 2017 per il medesimo figlio;
- ✓ che la data (avvenuta o presunta) del parto è il _____ come da documento allegato ⁵;
- ✓ che la gravidanza è plurima come documento allegato ⁵;
- ✓ che la data della sentenza di adozione/decreto di collocamento in famiglia del minore è del _____ ed è relativa a _____ numero figli;
- ✓ che la scheda relativa al colloquio per la valutazione della vulnerabilità (selezionare scelta) è stata rilasciata da:
 - Comune/Ambito
 - Centro di aiuto alla Vita
 - Consultorio
 ed ha evidenziato le seguenti situazioni (selezionare una o più scelte);
 - ❖ situazione abitativa

³ Si intende una delle seguenti categorie: decadenza potestà da parte di uno dei genitori in base a sentenza del giudice; mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori; decesso di uno dei genitori.

⁴ Il nucleo familiare a riferimento per la valorizzazione dell'ISEE deve includere tra i componenti il/la richiedente che sottoscrive il presente modulo di adesione.

⁵ Il documento deve essere rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private con l'indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza. Dal documento deve emergere se si tratta di gravidanza singola, gemellare o plurigemellare.

- ❖ situazione occupazionale
 - ❖ situazione sanitaria
 - ❖ nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
 - ❖ altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti
- ✓ di essere tutore legale della minorenni in gravidanza/della persona che non ha capacità di agire;
- ✓ che la persona in conto ed in nome della quale si agisce soddisfa i requisiti di residenza anagrafica e di ISEE;
- ✓ di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;

A TALE SCOPO ALLEGA:

- ✓ fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ documento come da precedente nota n. 5;
- ✓ sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia con data non anteriore al 1 maggio 2017;
- ✓ scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della vulnerabilità **rilasciata da parte dell'Ente su propria carta intestata** (Ambito/Comune di residenza o da un Centro di Aiuto alla Vita o da un Consultorio). La scheda non è prevista nel caso di adozione.

Il/la richiedente è a conoscenza che i dati sopra riportati saranno trattati secondo quanto indicato all'interno dell'"*Informativa relativa al trattamento dei dati personali per la richiesta del Bonus Famiglia*", nel rispetto delle norme stabilite dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data _____

Firma della richiedente _____

Nel caso di gestante minorenni la presente domanda è sottoscritta dal tutore legale della stessa.

Nome e cognome

Firma

Luogo e data

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che il Comune/CAV/Consultorio, al quale lei si è rivolto, tratterà i dati personali che la riguardano e da lei forniti ai fini dell'erogazione del contributo "Bonus Famiglia".

I dati relativi alla scheda di avvenuto colloquio sono trattati su supporto cartaceo. Il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza.

Titolare del trattamento ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali è il Comune/CAV/Consultorio al quale lei si è rivolto.

Tali dati potranno essere comunicati ad altri titolari in caso di adesione alla misura "Bonus Famiglia". Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento. Letta l'informativa il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato nel corso del colloquio.

La domanda non richiede il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

**SCHEDA DI AVVENUTO COLLOQUIO PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ-da
allegare alla domanda già compilata****Fac simile che l'Ente dovrà adattare utilizzando propria carta intestata**

Ambito/Comune di _____

Centro di Aiuto alla Vita _____

Consultorio di _____

Si precisa che la presente scheda viene rilasciata quando sussiste almeno una delle condizioni previste. A supporto del rilascio della stessa scheda, durante il colloquio il/la richiedente dovrà comprovare la propria condizione portando con sé l'opportuna documentazione.

Dati della/del richiedente:

Nome

Cognome

C.F.

residente a

situazione già conosciuta (adattare su carta intestata dell'Ente che rilascia la scheda Ambito/Comune; CAV; Consultorio)

 sì no**Situazione personale e familiare che ha motivato la richiesta (barrare e compilare
ove opportuno)**

1 situazione abitativa (ad esempio presenza di sfratto, morosità rate di mutuo, morosità canone di locazione);

2 situazione occupazionale (intesa come mancanza di occupazione nonostante la ricerca tra cui disoccupato, inoccupato, mobilità);

3 situazione sanitaria (ad esempio certificato di invalidità);

4 nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

5 altra situazione di vulnerabilità non riconducibili alle precedenti ⁶ (specificare)

Gli Ambiti/Comuni, i CAV e i Consultori tengono agli atti copia della scheda rilasciata ai richiedenti il Bonus Famiglia.

Firma del legale rappresentante o del
delegato dell'Ambito/Comune; CAV;
Consulterio

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che il Ambito/Comune; CAV; Consulterio, al quale lei si è rivolto, tratterà i dati personali che la riguardano e da lei forniti ai fini dell'erogazione del contributo "Bonus Famiglia 2017".

I dati relativi alla scheda di avvenuto colloquio sono trattati su supporto cartaceo. Il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza.

Titolare del trattamento ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali è l'Ambito/Comune; CAV; Consulterio (adattare) al quale lei si è rivolto.

Tali dati potranno essere comunicati ad altri titolari in caso di adesione alla misura "Bonus Famiglia". Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento. Letta l'informativa il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato nel corso del colloquio.

Nome e cognome

Firma

Luogo e data

⁶ La descrizione dovrà essere riportata nell'applicativo Siage da parte dell'operatore del Consulterio in fase di colloquio del progetto personalizzato, nel caso in cui non sia stata già inserita da parte del richiedente in fase di presentazione della domanda.

6. Soggetti gestori

Le ATS sono competenti alla validazione ed istruttoria delle domande, tramite la verifica dei requisiti previsti e della completezza dei documenti allegati a corredo della domanda. La validazione della domanda si perfeziona con la sua approvazione e la sua trasmissione telematica al Consultorio di riferimento per la successiva fase della redazione del progetto personalizzato. I Consultori, sia quelli pubblici sia quelli privati ed accreditati a contratto, sono competenti alla redazione del progetto personalizzato ed alla verifica del programma di intervento ed al rispetto dei suoi contenuti, ed all'effettuazione dei colloqui di verifica che dovranno essere almeno due. I consultori nella redazione del progetto personalizzato, ed anche nella fase del monitoraggio si avvalgono dell'Ambito/Comune di riferimento come definito all'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Le ATS sono altresì competenti alla liquidazione delle risorse.

Le domande inserite da parte del richiedente sul sistema SIAGE sono trasmesse telematicamente alle Agenzie di Tutela della Salute (d'ora in poi ATS) competenti in base alla residenza anagrafica del richiedente. A conferma del corretto inserimento della domanda la/il richiedente riceverà una mail con l'indicazione dei riferimenti utili per tracciare la propria domanda ed il soggetto competente alla fase dell'istruttoria.

La mail inviata al richiedente riporterà l'ATS competente ed i riferimenti cui rivolgersi.

Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda, le ATS validano le domande a seguito della verifica dei requisiti e dei documenti a corredo della domanda presentata e trasmettono le domande telematicamente al Consultorio di riferimento, che sarà stato scelto dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Le ATS, anche ai sensi della DGR N. x/6715 del 14/6/2017 "Determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse relative al sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità" possono promuovere la sottoscrizione di apposite intese con le ASST ed i 98 Ambiti per garantire la gestione efficace della misura Bonus famiglia 2017, per la stesura dei progetti personalizzati e per l'identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali (di cui alla l.r.1/2008) che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura stessa.

7. Progetto personalizzato presso i Consultori di riferimento

All'atto del trasferimento della domanda dall'ATS al Consultorio, il richiedente riceverà una comunicazione via mail con l'invito a prendere contatto con il Consultorio di riferimento indicato nella domanda on line, al fine della redazione e sottoscrizione del progetto personalizzato.

Tale progetto redatto dal personale del Consultorio, con la condivisione degli Ambiti/Comuni e/o dei CAV (Centro di aiuto alla vita, dovrà essere sottoscritto dalle parti non oltre il 30° giorno dalla presa in carico da parte del Consultorio.

Le ATS:

1. promuovono e verificano che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinché il patto etico di corresponsabilità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona;
2. effettuano le attività di vigilanza e controllo di loro competenza nei riguardi dei soggetti erogatori di prestazioni relative alla presente misura.

Di seguito è allegato un modello di progetto personalizzato che può essere utilizzato e riadattato in base alle specifiche esigenze.

Progetto personalizzato- Bonus Famiglia 2017- Interventi a favore di persone in gravidanza in condizione di vulnerabilità socioeconomica

Cognome Nome _____

Obiettivo/i del progetto _____

per il richiedente

per il richiedente e il partner

per il nucleo familiare

Sostegno psicologico – sociale individuale

Sostegno delle funzioni genitoriali

Riduzione conflittualità nella relazione genitoriale/di coppia

Orientamento alle risorse economiche/sociali del territorio

Monitoraggio della gravidanza

Sostegno all'allattamento/alimentazione corretta

Sostegno alla coppia genitoriali

Orientamento alle agenzie territoriali per la ricerca/collocamento lavorativo, alla formazione professionale/riqualificazione;

Orientamento e collaborazione con enti locali per supporto alla situazione abitativa

Controlli periodici crescita del bambino

Altro

(specificare) _____

Indicatore/i

1. _____

2. _____

Descrizione del progetto

Ambito di intervento (sono possibili più risposte)

- sociosanitario integrato sanitario specialistico
- integrazione con interventi sociali
- altro

(specificare:.....)

Figure professionali coinvolte (sono possibili più risposte)

- assistente sanitaria assistente sociale consulente familiare consulente legale
- educatore professionale infermiere medico ginecologo ostetrica
- pedagogo (laureato scienze dell'educazione) psicoterapeuta psicologo
- altro (specificare.....)

Strumenti previsti

- colloquio controllo sanitario esame di laboratorio/strumentale incontri di gruppo
- lavoro di rete somministrazione test visita domiciliare visita specialistica

Monitoraggio in itinere

- 1° colloquio di verifica (data/periodo_____)
- 2° colloquio di verifica (data/periodo_____)
- altro (specificare)_____

Elementi di vulnerabilità evidenziati nella scheda

- situazione occupazionale
- situazione sanitaria
- nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti
specificare_____

Altri interventi collegati per il superamento dello stato di vulnerabilità

- Ente Local (specificare)
- _____

- CAV (specificare)
- _____

- Altro (specificare)
- _____

Sede dell'erogazione degli interventi

- Comune

- Consultorio
- domicilio
- altro _____

Durata del Progetto

- n. mesi

PATTO ETICO DI CORRESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a accetta il presente progetto personalizzato e sottoscrivendo si impegna:

a collaborare alla realizzazione dello stesso e a presentarsi alle verifiche previste per il corretto e appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato;

a mantenere gli impegni descritti nel progetto personalizzato e a comunicare eventuali variazioni della situazione indicata nella scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità;

a utilizzare il contributo in coerenza con la condizione di vulnerabilità ;

a produrre la documentazione, qualora richiesta;

Accorda il consenso al coinvolgimento di Enti del pubblico e/o del privato sociale nel caso il progetto preveda interventi gestiti da tali soggetti.

Firma dell'utente _____

Data _____

Firma utente per l'adesione al progetto _____

Firma referente _____

Monitoraggio

Previsto (durata) _____

Esito del Monitoraggio:

- in itinere _____
- conclusivo _____

Chiusura del progetto

Modifica, a seguito degli elementi emersi nel corso dalla attuazione del progetto il progetto viene modificato/aggiornato/integrato come segue :

Data _____

Firma referente _____

Firma utente _____ (solo in caso di modifica/integrazione del progetto)

8.Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Le ATS erogano l'importo massimo di € 1.800,00 per figlio suddiviso in due rate di € 900,00 ciascuna:

- I^ rata del "contributo preparto" entro 20 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato;
- II^ rata del contributo post parto dopo la nascita del figlio entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato.

Per la liquidazione della seconda rata di € 900,00 è necessario che il richiedente presenti al Consultorio di riferimento la tessera sanitaria del neonato entro il termine di 60 giorni dalla nascita, pena la perdita della seconda rata.

La liquidazione delle risorse ai beneficiari, da parte delle ATS, è effettuata con bonifico sul conto corrente postale/bancario del richiedente o anche su carta di credito intestata al richiedente dotata di IBAN. Il richiedente deve risultare intestatario o cointestatario del conto corrente, come previsto dalla normativa statale di settore per garantire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

9. Monitoraggio e verifica dei risultati

Regione Lombardia nell'attuare l'attività di monitoraggio della presente misura, effettuerà verifiche in itinere ed in loco sullo stato di attuazione. Tale verifiche saranno effettuate a campione sulle domande di tutte le ATS.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura:

1. Si individua l'indicatore definito come rapporto tra il numero di domande protocollate ed il numero di domande finanziate;
2. Si analizza tra le domande finanziate il dettaglio dei seguenti aspetti:
 - a. tipologia bonus gravidanza/adozione;
 - b. numero di domande da parte di padre e numero domande da parte di madre;
 - c. tipologia di vulnerabilità in base alla scheda;
3. a conclusione della misura le ATS sono tenute ad inviare relazioni in cui sono evidenziati sia, il livello di attuazione delle intese con gli altri soggetti e l'appropriatezza dei progetti personalizzati, sia gli esiti dell'analisi delle cause di non ammissibilità delle domande evidenziando le principali motivazioni:
 - a. mancato soddisfacimento requisito residenza;
 - b. mancato soddisfacimento requisito Isee;
 - c. incompletezza documentale;
 - d. altro.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 2017, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

10. Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS. I riferimenti dei referenti dell'ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sul sito delle singole ATS.

11. Trattamento dati personali

Sia le ATS sia le ASST nell'espletamento delle loro attività e nello scambio dei dati sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 Codice in Materia di protezione dei dati personali.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'informativa sul trattamento dei dati è disponibile all'atto della compilazione on line della domanda sul sistema informatico SIAGE.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inserite al paragrafo 13 Allegati.

12. Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL.

I cittadini possono anche recarsi presso i servizi sociali dei Comuni, secondo le modalità definite nell'Allegato B.

.

13. Allegati

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda di seguito riportata

TITOLO	ATTUAZIONE DGR BONUS FAMIGLIA 2017
DI COSA SI TRATTA	SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' CHE SONO IN ATTESA DI FIGLIO O CHE ADOTTANO UN FIGLIO E CHE RISPETTANO ALTRI REQUISITI
TIPOLOGIA	Contributo economico
CHI PUÒ PARTECIPARE	Persone che rispondono ai seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • Essere in stato di gravidanza (o avere compagna in stato di gravidanza) o avere adottato un figlio • Entrambi i genitori sono residenti in Lombardia da almeno 5 anni continuativi; • Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 (in caso non si disponga dell'ISEE è possibile presentare la domanda con la DSU (dichiarazione sostitutiva unica); • Disporre della scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei Servizi Sociali del Ambito/Comune o da parte di un CAV (Centro di Aiuto alla Vita) o da parte di Consultorio.
RISORSE DISPONIBILI	€ 10,8 milioni per il 2017
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti: <ul style="list-style-type: none"> - € 900,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda; - € 900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato. In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. La tessera sanitaria deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del restante contributo.

	In caso di adozione il contributo viene equiparato a € € 1.800,00 ed è liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda.
DATA DI APERTURA	27 giugno 2017 ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	31 ottobre 2017 ore 17.00
COME PARTECIPARE	<p>Le domande devono essere presentate on line sull'applicativo accessibile sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte del madre o del padre del nascituro/figlio adottato. Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.</p> <p>In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile.</p> <p>Possono presentare domanda anche le famiglie che nel periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 dimostrano che la gravidanza era in corso. In tal caso dovranno comunque essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando e dovranno essere rispettate le stesse modalità di presentazione della domanda on line. In questo caso la liquidazione della rata sarà unica, previa sottoscrizione del progetto personalizzato.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL.</p> <p>Singoli referenti ATS per domande già protocollate i cui riferimenti sono pubblicati sulle pagine web di Regione Lombardia.</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Con la DGR n.X/ 6711 DEL 14/6/2017 Regione Lombardia ha confermato la misura "Bonus Famiglia", che prevede un contributo economico per sostenere le famiglie che sono in stato di gravidanza e che si trovano in condizione di vulnerabilità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO ATTRAVERSO IL "BONUS FAMIGLIA"

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la sua **ATS** e il **Consultorio Familiare Pubblico o Privato** presso il quale lei si rivolgerà, tratteranno i dati personali che La riguardano e da Lei forniti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare:

1. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento relativo al "Bonus Famiglia" è:

- **assistenziale** correlata alla valutazione e presa in carico del richiedente, in base alla situazione, occupazionale, sanitaria, di disagio sociale/relazionale e abitativa (in riferimento al trattamento finalizzato al progetto personalizzato di aiuto sociale).
- **amministrativa** correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici (in riferimento al trattamento finalizzato all'erogazione del contributo economico).

2. Modalità del trattamento

I dati dell'interessato sono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, gli stessi possono essere trasmessi attraverso reti telematiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.

In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per quanto concerne il trattamento "Bonus Famiglia" un eventuale rifiuto del conferimento dei dati da parte dell'interessato determina l'impossibilità di fruire del progetto di aiuto.

4. Diffusione e comunicazione dei dati

I dati trattati non potranno essere diffusi.

I dati, in forma individuale anonima e in forma aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell'erogazione dei contributi economici erogati.

I dati potranno essere comunicati a terzi per l'assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge.

5. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, sono l'ATS per quanto riguarda l'istruttoria della pratica e l'erogazione del contributo economico e i Consultori Familiari Pubblici e Privati per quanto concerne il progetto personalizzato di aiuto sociale.

L'ATS potrà comunicare i dati anagrafici all'ente bancario erogatore del sostegno economico.

6. Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento per la componente di archiviazione e gestione informatica dei dati è Lombardia Informatica S.p.a., via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

7. Dati trattati

I dati trattati sono di natura anagrafica, occupazionale relativi all'interessato e/o al suo nucleo familiare.

Potranno essere trattati anche dati relativi alla situazione sanitaria e di disagio sociale/relazionale dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

8. Incaricati del trattamento

I dati saranno trattati da soggetti incaricati, per iscritto, al trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'interessato può far valere i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

Con la DGR 6711 DEL 14/6/2017 Regione Lombardia ha confermato la misura "Bonus Famiglia", che prevede un contributo economico per le famiglie che hanno adottato un figlio e che si trovano in condizione di vulnerabilità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO ATTRAVERSO IL "BONUS FAMIGLIA"

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la sua **ATS**, tratterà i dati personali che La riguardano e da Lei forniti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare:

1. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento relativo al "Bonus Famiglia" è **amministrativa** correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici (in riferimento al trattamento finalizzato all'erogazione del contributo economico).

2. Modalità del trattamento

I dati dell'interessato sono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, gli stessi possono essere trasmessi attraverso reti telematiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.

In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate della normativa sulla protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per quanto concerne il trattamento "Bonus Famiglia" un eventuale rifiuto del conferimento dei dati da parte dell'interessato determina l'impossibilità di fruire del progetto di aiuto.

4. Diffusione e comunicazione dei dati

I dati trattati non potranno essere diffusi.

I dati, in forma individuale anonima e in forma aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell'erogazione dei contributi economici erogati.

I dati potranno essere comunicati a terzi per l'assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge.

5. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, è l'ATS per quanto riguarda l'istruttoria della pratica e l'erogazione del contributo economico.

L'ATS potrà comunicare i dati anagrafici all'ente bancario erogatore del sostegno economico.

6. Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento per la componente di archiviazione e gestione informatica dei dati è Lombardia Informatica S.p.a., via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

7. Dati trattati

I dati trattati sono di natura anagrafica, occupazionale relativi all'interessato e/o al suo nucleo familiare.

Potranno essere trattati anche dati relativi alla situazione sanitaria e di disagio sociale/relazionale dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

8. Incaricati del trattamento

I dati saranno trattati da soggetti incaricati, per iscritto, al trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'interessato può far valere i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;
- diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;
- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.

L'interessato può far valere i summenzionati diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED I SUOI COMPONENTI

Sommario

1. Finalità ed obiettivi
2. Soggetti destinatari
3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra gli Ambiti
4. Caratteristiche dell'intervento
5. Soggetti gestori
6. Progetto personalizzato
7. Modalità e tempi per l'erogazione delle risorse
8. Monitoraggio e verifica dei risultati
9. Responsabile del procedimento
10. Pubblicazione, informazione e contatti

1. Finalità ed obiettivi

Regione Lombardia identifica nei Comuni e negli Ambiti il supporto alle famiglie per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017 e destina a tali Enti complessivamente € 1.219.500,00 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

2. Soggetti destinatari

I destinatari sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive. I requisiti di accesso sono definiti dalla DGR 6711/2017, come dettagliato nell'Allegato A- Indicazioni operative relative alla misura bonus famiglia 2017- parte integrante di questo stesso atto.

3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra gli Ambiti

Le risorse a favore dei 98 Ambiti territoriali sono pari ad un totale complessivo di € 1.219.500,00. La ripartizione in base ai criteri indicati nella DGR 6715/2017 è riportata in tabella.

PROGRESSIVO	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
1	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Casalpusterlengo - Lodi - Sant'Angelo Lodigiano	19.006,00
2		Milano Città	73.061,00
3		Sesto San Giovanni	13.782,00
4		Cinisello Balsamo	14.307,00
5		Rho	15.826,00
6		Garbagnate Milanese	16.839,00
7		Corsico	13.296,00
8		Legnano	16.670,00
9		Castano Primo	10.890,00
10		Magenta	13.713,00
11		Abbiategrasso	11.471,00
12		Paullo	10.227,00
13		San Giuliano Milanese	12.886,00
14		Cernusco sul Naviglio	13.301,00
15		Pioltello	12.029,00
16		Melzo	11.551,00
17		Binasco	9.964,00
18		Rozzano	11.075,00
19		Trezzo d'Adda	9.526,00
20	INSUBRIA	Olgiate Comasco	11.883,00
21		Campione d'Italia	7.564,00
22		Como	14.456,00
23		Cantù	11.177,00
24		Erba	10.941,00
25		Mariano Comense	10.293,00
26		Lomazzo - Fino Mornasco	12.502,00
27		Arcisate	9.902,00
28		Azzate	10.006,00
29		Busto Arsizio	11.517,00
30		Castellanza	10.674,00
31		Gallarate	13.493,00
32		Laveno	10.947,00
33		Luino	10.197,00
34		Saronno	12.167,00
35		Sesto Calende	9.929,00
36		Somma Lombardo	10.920,00
37		Tradate	10.188,00
38		Varese	13.040,00

PROGRESSIVO	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
39	MONTAGNA	Menaggio	9.292,00
40		Dongo	8.316,00
41		Bormio	8.683,00
42		Tirano	8.861,00
43		Morbegno	9.759,00
44		Sondrio	10.209,00
45		Chiavenna	8.676,00
46		Vallecambona	12.374,00
47		BRIANZA	Lecco
48	Bellano		10.067,00
49	Merate		13.316,00
50	Seregno		15.663,00
51	Carate Brianza		14.908,00
52	Desio		16.849,00
53	Vimercate		16.331,00
54	Monza		15.792,00
55	BERGAMO	Bergamo	14.893,00
56		Dalmine	14.559,00
57		Grumello	9.888,00
58		Seriate	11.242,00
59		Valle Cavallina	10.120,00
60		Monte Bronzone - Basso Sebino	9.021,00
61		Alto Sebino	8.975,00
62		Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	9.573,00
63		Valle Brembana	9.520,00
64		Villa Imagna e Villa d'Almè	10.042,00
65		Isola Bergamasca	13.964,00
66		Treviglio	12.883,00
67		Romano di Lombardia	11.590,00
68		Albino (Valle Seriana)	12.279,00
69		BRESCIA	Brescia
70	Brescia Ovest		12.389,00
71	Valle Trompia		12.939,00
72	Oglio Ovest		12.115,00
73	Bassa Bresciana Occidentale		10.254,00
74	Bassa Bresciana Orientale		10.714,00
75	Bassa Bresciana Centrale		13.148,00
76	Garda - Salò		13.565,00
77	Valle Sabbia		11.141,00
78	Brescia Est		12.228,00
79	Sebino		10.154,00
80	Monte Orfano		10.383,00

PROGRESSIVO	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
81	VAL PADANA	Cremona	15.168,00
82		Crema	15.422,00
83		Casalmaggiore	9.377,00
84		Asola	9.708,00
85		Guidizzolo	10.630,00
86		Mantova	15.085,00
87		Ostiglia	9.647,00
88		Suzzara	10.049,00
89		Viadana	9.802,00
90		PAVIA	Pavia
91	Certosa		11.161,00
92	Corteolona		9.679,00
93	Vigevano		11.519,00
94	Garlasco		10.152,00
95	Mortara		9.519,00
96	Voghera		10.710,00
97	Broni		9.430,00
98	Casteggio		9.142,00
		totale	1.219.500,00

4. Caratteristiche dell'intervento

Le azioni che i 98 Ambiti dovranno realizzare sono le seguenti:

1. sottoscrizione di appositi intese con le ATS e/o ASST (rispettivamente Agenzia di Tutela della Salute ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per garantire la gestione efficace della misura Bonus Famiglia 2017, in particolare nella stesura dei progetti personalizzati;
2. identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r.1/2008 che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura nei propri territori;
3. realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione;
4. attivazione di spazi informativi, anche all'interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

Essendo le azioni indicate di supporto alla fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017, queste dovranno essere attivate in tempo utile e per tutto il periodo in cui la misura produce i suoi effetti. Infatti anche se il termine per la presentazione delle domanda del Bonus Famiglia è fissata al 30 ottobre 2017, l'avvio dei progetti personalizzati, in capo ai Consulitori è successiva sia alla validazione formale della domanda da parte delle ATS sia alla presa in carico dei beneficiari da parte del Consultorio (paragrafi 6 e 7 dell'Allegato A, Indicazioni operative relative alla misura bonus famiglia 2017). Pertanto il supporto alle famiglie per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia si estende sino alla conclusione del progetto personalizzato; tanto più che gli stessi non hanno una durata predeterminata, nell'ottica di volere garantire la migliore

adattabilità nella gestione della specifica situazione oggetto del singolo progetto personalizzato.

Per l'istituzione degli spazi informativi è possibile avvalersi di specifiche convenzioni con le Associazioni familiari presenti sul territorio, che devono soddisfare i seguenti requisiti:

- iscrizione nei rispettivi registri provinciali/regionali;
- comprovata esperienza nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone/famiglie vulnerabili;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità, autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

5. Soggetti gestori

Gli Ambiti sono competenti all'attuazione degli interventi previsti al precedente paragrafo 4, secondo le modalità ritenute più opportuno, nell'ottica finale di sistematizzare gli interventi e relazioni, per lo più già in essere, all'interno di una cornice organica che prevede il coinvolgimento sistematizzato di tutti i soggetti territoriali.

Gli Ambiti territoriali/Comuni dovranno trasmettere alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia, tramite PEC (redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it):

- la comunicazione di avvio delle attività entro un mese dall'approvazione della delibera;
- relazione e rendicontazione finale delle attività svolte, definite al paragrafo 2 ed al paragrafo 8 del presente allegato, entro il 28/2/2018.

6. Progetto personalizzato

Il progetto personalizzato relativo alla misura Bonus Famiglia è redatto dal personale del Consultorio, con la condivisione degli Ambiti/Comuni e/o dei CAV. A livello territoriale vengono definite le modalità di collaborazione tra i soggetti per la redazione del progetto personalizzato.

Di seguito è allegato un modello di progetto personalizzato che può essere utilizzato e riadattato in base alle specifiche esigenze.

Progetto personalizzato- Bonus Famiglia 2017- Interventi a favore di persone in gravidanza in condizione di vulnerabilità socioeconomica

Cognome Nome _____

Obiettivo/i del progetto _____

per il richiedente

per il richiedente e il partner

per il nucleo familiare

Sostegno psicologico – sociale individuale

Sostegno delle funzioni genitoriali

Riduzione conflittualità nella relazione genitoriale/di coppia

Orientamento alle risorse economiche/sociali del territorio

Monitoraggio della gravidanza

Sostegno all'allattamento/alimentazione corretta

Sostegno alla coppia genitoriali

Orientamento alle agenzie territoriali per la ricerca/collocamento lavorativo,
alla formazione professionale/riqualificazione;

Orientamento e collaborazione con enti locali per supporto alla situazione
abitativa

Controlli periodici crescita del bambino

Altro

(specificare) _____

Indicatore/i

- 1. _____
- 2. _____

Descrizione del progetto

Ambito di intervento (sono possibili più risposte)

- sociosanitario integrato sanitario specialistico
- integrazione con interventi sociali
- altro

(specificare:.....)

Figure professionali coinvolte (sono possibili più risposte)

- assistente sanitaria assistente sociale consulente familiare consulente legale
- educatore professionale infermiere medico ginecologo ostetrica
- pedagogo (laureato scienze dell'educazione) psicoterapeuta psicologo
- altro (specificare.....)

Strumenti previsti

- colloquio controllo sanitario esame di laboratorio/strumentale incontri di gruppo
- lavoro di rete somministrazione test visita domiciliare visita specialistica

Monitoraggio in itinere

- 1° colloquio di verifica (data/periodo_____)
- 2° colloquio di verifica (data/periodo_____)
- altro (specificare)_____

Elementi di vulnerabilità evidenziati nella scheda

- situazione occupazionale
- situazione sanitaria
- nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti specificare_____

Altri interventi collegati per il superamento dello stato di vulnerabilità

- Ente Local (specificare)

- CAV (specificare)

- Altro (specificare)

Sede dell'erogazione degli interventi

- Comune
- Consultorio
- domicilio
- altro_____

Durata del Progetto

□ n. mesi

PATTO ETICO DI CORRESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a accetta il presente progetto personalizzato e sottoscrivendo si impegna:

a collaborare alla realizzazione dello stesso e a presentarsi alle verifiche previste per il corretto e appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato;

a mantenere gli impegni descritti nel progetto personalizzato e a comunicare eventuali variazioni della situazione indicata nella scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità;

a utilizzare il contributo in coerenza con la condizione di vulnerabilità ;

a produrre la documentazione, qualora richiesta;

Accorda il consenso al coinvolgimento di Enti del pubblico e/o del privato sociale nel caso il progetto preveda interventi gestiti da tali soggetti.

Firma dell'utente _____

Data _____

Firma utente per l'adesione al progetto _____

Firma referente _____

Monitoraggio

Previsto (durata) _____

Esito del Monitoraggio:

- in itinere _____
- conclusivo _____

Chiusura del progetto

Modifica, a seguito degli elementi emersi nel corso dalla attuazione del progetto il progetto viene modificato/aggiornato/integrato come segue :

Data _____

Firma referente _____

Firma utente _____ (solo in caso di modifica/integrazione del progetto)

7.Modalità e tempi per l'erogazione delle risorse

Le risorse sono erogate agli Ambiti per il 50% a seguito dell'avvio delle attività e il restante 50% a seguito della verifica delle attività svolte, in seguito all'espletamento di quanto indicato al paragrafo 4 "Caratteristiche dell'intervento".

8. Monitoraggio e verifica dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura si individuano, per ciascun Ambito i seguenti indicatori:

1. numero complessivo di spazi informativi attivati;
2. numero di domande caricate con il supporto degli spazi informativi;
3. numero di schede di vulnerabilità rilasciate dai Comuni;
4. numero di intese/accordi attivate.

9. Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è in capo al legale rappresentante degli Ambiti territoriali o di delegato-

10. Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL e sulle pagine web degli Enti capofila di ciascun Ambito. Nelle pagine web di ciascun Ente capofila d'Ambito saranno pubblicati i riferimenti dei referenti dell'ATS e dell'ASST territorialmente competenti.

11. Allegati

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda di seguito riportata.

TITOLO	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ACCEDERE AL BONUS FAMIGLIA
DI COSA SI TRATTA	Supporto alle famiglie da parte degli Ambiti Territoriali per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017
TIPOLOGIA	Contributo economico agli Ambiti
CHI PUÒ PARTECIPARE	Ambiti Territoriali
RISORSE DISPONIBILI	€ 1.219.500,00 per il 2017 agli Ambiti erogate: - 50% a seguito dell'avvio delle attività - 50% a seguito della verifica delle attività svolte-
CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	Le azioni che i 98 Ambiti dovranno realizzare sono le seguenti: 6. sottoscrizione di appositi intese con le ATS e/o ASST (rispettivamente Agenzia di Tutela della Salute ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per garantire la gestione efficace della misura Bonus Famiglia 2017, in particolare nella stesura dei progetti personalizzati; 7. identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r.1/2008 che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura nei propri territori; 8. realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione; 9. attivazione di spazi informativi, anche all'interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.
DATA DI APERTURA	Entro 20 luglio 2017
DATA DI CHIUSURA	31 dicembre 2017
COME PARTECIPARE	Sono ammesse al finanziamento gli Ambiti
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL e sulle pagine web degli Capofila degli Ambiti.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.d.s. 22 giugno 2017 - n. 7501**P.O.R. FSE 2014-2020 - Rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13865 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 305.578,00 e impegno di € 359.500,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10226 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - Proroga data di chiusura dell'avviso di cui al d.d.g. n.10226 del 25 novembre 2015**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

Richiamati:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura di cui alla d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFER) approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015;

Visti:

- la d.g.r. 4152 dell'8 ottobre 2015 all'oggetto «Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha previsto, tra le diverse misure identificate nell'Allegato A, quella relativa all'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia;
- il d.d.g. n. 10226 del 25 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia;
- il d.d.g. n. 1803 del 14 marzo 2016 con cui sono state approvate le graduatorie presentate dagli Ambiti che hanno aderito all'Avviso Pubblico sopra citato;
- il d.d.s. n. 13865 del 23 dicembre 2016 con cui sono stati accertati € 305.578,00 e impegnati € 359.500,00 a favore degli Enti Beneficiari di cui al d.d.g. n. 10226/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Avviso Pubblico di cui al citato decreto n. 10226/2015 prevede l'erogazione della anticipazione ai beneficiari, pari al 40% del finanziamento pubblico riconosciuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie presentate dagli Ambiti e corrispondente al riconoscimento di voucher per le persone anziane che hanno presentato domanda, valutate idonee rispetto ai criteri dell'Avviso e per le quali è stato predisposto il progetto individualizzato;

Viste le graduatorie presentate e corredate della relativa documentazione amministrativa per la validazione, mediante il sistema informativo SiAge, e debitamente approvate con d.d.g. n. 1803/2016;

Preso atto che, a causa della peculiarità della misura e della relativa metodologia di riconoscimento dei voucher, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto alle rinunce che si sono verificate anche in tempi recenti, in fase di attuazione dei percorsi individuali;

Considerato inoltre che le numerose modifiche intervenute nell'attuazione dei percorsi e dei conseguenti voucher da riconoscere, nonché la complessità del sistema SiAge, hanno causato ritardi nella fase di rendicontazione finale, determinando

la necessità di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso;

Ritenuto pertanto, necessario rideterminare in € 305.544,00 la somma complessiva da riconoscere agli Ambiti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che l'acquisizione della documentazione necessaria per la rideterminazione delle risorse si è completata e che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato nei termini di legge;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Richiamate la l.r. n. 20/2008, le dd.g.r. relative all'Assetto Organizzativo della Giunta regionale ed in particolare la d.g.r. n. 5438/2016 «VIII Provvedimento Organizzativo» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura «Sostegno e Promozione dell'Inclusione delle Persone e delle Reti Familiari» competente per la materia oggetto del provvedimento;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia;

2. di rideterminare gli importi riconosciuti agli Ambiti con d.d.s. n. 13865 del 23 dicembre 2016 in € 305.544,00 come indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è stata pubblicata con decreto n. 13865 del 23 dicembre 2016 rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e viene aggiornata con il presente provvedimento.

La dirigente
Marina Matucci

_____ • _____

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia (DDG n.10226 del 25/11/2015)

BUDGET AMBITI ANZIANI

PR	ATS	AMBITO TERRITORIALE	ENTE CAPOFILA	TIPOLOGIA ENTE CAPOFILA	CODICE BENEFICIARIO	ASSEGNAZIONE dds 13865/2016	VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZIONE TOTALE GIUGNO 2017 fine percorso	QUOTA 2016 40%	QUOTA 2016 40% UE	QUOTA 2016 40% STATO	QUOTA 2016 40% REGIONE	QUOTA 2017 60%	QUOTA 2017 60% UE	QUOTA 2017 60% STATO	QUOTA 2017 60% REGIONE
BG	BERGAMO	ISOLA BERGAMASCA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958983	9.600,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BG	BERGAMO	TREVIGLIO	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	662045	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BG	BERGAMO	VALLE CAVALLINA	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	737546	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
BG	BERGAMO	VALLE IMAGNA E VILLA D'ALME'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	897284	480,00	-	1	-	-	480,00	-	480,00	192,00	96,00	67,00	29,00	288,00	144,00	101,00	43,00
BS	BRESCIA	BRESCIA EST (REZZATO DISTR. 3)	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958985	19.200,00	4	-	-	19.200,00	-	-	19.200,00	7.680,00	3.840,00	2.688,00	1.152,00	11.520,00	5.760,00	4.032,00	1.728,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	GARBAGNATE M.se	AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	606197	10.080,00	2	1	-	9.600,00	480,00	-	10.080,00	4.032,00	2.016,00	1.411,00	605,00	6.048,00	3.024,00	2.117,00	907,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	LEGNANO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE LEGNANESE (SO.LE)	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958986	24.000,00	-	2	-	-	960,00	-	960,00	384,00	192,00	134,00	58,00	576,00	288,00	202,00	86,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	RHO	SERCOP	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	954605	35.040,00	7	3	-	33.600,00	1.440,00	-	35.040,00	14.016,00	7.008,00	4.906,00	2.102,00	21.024,00	10.512,00	7.358,00	3.154,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	TREZZO SULL'ADDA	OFFERTASOCIALE ASC TREZZO SULL'ADDA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	353527	20.160,00	3	2	-	14.400,00	960,00	-	15.360,00	6.144,00	3.072,00	2.150,00	922,00	9.216,00	4.608,00	3.226,00	1.382,00
CO	INSUBRIA	LOMAZZO - FINO MORNASCO	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME A.S.C.I.	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	956161	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
CO	MONTAGNA	MENAGGIO	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	899254	9.884,00	2	-	1	9.600,00	-	284,00	9.884,00	3.954,00	1.977,00	1.384,00	593,00	5.930,00	2.965,00	2.076,00	889,00
PV	PAVIA	PAVIA	CONSORZIO SOCIALE PAVESE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	865288	9.600,00	1	1	-	4.800,00	480,00	-	5.280,00	2.112,00	1.056,00	739,00	317,00	3.168,00	1.584,00	1.109,00	475,00
CR	VALPADANA	CREMA	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958988	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MN	VALPADANA	MANTOVA	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	954603	10.080,00	2	1	-	9.600,00	480,00	-	10.080,00	4.032,00	2.016,00	1.411,00	605,00	6.048,00	3.024,00	2.117,00	907,00
MN	VALPADANA	VIADANA	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	941056	480,00	-	1	-	-	480,00	-	480,00	192,00	96,00	67,00	29,00	288,00	144,00	101,00	43,00
BG	BERGAMO	BERGAMO	COMUNE DI BERGAMO	COMUNE	10025	14.684,00	3	-	1	14.400,00	-	284,00	14.684,00	5.874,00	2.937,00	2.056,00	881,00	8.810,00	4.405,00	3.084,00	1.321,00
BG	BERGAMO	DALMINE	COMUNE DI DALMINE	COMUNE	10094	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
BG	BERGAMO	SERiate	COMUNE DI SERIATE	COMUNE	10201	284,00	-	-	1	-	-	284,00	284,00	114,00	57,00	40,00	17,00	170,00	85,00	60,00	25,00
BS	BRESCIA	BASSA BRESCIANA OCC. (ORZINUOVI DISTR. 8)	COMUNE DI ORZINUOVI	COMUNE	10375	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BS	BRESCIA	OGLIO OVEST (CHIARI DISTR. 7)	COMUNE DI CHIARI	COMUNE	10302	1.048,00	-	1	2	-	480,00	568,00	1.048,00	419,00	210,00	147,00	62,00	629,00	315,00	220,00	94,00

PR	ATS	AMBITO TERRITORIALE	ENTE CAPOFILA	TIPOLOGIA ENTE CAPOFILA	CODICE BENEFICIARIO	ASSEGNAZIONE dds 13865/2016	VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZIONE TOTALE GIUGNO 2017 fine percorso	QUOTA 2016 40%	QUOTA 2016 40% UE	QUOTA 2016 40% STATO	QUOTA 2016 40% REGIONE	QUOTA 2017 60%	QUOTA 2017 60% UE	QUOTA 2017 60% STATO	QUOTA 2017 60% REGIONE
MB	BRIANZA	CARATE BRIANZA	COMUNE DI BIASSONO	COMUNE	10911	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MB	BRIANZA	DESIO	COMUNE DI DESIO	COMUNE	10988	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MB	BRIANZA	SEREGNO	COMUNE DI SEREGNO	COMUNE	11096	25.440,00	5	3	-	24.000,00	1.440,00	-	25.440,00	10.176,00	5.088,00	3.562,00	1.526,00	15.264,00	7.632,00	5.342,00	2.290,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	CINISELLO B.MO	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COMUNE	10965	4.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	MAGENTA	COMUNE DI MAGENTA	COMUNE	11018	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	MILANO CITTA'	COMUNE DI MILANO	COMUNE	11034	20.640,00	3	7	-	14.400,00	3.360,00	-	17.760,00	7.104,00	3.552,00	2.486,00	1.066,00	10.656,00	5.328,00	3.730,00	1.598,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	PIEVE EMANUELE	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	COMUNE	11061	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	COMUNE	11097	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
VA	INSUBRIA	BUSTO ARSIZIO	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	COMUNE	11431	4.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VA	INSUBRIA	SESTO CALENDE	COMUNE DI SESTO CALENDE	COMUNE	11526	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
VA	INSUBRIA	TRADATE	COMUNE DI TRADATE	COMUNE	11533	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
SO	MONTAGNA	SONDRIO	COMUNE DI SONDRIO	COMUNE	11388	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
CR	VALPADANA	CREMONA	COMUNE DI CREMONA	COMUNE	10739	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MN	VALPADANA	OSTIGLIA (DESTRA SECCHIA)	COMUNE DI OSTIGLIA	COMUNE	10856	14.400,00	2	-	1	9.600,00	-	284,00	9.884,00	3.954,00	1.977,00	1.384,00	593,00	5.930,00	2.965,00	2.076,00	889,00
LC	BRIANZA	BELLANO	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA	COMUNITA' MONTANA	13622	14.400,00	3	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00	8.640,00	4.320,00	3.024,00	1.296,00
		MERATE - Vedi Bellano	AZ. SPEC. CONSORTILE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE																	
		LECCO - Vedi Bellano	COMUNE DI LECCO	COMUNE																	
SO	MONTAGNA	MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA	24030	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
						359.500,00	61	23	6	292.800,00	11.040,00	1.704,00	305.544,00	122.219,00	61.110,00	42.776,00	18.333,00	183.325,00	91.663,00	64.167,00	27.495,00

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.d.s. 22 giugno 2017 - n. 7502
P.O.R. FSE 2014-2020 - rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13868 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 671.115,00 e impegno di € 789.540,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10227 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - proroga data di chiusura dell'avviso di cui al ddg n.10227 del 25 novembre 2015

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

Richiamati:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura di cui alla d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFR) approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015;

Visti:

- la d.g.r. 4152 del 8 ottobre 2015 all'oggetto «Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha previsto, tra le diverse misure identificate nell'Allegato A, quella relativa a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili;
- il d.d.g. n.10227 del 25 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili;
- il d.d.g. n. 1802 del 14 marzo 2016 con cui sono state approvate le graduatorie presentate dagli Ambiti che hanno aderito all'Avviso Pubblico sopra citato;
- il d.d.s. n. 13868 del 23 dicembre 2016 con cui sono stati accertati € 671.115,00 e impegnati € 789.540,00 a favore degli Enti Beneficiari di cui al d.d.g. n. 10227/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Avviso Pubblico di cui al citato decreto n. 10227/2015 prevede l'erogazione della anticipazione ai beneficiari, pari al 40% del finanziamento pubblico riconosciuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie presentate dagli Ambiti e corrispondente al riconoscimento di voucher per le persone disabili che hanno presentato domanda, valutate idonee rispetto ai criteri dell'Avviso e per le quali è stato predisposto il progetto individualizzato;

Viste le graduatorie presentate e corredate della relativa documentazione amministrativa per la validazione, mediante il sistema informativo SiAge, e debitamente approvate con d.d.g. n. 1802/2016;

Preso atto che, a causa della peculiarità della misura e della relativa metodologia di riconoscimento dei voucher è stato necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto alle rinunce che si sono verificate anche in tempi recenti, in fase di attuazione dei percorsi individuali;

Considerato inoltre che le numerose modifiche intervenute nell'attuazione dei percorsi e dei conseguenti voucher da riconoscere, nonché la complessità del sistema SiAge, hanno causato ritardi nella fase della rendicontazione finale, determinando la necessità di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso;

Constatato che, l'Azienda Sociale «Insieme per il sociale» - Comune di Cinisello Balsamo, ha richiesto l'erogazione di € 480,00 per l'estensione di un Progetto Individuale connesso ad una rinuncia comunicata tardivamente;

Ritenuto pertanto, necessario rideterminare in € 707.724,00 la somma complessiva da riconoscere agli Ambiti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che l'acquisizione della documentazione necessaria per la rideterminazione delle risorse si è completata e che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato nei termini di legge;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamate la l.r. n. 20/2008, le dd.g.r. relative all'Assetto Organizzativo della Giunta regionale ed in particolare la d.g.r. n. 5438/2016 «VIII Provvedimento Organizzativo» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura «Sostegno e Promozione dell'Inclusione delle Persone e delle Reti Familiari» competente per la materia oggetto del provvedimento;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili approvato con d.d.g. n. 10227/2015 e successive modifiche e integrazioni;

2. di rideterminare gli importi riconosciuti agli Ambiti con d.d.s. n. 13868 del 23 dicembre 2016 in € 707.724,00 come indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è stata pubblicata con decreto n. 13868 del 23 dicembre 2016 rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e viene aggiornata con il presente provvedimento.

La dirigente
Marina Matucci

_____ • _____

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia (DDG n.10226 del 25/11/2015)

BUDGET AMBITI ANZIANI

PR	ATS	AMBITO TERRITORIALE	ENTE CAPOFILA	TIPOLOGIA ENTE CAPOFILA	CODICE BENEFICIARIO	ASSEGNAZIONE dds 13865/2016	VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZIONE TOTALE GIUGNO 2017 fine percorso	QUOTA 2016 40%	QUOTA 2016 40% UE	QUOTA 2016 40% STATO	QUOTA 2016 40% REGIONE	QUOTA 2017 60%	QUOTA 2017 60% UE	QUOTA 2017 60% STATO	QUOTA 2017 60% REGIONE
BG	BERGAMO	ISOLA BERGAMASCA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958983	9.600,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BG	BERGAMO	TREVIGLIO	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	662045	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BG	BERGAMO	VALLE CAVALLINA	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	737546	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
BG	BERGAMO	VALLE IMAGNA E VILLA D'ALME'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	897284	480,00	-	1	-	-	480,00	-	480,00	192,00	96,00	67,00	29,00	288,00	144,00	101,00	43,00
BS	BRESCIA	BRESCIA EST (REZZATO DISTR. 3)	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958985	19.200,00	4	-	-	19.200,00	-	-	19.200,00	7.680,00	3.840,00	2.688,00	1.152,00	11.520,00	5.760,00	4.032,00	1.728,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	GARBAGNATE M.se	AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	606197	10.080,00	2	1	-	9.600,00	480,00	-	10.080,00	4.032,00	2.016,00	1.411,00	605,00	6.048,00	3.024,00	2.117,00	907,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	LEGNANO	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE LEGNANESE (SO.LE)	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958986	24.000,00	-	2	-	-	960,00	-	960,00	384,00	192,00	134,00	58,00	576,00	288,00	202,00	86,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	RHO	SERCOP	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	954605	35.040,00	7	3	-	33.600,00	1.440,00	-	35.040,00	14.016,00	7.008,00	4.906,00	2.102,00	21.024,00	10.512,00	7.358,00	3.154,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	TREZZO SULL'ADDA	OFFERTASOCIALE ASC TREZZO SULL'ADDA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	353527	20.160,00	3	2	-	14.400,00	960,00	-	15.360,00	6.144,00	3.072,00	2.150,00	922,00	9.216,00	4.608,00	3.226,00	1.382,00
CO	INSUBRIA	LOMAZZO - FINO MORNASCO	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME A.S.C.I.	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	956161	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
CO	MONTAGNA	MENAGGIO	AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	899254	9.884,00	2	-	1	9.600,00	-	284,00	9.884,00	3.954,00	1.977,00	1.384,00	593,00	5.930,00	2.965,00	2.076,00	889,00
PV	PAVIA	PAVIA	CONSORZIO SOCIALE PAVESE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	865288	9.600,00	1	1	-	4.800,00	480,00	-	5.280,00	2.112,00	1.056,00	739,00	317,00	3.168,00	1.584,00	1.109,00	475,00
CR	VALPADANA	CREMA	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	958988	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MN	VALPADANA	MANTOVA	CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	954603	10.080,00	2	1	-	9.600,00	480,00	-	10.080,00	4.032,00	2.016,00	1.411,00	605,00	6.048,00	3.024,00	2.117,00	907,00
MN	VALPADANA	VIADANA	CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	941056	480,00	-	1	-	-	480,00	-	480,00	192,00	96,00	67,00	29,00	288,00	144,00	101,00	43,00
BG	BERGAMO	BERGAMO	COMUNE DI BERGAMO	COMUNE	10025	14.684,00	3	-	1	14.400,00	-	284,00	14.684,00	5.874,00	2.937,00	2.056,00	881,00	8.810,00	4.405,00	3.084,00	1.321,00
BG	BERGAMO	DALMINE	COMUNE DI DALMINE	COMUNE	10094	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
BG	BERGAMO	SERiate	COMUNE DI SERIATE	COMUNE	10201	284,00	-	-	1	-	-	284,00	284,00	114,00	57,00	40,00	17,00	170,00	85,00	60,00	25,00
BS	BRESCIA	BASSA BRESCIANA OCC. (ORZINUOVI DISTR. 8)	COMUNE DI ORZINUOVI	COMUNE	10375	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
BS	BRESCIA	OGLIO OVEST (CHIARI DISTR. 7)	COMUNE DI CHIARI	COMUNE	10302	1.048,00	-	1	2	-	480,00	568,00	1.048,00	419,00	210,00	147,00	62,00	629,00	315,00	220,00	94,00

PR	ATS	AMBITO TERRITORIALE	ENTE CAPOFILIA	TIPOLOGIA ENTE CAPOFILIA	CODICE BENEFICIARIO	ASSEGNAZIONE dds 13865/2016	VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ VOUCHER EFFETTIVI GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. ALTA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZ. RINUNCE CON P.I. BASSA INTENSITA' GIUGNO 2017	ASSEGNAZIONE TOTALE GIUGNO 2017 fine percorso	QUOTA 2016 40%	QUOTA 2016 40% UE	QUOTA 2016 40% STATO	QUOTA 2016 40% REGIONE	QUOTA 2017 60%	QUOTA 2017 60% UE	QUOTA 2017 60% STATO	QUOTA 2017 60% REGIONE
MB	BRIANZA	CARATE BRIANZA	COMUNE DI BIASSONO	COMUNE	10911	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MB	BRIANZA	DESIO	COMUNE DI DESIO	COMUNE	10988	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MB	BRIANZA	SEREGNO	COMUNE DI SEREGNO	COMUNE	11096	25.440,00	5	3	-	24.000,00	1.440,00	-	25.440,00	10.176,00	5.088,00	3.562,00	1.526,00	15.264,00	7.632,00	5.342,00	2.290,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	CINISELLO B.MO	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COMUNE	10965	4.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	MAGENTA	COMUNE DI MAGENTA	COMUNE	11018	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	MILANO CITTA'	COMUNE DI MILANO	COMUNE	11034	20.640,00	3	7	-	14.400,00	3.360,00	-	17.760,00	7.104,00	3.552,00	2.486,00	1.066,00	10.656,00	5.328,00	3.730,00	1.598,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	PIEVE EMANUELE	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	COMUNE	11061	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
MI	CITTA' METROPOL. MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	COMUNE	11097	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
VA	INSUBRIA	BUSTO ARSIZIO	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	COMUNE	11431	4.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VA	INSUBRIA	SESTO CALENDE	COMUNE DI SESTO CALENDE	COMUNE	11526	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
VA	INSUBRIA	TRADATE	COMUNE DI TRADATE	COMUNE	11533	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
SO	MONTAGNA	SONDRIO	COMUNE DI SONDRIO	COMUNE	11388	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
CR	VALPADANA	CREMONA	COMUNE DI CREMONA	COMUNE	10739	9.600,00	2	-	-	9.600,00	-	-	9.600,00	3.840,00	1.920,00	1.344,00	576,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00
MN	VALPADANA	OSTIGLIA (DESTRA SECCHIA)	COMUNE DI OSTIGLIA	COMUNE	10856	14.400,00	2	-	1	9.600,00	-	284,00	9.884,00	3.954,00	1.977,00	1.384,00	593,00	5.930,00	2.965,00	2.076,00	889,00
LC	BRIANZA	BELLANO	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA	COMUNITA' MONTANA	13622	14.400,00	3	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5.760,00	2.880,00	2.016,00	864,00	8.640,00	4.320,00	3.024,00	1.296,00
		MERATE - Vedi Bellano	AZ. SPEC. CONSORTILE RETESALUTE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE																	
		LECCO - Vedi Bellano	COMUNE DI LECCO	COMUNE																	
SO	MONTAGNA	MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	COMUNITA' MONTANA	24030	4.800,00	1	-	-	4.800,00	-	-	4.800,00	1.920,00	960,00	672,00	288,00	2.880,00	1.440,00	1.008,00	432,00
						359.500,00	61	23	6	292.800,00	11.040,00	1.704,00	305.544,00	122.219,00	61.110,00	42.776,00	18.333,00	183.325,00	91.663,00	64.167,00	27.495,00

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 20 giugno 2017 - n. 7318

FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Non ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IV provvedimento 2017LA DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ,
SVILUPPO E ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*»;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «*Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento*»;
- la d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «*Potenziamento delle misure del Fondo per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative*» con la quale:
 - si è attivata nel FRIM la linea d'intervento n. 7 «*Cooperazione*» definendone i criteri di funzionamento e la dotazione;
 - si è dato atto che le risorse finanziarie allocate sulla linea d'intervento n. 7 «*Cooperazione*» saranno utilizzate nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative;
 - si disponeva che le domande di agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;

Vista la d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011, «*Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde*»;

Vista la d.g.r. n. IX/2052 del 28 luglio 2011 «*Rettifica della d.g.r. n. IX/1988 <Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde>*», con la quale si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con eccezione della linea 7 «*Cooperazione*» del fondo di Rotazione per l'imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi;

Vista la «*Lettera di incarico per le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità*» sottoscritta in data 23 novembre 2007, le successive proroghe ed integrazioni, ed in particolare la lettera che proroga sino al 31 dicembre 2017 l'incarico a Finlombarda s.p.a., per le attività di gestione della Linea FRIM 7 «*Cooperazione*» - protocollo regionale n. O1.2016.0020352 del 28 dicembre 2016;

Visto il decreto n. 1616 del 23 febbraio 2011 che modifica i criteri di funzionamento del FRIM per le modalità di valutazione e concessione delle domande di ammissione al finanziamento, approvati con la dgr. VIII/11329/2010;

Vista la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 «*Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012, art. 57 «garanzie»* la quale ha provveduto, tra l'altro, a individuare:

- la regolamentazione attuativa del sistema delle garanzie a supporto degli interventi finanziari concessi alle imprese con modalità a rimborso;
- il profilo di rischio dell'impresa, valutato sulla base di una metodologia di «*credit scoring*» quale elemento discriminante rispetto all'esigenza di acquisire garanzia;
- una metodologia di «*credit scoring*» omogeneo per tutte le misure agevolative attivate dalla Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione a valere sulla l.r. 1/2007 che si basi sull'analisi dei dati economico-patrimoniali desunti da bilanci o documentazione equipollente;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. ente Gestore del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - Linea di intervento «*Cooperazione*» con lettera del: 15 giugno 2017 - FF/ml/mg/3333, prot. regionale O1.2017.0017083 del 19 giugno 2017 ha inoltrato gli esiti dell'istruttoria per n. 1 domanda;

Recepiti e verificati gli esiti dell'istruttoria, condotta da Finlombarda s.p.a. per n. 1 domanda in ordine alla non concessione delle agevolazioni, come specificato nell'allegato di seguito evidenziato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Elenco domande non ammissibili al co-finanziamento e relative motivazioni»;

Attestato che la U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese ha preso atto della sussistenza dei presupposti dell'ammissibilità e della non ammissibilità delle domande presentate;

Visti i regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti si importanza minore («*de minimis*»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;
- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «*de minimis*»;

Richiamate la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «*Costituzione delle Direzioni Generali/Centrali ed altre disposizioni organizzative*» e la d.g.r. 27 ottobre 2015 n. 4235 «*XIV provvedimento organizzativo 2015*» con cui è stata costituita la Direzione Generale Sviluppo Economico e la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 «*VII provvedimento organizzativo 2016*»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale individuato dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decretato del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di non ammettere al co-finanziamento la domanda presentata dalla cooperativa sociale, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione in esso riportata, sulla base degli esiti finali dell'istruttoria rassegnata dal Soggetto Gestore valutati e fatti propri dalla presente Unità Organizzativa;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Paola Negroni

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI AL CO-FINANZIAMENTO E RELATIVE MOTIVAZIONI

N.	Id domanda	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Prov.	Investimento presentato	Agevolazione richiesta	Motivazione non ammissione
1	89801731	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Strada della Tunda 8	TIRANO	SO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	Rinuncia spontanea all'agevolazione, presentata tramite pec il 13/06/2017, in fase istruttoria del progetto
					TOTALE	80.000,00	80.000,00	

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) Decreto n. 78 del 13 giugno 2017

Approvazione della rendicontazione finale del «Progetto per la riparazione della chiesa dei SS Erasmo e Agostino, campanile e sagrestia di governo nel comune di Roncoferraro a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» ID96 – Art 2 del protocollo d'intesa tra commissario delegato e diocesi di Mantova del 17 novembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2018, con legge 26 febbraio 2016, n. 21.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista l'ordinanza Commissariale n. 82 ed i relativi decreti del Soggetto Attuatore n. 31 del 27 gennaio 2015 e n. 107 dell'11 maggio 2015, aventi ad oggetto «la ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b-bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», attraverso i quali si è svolta la raccolta delle segnalazioni inerenti gli immobili pubblici o ad uso pubblico danneggiati, nonché le relative manifestazioni di interesse per la realizzazione degli interventi di ripristino sugli immobili segnalati.

Vista l'ordinanza 11 settembre 2015, n. 133, con la quale il Commissario Delegato:

- prende atto delle «Schede per la Segnalazione e la Quantificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell'ordinanza Commissariale n. 82 e degli esiti approvati con i Decreti del Soggetto Attuatore n. 31/2015 e n. 107/2015, sopra richiamati;
- riconosce le ordinanze nn. 11, 12, 50, 69 e 112 quali piani di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura di un più organico Piano;
- approva il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» (di seguito semplicemente «Piano») costituito da un «allegato A: interventi finanziati» ed un «allegato B: interventi censiti da valutare»;
- incarica la Struttura Commissariale ad eseguire l'istruttoria formale e tecnico-amministrativa di effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli interventi attualmente ancora non finanziati e relativi alle succitate Ordinanze Commissariali nn. 50, 69 e 82, nonché a determinare, assegnare e/o rideterminare il contributo concesso ai singoli beneficiari presenti nel Piano.

Vista l'Ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – aggiornamento 1», con cui il Commissario Delegato prende atto del Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma finalizzato a favorire, con il carattere dell'urgenza, gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, che prevede interventi su 13 Chiese per una spesa complessiva pari a € 27.071.205,14 di cui € 11.768.696,44 a carico del Commissario Delegato ed € 11.962.445,07 a carico della Diocesi di Mantova.

Dato atto che l'intervento in oggetto:

- è inserito nell'elenco dei progetti previsti dall'articolo 2 del sopracitato protocollo d'intesa con un costo di intervento pari a € 1.218.041,79, coperta per € 1.068.665,00 con fondi della Diocesi di Mantova, mentre rimaneva non coperta da finanziamento una quota pari ad € 149.376,79;
- è stato riconosciuto come ammissibile ai benefici del «Piano» ai sensi dell'ordinanza n. 133/2015 con decreto del Soggetto Attuatore del 2 febbraio 2016, n. 23

Vista da ultimo l'ordinanza n. 266 del 30 novembre 2016 con cui il Commissario Delegato ha aggiornato il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – aggiornamento 3» mediante l'approvazione dei seguenti allegati:

- «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce integralmente l'allegato A dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostituisce parzialmente l'allegato B dell'ordinanza n. 209/2016;
- «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce integralmente l'allegato C dell'ordinanza n. 209/2016;

Vista la documentazione presentata in data 12 ottobre 2016, prof. n. C1.2016.5244, ed integrata in data 26 maggio 2017 con nota prof. n. C1.2017.2803, con cui la Diocesi di Mantova ha trasmesso alla Struttura Commissariale la documentazione inerente la rendicontazione degli interventi in oggetto per un importo complessivo finale dichiarato pari a € 1.034.487,44.

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

Valutata la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità, la congruità economica, nonché l'effettività della spesa sostenuta per un importo pari a € 1.034.487,44.

Preso atto che con la presente rendicontazione l'intervento ID n. 96 «*progetto per la riparazione della chiesa dei SS Erasmo e Agostino, campanile e sagrestia di Governolo nel Comune di Roncoferraro a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», è da ritenersi concluso anche per la parte «differenza non coperta da finanziamento», di cui all'art. 2 del protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 novembre 2015.

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Commissario Delegato per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare la rendicontazione relativa al «*progetto per la riparazione della chiesa dei SS Erasmo e Agostino, campanile e sagrestia di Governolo nel Comune di Roncoferraro a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» ID96 - parte delle chiese parrocchiali inserite nell'articolo 2 del protocollo d'intesa tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova, per un importo complessivo finale dichiarato pari a € 1.034.487,44.

2. di dichiarare pertanto concluso l'intervento ID n. 96 «*progetto per la riparazione della chiesa dei SS Erasmo e Agostino, campanile e sagrestia di Governolo nel Comune di Roncoferraro a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», anche per la parte «differenza non coperta da finanziamento», di cui all'art. 2 del protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 novembre 2015, come segue:

Ord 133 No.	PROPO- NENTE	TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE DELL'INTER- VENTO	SPESA COM- PLESSIVA	FONDI COM- MIS- SARIO DELEGA- TO D.L. 74/12	FONDI DIO- CESI DI MANTOVA	DIFFE- RENZA NON COPERTA DA FI- NANZIA- MENTO
96	PARROC- CHIA «SANT'E- RASMO VESCOVO E MARTI- RE»	Chiesa «Sant'E- rasmo Vescovo e Martire» a Governolo di Roncofer- raro (MN)	€ 1.034.487,44.	€ -	€ 1.034.487,44.	€ -

3. di stabilire che il presente atto non comporta oneri a carico del Commissario Delegato per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

4. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti